

### MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data
21 Dicembre 2023



#### **INDICE**

1	IL CONTESTO NORMATIVO	5
1.1	IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA	5
1.2	L'ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALI ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	
2	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI NEVA SGR S.P.A	8
2.1 2.1.1	GLI STRUMENTI AZIENDALI ESISTENTI QUALI PRESUPPOSTI DEL MODELLO	9
2.1.2 2.1.3 2.2	Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni	. 12
2.3 2.4 2.5	GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	. 13 . 14
2.5 2.6 2.7	ADOZIONE, EFFICACE ATTUAZIONE E MODIFICAZIONE DEL MODELLO – RUOLI E RESPONSABILITÀ	. 17 . 21
2.8 2.8.1	IL RUOLO DELLA CAPOGRUPPO	. 24
3	L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.)	
3.1 3.2	COMPOSIZIONE E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA  AUTONOMIA DELL'ORGANISMO  CONTENZIATIONE NOMBIA DI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	. 27
3.3 3.3.1 3.3.2	COSTITUZIONE, NOMINA, DURATA E COMPENSI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	. 28
3.3.3 3.3.4	Durata Compensi	. 28
3.4 3.4.1 3.4.2	REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ, CAUSE DI DECADENZA E SOSPENSIONE	. 29
3.5 3.6	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	. 32
4	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	. 36
4.1 4.2	FLUSSI INFORMATIVI DA EFFETTUARSI AL VERIFICARSI DI PARTICOLARI EVENTI	. 37
4.3 4.4 <i>4.4.1</i>	MISURE DI PROTEZIONE E DIVIETO DI RITORSIONE  FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI  Flussi informativi provenienti dalle Funzioni Aziendali	. 38
4.4.2 4.4.3	Flussi informativi della Funzione Compliance e AML	. 39 . 39
4.4.4 4.4.5 4.4.6	Flussi informativi provenienti dalla funzione Risk Management	. 40
4.4.6 4.4.7 4.4.8	Flussi informativi da parte del Committente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008Flussi informativi da parte del Responsabile ambientale	. 40
4.4.9	Operativo Ulteriori flussi informativi	
5	IL SISTEMA SANZIONATORIO	. 41
5.1 5.2	PRINCIPI GENERALIPERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE PROFESSIONALI ED AI QUADRI DIRETTIVI	. 43
5.3 5.4 5.5	PERSONALE DIRIGENTE  PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO ESTERO	. 45
5.6	COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	. 45
6	COMUNICAZIONE INTERNA E FORMAZIONE	. 45



6.1 6.2	COMUNICAZIONE INTERNA	
7 E DI C	GLI ILLECITI PRESUPPOSTO - AREE, ATTIVITÀ E RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENT ONTROLLO	O . 49
7.1	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI	49
7.2	AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
7.2.1	Fattispecie di reato	
7.2.1	Attività aziendali sensibili	
7.2.2.1		
1.2.2.1	Descrizione del processo	
	Principi di controllo	61 62
	Principi di comportamento	
7.2.2.2	·	
	Descrizione dei processi	
	Principi di controllo	
	Principi di comportamento	69
7.2.2.3	Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione	72
	Descrizione del Processo	
	Principi di controllo	
	Principi di comportamento	
7.2.2.4		
	Descrizione del Processo	
	Principi di controllo	
7.2.2.5	Principi di comportamento	
1.2.2.5	Descrizione del Processo	
	Principi di controllo	
	Principi di comportamento	
7.2.2.6		
7.2.2.0	Descrizione del Processo	
	Principi di controllo	
	Principi di comportamento	91
7.2.2.7	Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni	93
	Descrizione del Processo	
	Principi di controllo	
	Principi di comportamento	
7.2.2.8		
	Descrizione del Processo	
	Principi di controllo	
7000	Principi di comportamento	
1.2.2.9	Gestione dei rapporti con i Regolatori	
	Descrizione del Processo	
	Principi di comportamento	
7.3	AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI SOCIETARI	
7.3.1	Fattispecie di reato	
7.3.7	Attività aziendali sensibili	
7.3.2.1		
7.5.2.1	Descrizione del Processo	
	Principi di controllo	
	Principi di comportamento	
7.3.2.2		
	Descrizione del Processo	
	Principi di controllo	117
	Principi di comportamento	
7.3.2.3	Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e di altri asset	121
	Descrizione del processo	
	Principi di controllo	
	Principi di comportamento	
7.4	AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTIL	
	DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	
7.4.1	Fattispecie di reato	
7.4.2	Attività aziendali sensibili	
7121	Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose	131

## MEVA SGR

	Descrizione del Processo	131
	Principi di controllo	132
	Principi di comportamento	134
7.5	AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE	
	DEMOCRATICO, I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, I REATI TRANSNAZIONALI, I REATI CONTRO LA PERSO	ANC
	ED I REATI IN MATERIA DI FRODI SPORTIVE E DI ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA	138
7.5.1	Fattispecie di reato	138
7.5.2	Attività aziendali sensibili	145
7.6	AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI RICONDUCIBILI AD ABUSI DI MERCATO.	147
7.6.1	Fattispecie di reato	147
7.6.2	Attività aziendali sensibili	
7.6.2.1	Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illecit	
	penali e amministrativi in tema di abusi di mercato	153
	Descrizione del processo	
	Principi di controllo	
	Principi di comportamento	
7.6.2.2	Gestione degli ordini e delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativ	
	tema di abusi di mercato	
	Descrizione del processo	
	Principi di controllo	
7.7	AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
7.7.1	Fattispecie di reato	
7.7.2	Attività aziendali sensibili	
7.7.2.1	Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	
1.1.2.1	Descrizione del processo	
	Principi di controllo	
	Principi di comportamento	
7.8	AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI INFORMATICI	
7.8.1	Fattispecie di reato	
7.8.2	Attività aziendali sensibili	
7.8.2.1	Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo	187
	Descrizione del Processo	
	Principi di controllo	
	Principi di comportamento	
7.9	AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO ED I REATI IN MATERIA DI	
	VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ED I REATI DOGANALI	
7.9.1	Fattispecie di reato	
7.9.2	Attività aziendali sensibili	
7.10	AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI AMBIENTALI	
7.10.1	Fattispecie di reato	206
	Attività aziendali sensibili	
7.10.2.1	Gestione dei rischi in materia ambientale	
	Descrizione del processo	
	Principi di controllo	
<b>-</b> 44	Principi di comportamento	
7.11	AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI TRIBUTARI	
7.11.1	·	
	Attività aziendali sensibili	
7.11.2.1	Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari	
	Descrizione del processo	
	Principi di controllo	
	·	
0	ADDENDICE, DDIDEDY ACT	226



#### 1 IL CONTESTO NORMATIVO

# 1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto" o anche "D.Lgs. 231/2001"), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il catalogo degli "illeciti presupposto" si è dilatato in tempi recenti con l'introduzione di ulteriori fattispecie di illecito amministrativo.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati - o gli illeciti amministrativi - presupposto di cui al Decreto medesimo. A carico dell'Ente sono irrogabili sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la confisca, la pubblicazione della sentenza di condanna ed il commissariamento. Le misure interdittive, che possono comportare per



l'Ente conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono nella sospensione o revoca di licenze e concessioni, nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nell'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

### 1.2 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non risponde nel caso in cui provi che il proprio organo dirigente abbia "...adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'Ente con il compito "di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli", nonché di curarne l'aggiornamento.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato anche "Modello") deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;



- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

Il Modello di Neva SGR S.p.A., rifacendosi anche al Modello della Capogruppo Intesa Sanpaolo Spa, è stato predisposto ispirandosi anche alle Linee Guida redatte dall'ABI ed approvate dal Ministero della Giustizia.



#### 2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI NEVA SGR S.P.A.

#### 2.1 Gli strumenti aziendali esistenti quali presupposti del Modello

Neva SGR (di seguito anche "Società") è una società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in Neva SGR, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Il contesto organizzativo di Neva SGR è costituito dall'insieme di regole, strutture e procedure che garantiscono il funzionamento della Società; si tratta dunque di un sistema articolato che viene definito e verificato internamente anche al fine di rispettare le previsioni normative a cui Neva SGR è sottoposta direttamente in qualità di Società di Gestione del Risparmio ed indirettamente in qualità di Società appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo.

La Società è infatti sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob che svolgono verifiche e controlli sul suo operato e su aspetti relativi alla sua struttura organizzativa, come previsto dalla normativa. Inoltre, essendo sottoposta all'attività di indirizzo, governo e controllo esercitata dalla Capogruppo, Neva SGR è tenuta ad osservare le disposizioni emanate da Intesa Sanpaolo nel quadro delle attività di governo delle proprie partecipate.

Il complesso di norme speciali, nonché la sottoposizione all'esercizio costante della vigilanza da parte delle Authority preposte, costituiscono anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli Enti.

Tra le previsioni normative rientra anche l'obbligo per la Capogruppo di redigere, ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario che, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del Gruppo Intesa Sanpaolo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La Dichiarazione deve descrivere il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività di impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione adottati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, le politiche praticate con riferimento alla gestione dei suddetti temi e i principali rischi inerenti.



Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, la Società ha individuato:

- le regole di *corporate governance* adottate in recepimento della normativa societaria e regolamentare rilevante;
- i regolamenti interni e le policy aziendali;
- il Codice Etico, il Codice Interno di Comportamento e le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo;
- il sistema dei controlli interni;
- il sistema dei poteri e delle deleghe.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non sono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i soggetti destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società.

Nei paragrafi che seguono si intendono illustrare, per grandi linee, esclusivamente i principi di riferimento del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo, il sistema dei controlli interni, nonché il sistema dei poteri e delle deleghe.

### 2.1.1 Codice Etico, Codice Interno di Comportamento e Linee Guida Anticorruzione di Gruppo

A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici e a coerenti comportamenti improntati a rigore e integrità, la Società ha recepito ed adottato il Codice Etico, il Codice Interno di Comportamento e le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

Il Codice Etico è uno strumento di autoregolamentazione volontaria, parte integrante del modello di gestione della Sostenibilità. Contiene la mission, i valori aziendali e i principi che regolano le relazioni con gli stakeholder, a partire dall'identità aziendale. In alcuni ambiti di particolare rilevanza (es. diritti umani, tutela del lavoro, salvaguardia dell'ambiente, lotta alla corruzione) richiama regole e principi coerenti ai migliori standard internazionali.

Il Codice Interno di Comportamento di Gruppo, applicabile a tutte le Società del Gruppo, è costituito da un insieme, volutamente snello, di regole sia di carattere generale – che definiscono le norme essenziali di comportamento degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei collaboratori esterni che, nell'ambito delle loro funzioni, sono tenuti ad esercitare le loro attività con professionalità, diligenza, onestà e correttezza - sia di carattere più specifico, ad esempio laddove si vietano determinate operazioni personali.



Le Linee Guida in materia di Anticorruzione, in linea con le migliori prassi internazionali, individuano i principi, identificano le aree sensibili e definiscono i ruoli, le responsabilità e i macro-processi per la gestione del rischio di corruzione da parte del Gruppo. Prevedono inoltre l'assegnazione alla funzione Antiriciclaggio della responsabilità di presidio della materia e al suo Responsabile del ruolo di Responsabile Aziendale Anticorruzione.

#### 2.1.2 Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni

Neva SGR, per garantire una sana e prudente gestione, coniuga la profittabilità dell'impresa con un'assunzione dei rischi consapevole e con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza.

Pertanto, la Società, in linea con la normativa di legge e di Vigilanza, si è dotata di un sistema di controllo interno idoneo a rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il sistema dei controlli interni di Neva SGR è insito nell'insieme di regole, procedure e strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Il sistema dei controlli interni è delineato da un'infrastruttura documentale (impianto normativo) che permette di ripercorrere in modo organico e codificato le linee guida, le procedure, le strutture organizzative, i rischi ed i controlli presenti in azienda, recependo, oltre agli indirizzi aziendali e le indicazioni degli Organi di Vigilanza, anche le disposizioni di Legge, ivi compresi i principi dettati dal D.Lgs. 231/2001.

L'impianto normativo è costituito da "Documenti di Governance" che sovraintendono al funzionamento della Società (Statuto, Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo, Regolamento delle operazioni con parti correlate, Facoltà e poteri, Policy e Linee guida della Capogruppo bancaria, Manuale organizzativo, Funzionigramma, ecc.) e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le singole attività e i relativi controlli (Circolari, Processi, etc.).

Più nello specifico le regole aziendali disegnano soluzioni organizzative che:

- assicurano una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitano situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- sono in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;



- consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
- assicurano sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscono che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla Funzione di Revisione interna o dalle altre Funzioni di controllo siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza.

Inoltre, le soluzioni organizzative aziendali prevedono attività di controllo a ogni livello operativo che consentano l'univoca e formalizzata individuazione delle responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate.

Neva SGR, in coerenza con le indicazioni degli organi di vigilanza, ha individuato le seguenti tipologie di controllo descritte in dettaglio nell'ambito del Regolamento del sistema dei controlli interni integrato:

- primo livello: controlli di linea che sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni (ad esempio, controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione) e che, per quanto possibile sono incorporati nelle procedure informatiche. Sono effettuati dalle strutture operative o di business, anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture medesime, ovvero sono eseguiti nell'ambito del back office. Le strutture operative e di business sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi e devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi;
- secondo livello: controlli sui rischi e sulla conformità che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro: i) la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, ii) il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni, iii) la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive e concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi;
- terzo livello: controlli di revisione interna, volti a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. Essa è condotta da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive.



Il sistema dei controlli interni è periodicamente soggetto a ricognizione e adeguamento in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e al contesto di riferimento.

In particolare, la Funzione di revisione interna, posta a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione è affidata, sulla base di un apposito contratto di servizio, alla Direzione Centrale Auditing Internazionale e Wealth Management della Capogruppo bancaria. Tale funzione ha anche il compito di portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale, del Vertice e dei Responsabili delle varie Funzioni Aziendali, proposte di possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione, ai processi e alle procedure.

#### 2.1.3 Il sistema dei poteri e delle deleghe

A norma di Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e ha delegato alcune delle proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato al fine di assicurare unitarietà alla gestione corrente, in attuazione a quanto deliberato dal Consiglio stesso.

Inoltre, l'Amministratore Delegato ha definito l'ambito dei poteri deliberativi e di spesa conferiti all'interno della Società, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite ai soggetti coinvolti, fissando altresì modalità e limiti per l'esercizio delle subdeleghe.

La facoltà di subdelega è esercitata attraverso un processo trasparente, sempre monitorato, graduato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal "subdelegato", comunque prevedendo sempre l'obbligo di informativa alla funzione delegante.

Sono inoltre formalizzate le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti e corrispondenza, sia esterna che interna e le relative facoltà sono attribuite ai dipendenti in forma abbinata o singola.

Tutte le Strutture operano sulla base del Manuale Organizzativo, emanato e portato a conoscenza nell'ambito della Società, che definisce gli ambiti di competenza e di responsabilità di ogni Funzione Aziendale e ne riporta le relative facoltà di autonomia gestionale.

Anche le procedure operative, che regolano le modalità di svolgimento dei diversi processi aziendali, sono diramate all'interno della Società attraverso specifica normativa.

Pertanto, i principali processi decisionali ed attuativi riguardanti l'operatività della Società sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la struttura societaria.

#### 2.2 Le finalità perseguite con l'adozione del Modello

Nonostante gli strumenti aziendali illustrati nei paragrafi precedenti risultino di per sé idonei anche a prevenire i reati contemplati dal Decreto, la Società ha ritenuto opportuno adottare



uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di "attività
  sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i
  reati di cui al Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle
  disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in
  sanzioni penali e amministrative irrogabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

#### 2.3 Gli elementi fondamentali del Modello

Il Modello di Neva SGR è stato predisposto in coerenza con la volontà del Legislatore e si è ispirato al modello adottato dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo, dal quale ha tratto l'impostazione generale, condividendone l'approccio alle problematiche considerate e gli spunti di analisi.

Gli elementi fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così riassunti:

- individuazione delle aree di attività a rischio ovvero delle attività aziendali sensibili nel cui ambito potrebbero configurarsi le ipotesi di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- gestione di processi operativi in grado di garantire:
  - la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;



- una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- o corrette modalità di svolgimento delle attività medesime;
- la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
- processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori,
   esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, ecc.);
- l'esistenza e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
- la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- emanazione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- definizione delle responsabilità nell'adozione, modifica, attuazione e controllo del Modello stesso;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- formazione del personale e comunicazione interna in merito al contenuto del Decreto e del Modello ed agli obblighi che ne conseguono.

#### 2.4 La Struttura del Modello

Nel definire il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" Neva SGR ha tenuto conto del nuovo assetto organizzativo assunto dalla Società.

L'approccio seguito da Neva SGR per la definizione del Modello è stato caratterizzato dall'identificazione, per ciascuna categoria di "illeciti presupposto", delle aree aziendali "sensibili". Nell'ambito di ogni area sensibile sono state poi individuate le attività aziendali cosiddette "sensibili", ossia quelle attività per le quali è più verosimile il rischio della commissione di illeciti presupposto previsti dal Decreto, codificando, per ciascuna di queste, principi di comportamento e di controllo diversificati in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.



Il Modello trova piena ed efficace attuazione nella realtà della Società attraverso il collegamento di ciascuna attività "sensibile" con le strutture aziendali tempo per tempo coinvolte e con la gestione dinamica dei processi e della relativa normativa interna di riferimento, che deve basarsi sui principi di comportamento e di controllo enunciati per ciascuna di dette attività.

#### L'approccio seguito:

- consente di valorizzare al meglio il patrimonio conoscitivo della Società in termini di
  politiche, regole e normative interne che indirizzano e governano la formazione e
  l'attuazione delle decisioni della stessa in relazione agli illeciti da prevenire e, più in
  generale, la gestione dei rischi e l'effettuazione dei controlli;
- permette di gestire con criteri univoci le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle aree "sensibili";
- rende più agevole la costante implementazione e l'adeguamento tempestivo dei processi e dell'impianto normativo interno ai mutamenti della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale, assicurando un elevato grado di "dinamicità" del Modello.

In Neva SGR il presidio dei rischi rivenienti dal D.Lgs 231/2001 è pertanto assicurato:

- dal presente documento ("Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"");
- dall'impianto normativo esistente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" delinea in particolare:

- il contesto normativo di riferimento;
- il ruolo e la responsabilità delle strutture coinvolte nell'adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello;
- gli specifici compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- il sistema sanzionatorio;
- le logiche formative;
- le aree "sensibili" in relazione alle fattispecie di illecito di cui al Decreto;
- le attività aziendali nell'ambito delle quali può verificarsi il rischio di commissione degli illeciti presupposto ed i principi di comportamento e le regole di controllo volti a prevenirli (attività "sensibili").

L'impianto normativo della Società, costituito dai "Documenti di Governance" (Statuto, Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo, Regolamenti, Linee Guida di Gruppo, Regole, ecc.), Circolari, Manuale Organizzativo, Funzionigramma, Processi e altri strumenti, regolamenta ai vari livelli l'operatività della Società nelle aree/attività "sensibili" e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del Modello.



L'impianto normativo è contenuto e catalogato, anche con specifico riferimento alle attività "sensibili", in un apposito repository documentale, diffuso tramite la rete Intranet aziendale e costantemente aggiornato a cura della funzione competente in coerenza con l'evolversi dell'operatività.

Pertanto, dall'associazione dei contenuti del Modello con l'impianto normativo aziendale è possibile estrarre, per ciascuna delle attività "sensibili", specifici, puntuali e sempre aggiornati Protocolli che descrivono fasi di attività, strutture coinvolte, principi di controllo e di comportamento, regole operative di processo e che consentono di rendere verificabile e congrua ogni fase di attività.

Nel caso in cui la Sgr dovesse estendere il proprio ambito di operatività, la stessa provvederà ad effettuare un apposito assessment per l'individuazione di eventuali nuove aree e attività sensibili da inserire nel Modello con la relativa descrizione dei processi, dei principi di controllo e dei principi di comportamento.

#### 2.5 I destinatari del Modello

Il Modello e le disposizioni ivi contenute e richiamate devono essere rispettate dagli esponenti aziendali e da tutto il personale di Neva SGR e, in particolare, da parte di coloro che si trovino a svolgere le attività sensibili.

La formazione del personale e l'informazione interna sul contenuto del Modello sono costantemente assicurate con le modalità meglio descritte al successivo Capitolo 6.

Al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il Modello è destinato anche ai soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali) che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione alla Società per la realizzazione delle sue attività. Nei confronti dei medesimi il rispetto del Modello è garantito mediante l'apposizione di una clausola contrattuale – a pena di risoluzione - che impegni il contraente ad attenersi ai principi del Modello e delle Linee Guida Anticorruzione ed a segnalare all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile aziendale Anticorruzione eventuali notizie della commissione di illeciti o della violazione del Modello prevedendosi che la violazione degli impegni o, comunque, eventuali condotte illecite poste in essere in occasione o comunque in relazione all'esecuzione degli incarichi costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. ai fini della risoluzione del contratto.



#### 2.6 Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione che lo approva mediante apposita delibera, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

L'Amministratore Delegato definisce, anche nel suo ruolo di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e di Responsabile in materia ambientale ai sensi del Dlgs. 152/2006, la struttura del Modello da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione con il supporto, per gli ambiti di rispettiva competenza, delle Funzioni interne alla società o affidate in outsourcing all'interno del Gruppo, oltre che della Funzione di Internal Auditing.

#### Efficace attuazione e modificazione del Modello

È cura del Consiglio di Amministrazione (o di soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all'efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo o modificarlo. Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione delega le singole strutture a dare attuazione ai contenuti del Modello ed a curare il costante aggiornamento e l'implementazione della normativa interna e dei processi aziendali, che costituiscono parte integrante del Modello, nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento definiti in relazione ad ogni attività sensibile.

L'efficace e concreta attuazione del Modello è garantita altresì:

- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole Funzioni Aziendali nelle aree sensibili;
- dai responsabili delle varie Funzioni Aziendali della Società o delle funzioni interessate dell'outsourcer Intesa Sanpaolo in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree sensibili e del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendono necessarie.

Specifici ruoli e responsabilità nella gestione del Modello sono inoltre attribuiti alle strutture di seguito indicate.

#### **Funzione di Internal Auditing**

La Funzione di Internal Auditing (svolta in outsourcing da Intesa Sanpaolo) assicura in generale una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose, valutando la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali.



Detta Funzione supporta l'Organismo di Vigilanza nel vigilare sul rispetto e sull'adeguatezza delle regole contenute nel Modello, attivando, a fronte delle eventuali criticità riscontrate nel corso della propria attività, le funzioni di volta in volta competenti per le opportune azioni di mitigazione.

#### **Funzione Compliance e AML**

La Funzione Compliance e AML garantisce, nel tempo, la presenza di regole, procedure e prassi operative che prevengano efficacemente violazioni o infrazioni alle norme vigenti. Inoltre, per il perseguimento delle finalità di cui al Decreto, assicura assistenza e consulenza alle altre strutture aziendali.

Con specifico riferimento ai rischi di responsabilità amministrativa introdotti dal Decreto, la Funzione Compliance e AML supporta l'Organo di Vigilanza nello svolgimento delle sue attività di controllo mediante:

- la definizione e l'aggiornamento del Modello, con la collaborazione della Funzione Pianificazione, Controllo Outsourcing e Coordinamento Operativo, in coerenza all'evoluzione della normativa di riferimento ed alle modifiche della struttura organizzativa aziendale, del Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e del Responsabile in materia ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, per quanto di competenza;
- il monitoraggio, nel tempo, in merito all'efficacia del Modello con riferimento alle regole e principi di comportamento per la prevenzione dei reati sensibili; a tal fine la Funzione:
  - provvede al rilascio di una concordanza preventiva sulle procedure operative interne attinenti ad aree sensibili ex Dlgs 231/2001, anteriormente alla loro emanazione, al fine di valutare la corretta applicazione dei principi di controllo e di comportamento previsti dal Modello; procede altresì, con un approccio risk based, all'effettuazione di specifiche attività di assurance volte a valutare la conformità dei processi ai "protocolli" previsti dal Modello;
  - analizza le risultanze del processo di autovalutazione e attestazione delle Funzioni
     Aziendali interne circa il rispetto dei principi di controllo e comportamento prescritti nel Modello<sup>1</sup>;
- l'esame delle risultanze delle attività svolte dalla Funzione di Internal Auditing merito alle criticità riscontrate nel corso della propria attività di verifica.

Alla Funzione Compliance e AML sono attribuite altresì le attività della "Funzione Antiriciclaggio". Essa, pertanto, provvede a verificare nel continuo che le procedure

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le attestazioni relative alle attività esternalizzate ad Intesa Sanpaolo non vengono richieste in quanto seguono l'analogo iter è previsto in Capogruppo.



aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di etero-regolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio, di finanziamento al terrorismo, di violazione degli embarghi e della normativa armamenti e anticorruzione.

Per il perseguimento delle finalità di cui al Decreto, la Funzione limitatamente alla gestione dei rischi in materia di antiriciclaggio, di finanziamento del terrorismo, di violazione degli embarghi e della normativa armamenti e anticorruzione:

- partecipa alla definizione della struttura del Modello e all'aggiornamento dello stesso;
- promuove le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- riceve e inoltra i report periodici e i flussi informativi previsti dalle "Linee Guida per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi", ivi compresi quelli destinati all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio<sup>2</sup> qualora già nominato<sup>3</sup>;
- cura, in raccordo con la Funzione Pianificazione, Controllo Outsourcing e Coordinamento Operativo e l'outsourcer Intesa Sanpaolo per le attività inerenti alla formazione, la predisposizione di adeguate attività formative, finalizzate a conseguire un aggiornamento su base continuativa dei dipendenti e dei collaboratori.

#### Intesa Sanpaolo - Outsourcer per le attività di Segreteria Societaria

L'outsourcer assicura assistenza con specifico riferimento alle attività dell'Organismo di Vigilanza, tra cui la redazione dei relativi verbali.

#### Funzione Pianificazione, Controllo Outsourcing e Coordinamento Operativo

La Funzione Pianificazione, Controllo Outsourcing e Coordinamento Operativo, al fine di meglio presidiare la coerenza della struttura organizzativa e dei meccanismi di governance rispetto agli obiettivi perseguiti col Modello, ha competenza nelle seguenti attività:

- Supportare agli organi competenti nella redazione del bilancio e delle relazioni di gestione dei fondi gestiti;
- predisporre il budget e svolgere l'attività di controllo di gestione;
- presidiare la gestione spese;
- svolgere il ruolo di referente per la contrattualistica non inerente agli investimenti;
- svolgere il ruolo di referente per le attività esternalizzate, monitoraggio e controllo dei contratti di service;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Figura introdotta ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 1° agosto 2023

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Neva SGR provvederà alla nomina dell'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio entro i termini previsti dal Provvedimento di Banca d'Italia del 1° agosto 2023



- predisporre le proposte di impostazione della struttura organizzativa, definendone missioni, organigrammi e funzioni, al fine di sottoporla all'approvazione dell'Amministratore Delegato e, nei casi previsti, del Consiglio di Amministrazione;
- proporre all'Amministratore Delegato le regole per il disegno, l'ufficializzazione e la gestione dei processi organizzativi, e coordinare l'emanazione e la raccolta di norme e procedure aziendali;
- supportare la progettazione dei processi organizzativi ovvero validare procedure predisposte da altre strutture, garantendone la coerenza con il disegno organizzativo complessivo;
- collaborare con la Funzione Compliance e AML, con il Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, con il Responsabile in materia ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, con la Funzione di Internal Auditing e le altre strutture interessate, ognuna per il proprio ambito di competenza, all'adeguamento del sistema normativo e del Modello (a seguito di modifiche nella normativa applicabile, nell'assetto organizzativo aziendale e/o nelle procedure operative, rilevanti ai fini del Decreto);
- diffondere la normativa interna a tutte le strutture della Società attraverso la rete Intranet aziendale.

#### Intesa Sanpaolo - Outsourcer per le attività in materia di Risorse Umane

- programmare piani di formazione e interventi di sensibilizzazione rivolti a tutti i
  dipendenti sull'importanza di un comportamento conforme alle regole aziendali, sulla
  comprensione dei contenuti del Modello, del Codice Interno di Comportamento di
  Gruppo, del Codice Etico e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo, nonché specifici
  corsi destinati al personale che opera nelle aree sensibili con lo scopo di chiarire in
  dettaglio le criticità, i segnali premonitori di anomalie o irregolarità, le azioni correttive da
  implementare per le operazioni anomale o a rischio;
- presidiare, con il supporto dell'Internal Auditing, il processo sanzionatorio a fronte della
  rilevazione di violazioni del Modello, supportando i competenti Organi per la definizione
  e l'erogazione delle relative sanzioni. Al riguardo, direttamente o per il tramite della
  Funzione Internal Auditing, la struttura fornisce tutte le informazioni emerse su fatti e
  comportamenti all'Organismo di Vigilanza, il quale le analizza al fine di prevenire future
  violazioni, nonché monitorare l'adeguatezza del Modello.

#### Funzioni Aziendali

Alle Funzioni Aziendali è assegnata la responsabilità dell'esecuzione, del buon funzionamento e della efficace applicazione nel tempo dei processi.

Agli specifici fini del Decreto, le Funzioni Aziendali hanno la responsabilità di:



- rivedere, alla luce dei principi di comportamento e di controllo prescritti per la disciplina delle attività sensibili, le prassi ed i processi di propria competenza, al fine di renderli adeguati a prevenire comportamenti illeciti;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali.

In particolare, le Funzioni aziendali nell'ambito dello svolgimento delle attività sensibili devono prestare la massima e costante cura nel verificare l'esistenza e nel porre rimedio ad eventuali carenze di normative o di procedure che potrebbero dar luogo a prevedibili rischi di commissione di "illeciti presupposto" nell'ambito delle attività di propria competenza.

# Datore di Lavoro, Committente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, Responsabile ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006

I soggetti individuati quali Datore di Lavoro e Committente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, Responsabile in materia ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 limitatamente ai rispettivi ambiti di competenza per la gestione dei rischi in materia, di sicurezza e salute sul lavoro, nei cantieri temporanei o mobili e in materia ambientale:

- individuano e valutano l'insorgenza di fattori di rischio dai quali possano derivare la commissioni di illeciti presupposto;
- emanano disposizioni operative e organizzative per la migliore attuazione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
- partecipano alla definizione della struttura del Modello ed all'aggiornamento dello stesso.
   Le attività in oggetto sono poste in essere con il supporto delle competenti strutture di Capogruppo secondo quanto previsto dagli accordi di servizio tempo per tempo contrattualizzati fra le parti.

#### 2.7 Attività oggetto di esternalizzazione

Il modello organizzativo di Neva prevede l'esternalizzazione (di seguito anche "outsourcing") di attività aziendali, o parti di esse, presso Capogruppo e/o terzi fornitori anche esterni al Gruppo.

In particolare, la Società ha stipulato accordi per la prestazione di determinate attività con la Capogruppo, in riferimento ai seguenti ambiti:

- Internal Auditing;
- Risorse Umane: gestione e amministrazione dirigenti e collaborazioni coordinate continuative, amministrazione del personale (non dirigente), relazioni industriali, servizi al personale, consulenza su normativa di legge e di contratto, contenzioso del lavoro, procedimento disciplinare, iniziative manageriali, sviluppo comunità, sistemi di



valutazione, normativa del lavoro, servizi welfare e mobility, assunzioni e stage - attività amministrativa, amministrazione mobilità, gestione del personale, mobilità infragruppo, international mobility and compensation support, global banding;

- Sicurezza sul lavoro, ambiente ed energia consulenza in materia di D.Lgs. n. 81/2008 (inclusa la copertura del ruolo di RSPP, le attività relative al servizio di prevenzione e protezione e la sorveglianza sanitaria), sicurezza sul lavoro e tutela ambientale;
- Organi Collegiali e Affari Societari: adempimenti obbligatori relativi agli organi societari, attività connesse alle Assemblee societarie e attività connesse ai consigli;
- Institutional Affairs And External Communication: consulenza e gestione relativa a comunicazioni istituzionali, immagini, marchi, siti internet, pubblicazioni ufficiali, sponsorizzazioni e omaggi; organizzazione eventi, consulenza e acquisto spazi pubblicitari, gestione e sviluppo dell'attività di marketing communications e gestione rapporti con i media;
- Privacy: consulenza e adempimenti in materia di privacy, presidio della conformità in ambito privacy,
- Legale e contenzioso: consulenza e assistenza legale, gestione controversie giudiziali ed extragiudiziari;
- Tesoreria e finanza di gruppo: accesso ai mercati monetari a BT in euro e altre divise;
- Cybersecurity e Business Continuity Management;
- Risk Management: Operational, Reputational, it & cyber risk;
- Organizzazione e servizi generali;
- Politiche di Sviluppo e Learning: progettazione ed erogazione della formazione, politiche retributive;
- Immobili e logistica: gestione tecnico immobiliare e logistica integrata;
- Acquisti: gestione assicurazioni e sourcing;
- Sistemi informativi: gestione integrata applicativi, posta elettronica e file sharing, desktop management, stampanti multifunzione, MDM Mobile Device Management, fonia fissa e mobile, rete dati e servizi multimediali;
- Comunicazione interna: editoria interna e intranet;
- Cost management: infoprovider;
- Operations: help desk;
- Gestione della sicurezza fisica.

Inoltre, la Società ha stipulato specifici contratti di outsourcing con fornitori esterni al Gruppo Intesa Sanpaolo per lo svolgimento delle seguenti attività:



- i servizi amministrativi e contabili della SGR e dei Fondi gestiti ed il Sistema Informativo di Business (affidati a PREVINET SpA, società specializzata nell'offerta di servizi amministrativi e di soluzioni IT per gli operatori del welfare integrativo, delle assicurazioni e della finanza).
- la funzione di valutazione dei beni dei fondi gestiti (affidata a PWC ADVISORY S.p.A.).

L'affidamento in outsourcing di tali attività è realizzato in conformità alle prescrizioni delle competenti Autorità di Vigilanza ed è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti che consentono a Neva SGR di:

- assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

In particolare, tali contratti prevedono, in conformità alla normativa vigente in materia di esternalizzazioni, apposite clausole contrattuali tra le quali:

- una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- le modalità di erogazione dei servizi;
- gli specifici livelli di servizio;
- i poteri di verifica e controllo spettanti a Neva SGR;
- le modalità di tariffazione dei servizi resi;
- idonei sistemi di reporting;
- adequati presidi a tutela del patrimonio informativo della Sgr;
- l'obbligo dell'outsourcer di operare in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti nonché di esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti anche da parte di terzi ai quali si dovesse rivolgere per lo svolgimento delle attività esternalizzate;
- la facoltà di Neva SGR di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'outsourcer: (i) delle norme legislative e delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza che possano comportare sanzioni a carico del committente; (ii) dell'obbligo di dare esecuzione all'attività nel rispetto dei principi contenuti nel "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" adottato da Neva SGR. nonché del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

La Funzione Pianificazione, Controllo Outsourcing e Coordinamento Operativo della SGR verifica nel continuo, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio, il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'outsourcer.



#### 2.8 Il ruolo della Capogruppo

Ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascuna Società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo in ordine all'adozione ed all'efficace attuazione di un proprio Modello ai sensi del Decreto, Intesa Sanpaolo, nell'esercizio della sua peculiare funzione di Capogruppo, ha il potere di impartire criteri e direttive di carattere generale e di verificare mediante le funzioni Compliance, Internal Auditing e M&A e Partecipazioni di Gruppo, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, la rispondenza dei Modelli delle società appartenenti al Gruppo a tali criteri e direttive.

#### 2.8.1 Principi di indirizzo di Gruppo in materia di Responsabilità amministrativa degli Enti

Allo scopo di uniformare a livello di Gruppo le modalità attraverso cui recepire ed attuare i contenuti del Decreto predisponendo modalità di presidio del rischio adeguate, sono di seguito delineati i principi di indirizzo definiti da Capogruppo, a cui tutte le società di diritto italiano, e quindi anche Neva, devono attenersi, nel rispetto della propria autonomia giuridica e dei principi di corretta gestione societaria.

In particolare, ciascuna società interessata deve:

• adottare il proprio Modello, dopo aver individuato le attività aziendali che presentano un rischio di commissione degli illeciti previsti dal Decreto e le misure più idonee a prevenirne la realizzazione. Nella predisposizione del Modello la Società deve attenersi ai principi e ai contenuti del Modello di Capogruppo salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, dimensione o al tipo di attività esercitata nonché alla struttura societaria, all'organizzazione e/o all'articolazione delle deleghe interne che impongano o suggeriscano l'adozione di misure differenti al fine di perseguire più efficacemente gli obiettivi del Modello, nel rispetto comunque dei predetti principi nonché di quelli espressi nel Codice Etico, nel Codice Interno di Comportamento e nelle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

In presenza di rilevanti difformità rispetto ai principi e ai contenuti del Modello di Capogruppo devono essere trasmesse alla funzione Compliance di Capogruppo le ragioni che le hanno motivate, nonché la bozza finale del Modello prima della sua approvazione da parte degli Organi Sociali.

L'avvenuta adozione del Modello è comunicata dalla Società alla predetta funzione di conformità mediante trasmissione di copia del medesimo e della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Resta fermo che fino all'approvazione del Modello, la Società adotta ogni misura idonea per la prevenzione dei comportamenti illeciti;

 provvedere tempestivamente alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, in linea con le indicazioni fornite dalla Capogruppo in relazione ai soggetti da nominare. L'avvenuta



nomina è comunicata alle funzioni Compliance, M&A e Partecipazioni di Intesa Sanpaolo S.p.A. Nel caso in cui i componenti dell'Organismo di Vigilanza non coincidano con quelli dell'Organo di Controllo della società controllata, dovrà essere fornita - al Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo SpA - specifica informativa nell'ambito della relazione sull'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;

- assicurare il sistematico aggiornamento del Modello in funzione di modifiche normative e
  organizzative, nonché nel caso in cui significative e/o ripetute violazioni delle prescrizioni
  del Modello lo rendessero necessario. Le modifiche normative sono segnalate alla
  Società dalla funzione Compliance di Capogruppo con apposita comunicazione.
  L'avvenuto aggiornamento del Modello è comunicato alla predetta funzione Compliance
  con le modalità sopra illustrate;
- predisporre coordinandosi con le funzioni Personale e Compliance della Capogruppo e con il supporto delle funzioni Formazione e Comunicazione Interna - l'attività di formazione e di comunicazione rivolte indistintamente a tutto il personale nonché interventi specifici di formazione destinati a figure impegnate in attività maggiormente sensibili al Decreto, – tra le quali rilevano eventuali esponenti condivisi con la Capogruppo – con l'obiettivo di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adequata in materia;
- adottare un idoneo presidio dei processi sensibili al Decreto che preveda la loro identificazione, documentazione e pubblicazione all'interno del sistema normativo aziendale. Inoltre, tra i processi sensibili devono essere individuati annualmente, dalla funzione di conformità della società o, qualora non presente, dalla funzione specificamente individuata a presidio della responsabilità amministrativa degli enti, con un approccio risk based, quelli ritenuti a maggior grado di rischiosità in base sia a considerazioni di natura qualitativa rispetto ai reati presupposto sia all'esistenza o meno di specifici presidi a mitigazione del relativo rischio. Per tali processi la Funzione di conformità della Società provvede:
  - al rilascio di una concordanza preventiva sulle procedure operative interne, anteriormente alla loro emanazione, al fine di valutare la corretta applicazione dei principi di controllo e di comportamento previsti dal Modello e la conformità dei processi ai "protocolli" previsti dal Modello stesso;
  - all'effettuazione di specifiche attività di assurance, con approccio risk based, volte a valutare la conformità dei processi ai "protocolli" previsti dal Modello.
- avviare, con cadenza annuale, il processo di autodiagnosi sulle attività svolte al fine di attestare il livello di attuazione del Modello, con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative. L'attivazione del processo



- di autodiagnosi viene effettuato coordinandosi con le funzioni Risk Management e Compliance di Capogruppo;
- fornire alla funzione Compliance di Capogruppo copia delle relazioni periodiche, comprensive anche delle risultanze del processo di autodiagnosi, presentate dalla funzione Compliance e AML all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza della Società provvede inoltre a trasmettere al Comitato per il Controllo sulla Gestione di Capogruppo e all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, per il tramite dell'outsourcer di ISP Gestione Service Segreterie Controllate, la relazione periodica, di norma semestrale, sull'attività svolta presentata al Consiglio di Amministrazione, corredandola con le eventuali osservazioni del Consiglio stesso.

Possono essere inoltre previsti flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo e gli Organismi delle società – anche attraverso incontri formativi su temi di comune interesse – al fine di permettere il coordinamento degli Organismi di Vigilanza del Gruppo e una migliore e più efficace vigilanza sulle misure prevenzionistiche all'interno delle singole entità societarie.

Con riferimento alle attività sopra illustrate le competenti funzioni di Capogruppo forniscono alle società supporto e collaborazione, per quanto di rispettiva competenza, nell'espletamento dei compiti alle stesse spettanti.



#### 3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.)

#### 3.1 Composizione e compiti dell'Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace attuazione, sul funzionamento, sull'osservanza del Modello e di proporne l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficacia nella prevenzione dei reati e degli illeciti, in conformità all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/01, è affidato all'Organismo di Vigilanza, organismo interno all'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le funzioni di Organismo di Vigilanza sono attribuite a Collegio Sindacale per tutto il periodo in cui resta in carica e nella composizione tempo per tempo determinata in applicazione delle regole di sostituzione, integrazione, sospensione e decadenza dei suoi membri proprie dell'Organo.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture della Società e della Capogruppo per l'espletamento dei suoi compiti di vigilanza e controllo ed in primis della funzione Internal Auditing, struttura istituzionalmente dotata di competenze tecniche e risorse, umane e operative, idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti necessari. La funzione Internal Auditing partecipa a tutte le riunioni dell'Organismo.

#### 3.2 Autonomia dell'Organismo

L'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di iniziativa e di controllo sulle attività della Società. Non gli sono attribuiti poteri di gestione.

Al fine di svolgere, in completa indipendenza, le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Organismo stesso.

Affinché i poteri di iniziativa e controllo possano esplicarsi in maniera autonoma nei confronti di tutte le persone sottoposte alle regole contenute nel Modello o da esso richiamate, l'Organismo di Vigilanza può superare il budget previsto e approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente periodo in casi eccezionali di necessità e urgenza, senza alcuna autorizzazione preventiva. In tali ipotesi, l'Organismo dovrà motivare adeguatamente, nei propri verbali, la spesa e la sussistenza dei requisiti di urgenza e necessità, ottenendone una ratifica dal Consiglio di Amministrazione alla successiva adunanza dello stesso.



Il funzionamento interno dell'O.d.V. è disciplinato da un Regolamento delle attività e compiti conferiti (determinazione delle cadenze temporali delle proprie riunioni e controlli, modalità di convocazione e di tenuta delle stesse, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, elezione del proprio Presidente).

#### 3.3 Costituzione, nomina, durata e compensi dell'Organismo di vigilanza

#### 3.3.1 Costituzione e nomina

L'Organismo di Vigilanza è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti; questi ultimi subentrano nell'esercizio delle funzioni nei soli casi previsti dal par. 3.4.2 Cause di sostituzione o decadenza.

L'Assemblea degli Azionisti nomina l'Organismo di Vigilanza, individuando i tre membri effettivi e i due supplenti, tra soggetti esterni in possesso dei requisiti specificati al paragrafo 3.4.

#### 3.3.2 Onorabilità

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza è il Presidente del Collegio Sindacale.

In caso di revoca, di decadenza o di altra causa di cessazione di uno o più componenti, il membro supplente subentra automaticamente dal momento in cui gli viene comunicata dal Presidente la dichiarazione di sospensione o di temporaneo impedimento del membro effettivo e rimaner in carica fino al momento in cui il Presidente gli comunica il venir meno della causa che ha determinato il subentro.

I componenti nominati come sostituti restano in carica fino alla scadenza dell'Organismo di Vigilanza stabilita ai sensi del paragrafo 3.3.3.

#### 3.3.3 Durata

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per la durata stabilita dallo Statuto per i membri del Collegio Sindacale; i membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

#### 3.3.4 Compensi

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza per tutto il periodo in cui resta in carica e nella composizione tempo per tempo determinata in applicazione delle regole di sostituzione, integrazione, sospensione e decadenza dei suoi membri proprie dell'organo fatte salve quelle ipotesi, previste nei paragrafi che seguono, nelle quali l'Organismo di Vigilanza avrà una composizione diversa rispetto a quella del Collegio



Sindacale. Il compenso spettante per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza è stabilito dall'Assemblea degli azionisti in sede di nomina del collegio sindacale; esso è determinato tenuto conto delle funzioni dagli stessi sindaci espletate in veste di componenti dell'Organismo di Vigilanza ed è indicato in modo distinto dal compenso spettante ai componenti in qualità di membri del Collegio Sindacale.

Ai membri, effettivi e supplenti, compete inoltre il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per intervenire alle riunioni.

#### 3.4 Requisiti di eleggibilità, cause di decadenza e sospensione

#### 3.4.1 Professionalità, onorabilità ed indipendenza

Fermi restando i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente, al fine di dotare il Collegio Sindacale di competenze aggiuntive per il migliore svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza ad esso assegnate, almeno uno dei membri effettivi deve essere scelto tra soggetti in possesso di competenze specialistiche derivanti, ad esempio, dall'aver svolto per almeno tre anni attività professionali in materie attinenti al settore nel quale la Società opera e/o dall'avere una adeguata conoscenza dell'organizzazione, dei sistemi dei controlli e dei principali processi aziendali ovvero dell'aver fatto – o di fare – parte di Organismi di Vigilanza.

In aggiunta al possesso dei requisiti sopra richiamati i membri effettivi ed i membri supplenti dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori **requisiti di onorabilità**, secondo i quali non possono essere eletti componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali:

- siano stati condannati, con sentenza divenuta irrevocabile, anche se a pena condizionalmente sospesa, ai sensi dell'art. 163 c.p. fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati tra quelli per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001 o per i reati di cui al R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), o per i delitti fiscali. Per sentenza di condanna si intende anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., fatti salvi gli effetti della declaratoria giudiziale di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma secondo, c.p.p.;
- abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società
  o enti nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la
  sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del
  medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- abbiano subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che determinano la perdita temporanea dei requisiti di idoneità o l'interdizione temporanea allo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari o



società con azioni quotate, ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) o del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.);

L'Organismo di Vigilanza verifica, entro trenta giorni dalla nomina, la sussistenza, in capo ai propri componenti effettivi e supplenti, dei requisiti richiesti, sulla base di una dichiarazione resa dai singoli interessati, comunicando l'esito di tale verifica al Consiglio di Amministrazione.

L'infedele dichiarazione da parte del componente dell'Organismo ne determina l'immediata decadenza da tale funzione.

#### 3.4.2 Cause di decadenza, sospensione e temporaneo impedimento

I componenti effettivi e supplenti dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla loro nomina, **decadono da tale carica**, qualora:

- incorrano nella revoca o decadenza dalla carica di sindaco, anche in conseguenza del venir meno dei requisiti e criteri di idoneità nello svolgimento dell'incarico prescritti dalla legge;
- si accerti che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società o ente nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto.), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- si accerti che siano stati condannati, con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), anche se a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. per uno dei reati tra quelli per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001, o per i reati di cui al R.D. n. 267/1942, o per i delitti fiscali;
- subiscano l'applicazione in via definitiva delle sanzioni amministrative accessorie che
  determinano la perdita temporanea dei requisiti di idoneità o l'interdizione temporanea
  allo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari
  o società con azioni quotate, ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998 o del D. Lgs. n. 385/1993.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate di decadenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, fermi gli eventuali provvedimenti da assumersi ai sensi di legge e di statuto in relazione alla carica di sindaco, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché proceda – nella sua prima riunione successiva all'avvenuta conoscenza - alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. Contestualmente - e



sempre che la decadenza non dipenda dalla cessazione anche della carica di sindaco, nel qual caso opereranno le regole codicistiche di integrazione dell'organo - il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano d'età. In caso di decadenza di un sindaco supplente, in assenza di provvedimenti di sostituzione dell'Assemblea e comunque sino all'emanazione di essi, provvederà alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione.

Costituiscono **cause di sospensione** dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza, oltre a quelle che, ai sensi della vigente normativa, comportano la sospensione dalla carica di Sindaco, le ulteriori di seguito riportate:

- sentenza di condanna, anche non definitiva emessa nei confronti del componente dell'O.d.V. o di altri provvedimenti per i quali, in base alla normativa vigente, è prevista la sospensione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i casi in cui il Consiglio di Amministrazione accerti, dopo la nomina, che un membro dell'Organismo ha rivestito il medesimo ruolo in una società o ente nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti dell'ente commessi durante la loro carica;
- la sentenza di condanna non definitiva, alla quale è equiparata la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche a pena sospesa, per uno dei seguenti reati per i quali è applicabile il D. Lgs 231/2001; reati in materia di crisi d'impresa e di insolvenza<sup>4</sup>; delitti fiscali;
- il rinvio a giudizio per uno dei reati previsti al punto che precede;
- malattia o infortunio o altro giustificato impedimento che si protraggono per oltre tre mesi
  e impediscono al componente dell'O.d.V. di partecipare alle sedute dell'Organismo
  medesimo. Resta fermo che per il caso di malattia, infortunio o giustificato impedimento
  di un componente effettivo di cui al presente punto, il componente supplente subentra
  decorsi tre mesi, esercitando le funzioni connesse all'incarico di componente dell'OdV
  per non più di un trimestre, decorso il quale il Presidente del Consiglio di
  Amministrazione provvede secondo i termini sopra indicati.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, qualora venga comunque a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione dianzi citate, fermi gli eventuali provvedimenti da assumersi ai sensi di legge e di statuto in relazione alla carica di sindaco,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il riferimento è ai reati previsti dal R. D. n. 267/1942 e ai reati previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019), la cui entrata in vigore è stata differita al 1 settembre 2021.



convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché provveda, nella sua prima riunione successiva, a dichiarare la sospensione del soggetto, nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso subentra ad interim il sindaco supplente più anziano di età.

Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può durare oltre sei mesi, trascorsi i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima riunione del Consiglio successiva a tale termine. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Qualora la sospensione riguardi il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, la presidenza è assunta, per tutta la durata della medesima, dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più anziano di età.

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che **impediscano**, **in via temporanea**, ad un componente effettivo dell'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni ovvero di svolgerle con la necessaria indipendenza ed autonomia di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento, e, qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi, la causa da cui il medesimo deriva, astenendosi dal partecipare alle sedute dell'Organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

Costituiscono inoltre cause di temporaneo impedimento la malattia o l'infortunio o altro giustificato impedimento che si protraggano per oltre tre mesi e impediscano di partecipare alle riunioni dell'Organismo.

Nel caso di temporaneo impedimento, subentra automaticamente ed in via temporanea il sindaco supplente più anziano di età. Il membro supplente cessa dalla carica quando viene meno la causa che ha determinato il suo subentro.

Resta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, quando l'impedimento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi per non più di due volte, di addivenire alla revoca del componente per il quale si siano verificate le predette cause di impedimento ed alla sua sostituzione con altro componente effettivo.

#### 3.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, vigila:

- i) sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello e delle disposizioni dallo stesso richiamate nel prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001;
- ii) sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello e delle disposizioni dallo stesso richiamate da parte dei destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei



- comportamenti attuati, attraverso l'analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali;
- iii) sull'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, in conseguenza di accertate e significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di rilevanti mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale della Società, nonché delle novità legislative intervenute in materia, formulando proposte agli Organi Societari competenti per le opportune modifiche o integrazioni;
- iv) sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico del Gruppo Intesa Sanpaolo;
- v) sull'esistenza ed effettività del sistema aziendale di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- vi) sull'attuazione delle attività formative del Personale, di cui al successivo paragrafo 6.2;
- vii)sull'adeguatezza delle procedure e dei canali per la segnalazione interna di condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello e sulla loro idoneità a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni;
- viii) sul rispetto del divieto di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- ix) sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di sanzioni disciplinari, di competenza delle funzioni a ciò deputate, a seguito dell'accertata violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve vigilare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle disposizioni in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo dettate dal D.Lgs. n. 231/2007.

Nel rispetto delle già menzionate prerogative di autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, il funzionamento e l'osservanza del Modello sono assicurate anche attraverso un'attività di costante monitoraggio, pianificazione, programmazione e scambio di flussi informativi con gli organi e le funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha come propri referenti e interlocutori diretti, nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza e controllo, i responsabili delle funzioni di Internal Auditing e di Compliance (di seguito: "i referenti dell'Organismo di Vigilanza").

I referenti dell'Organismo di Vigilanza, ciascuno per quanto di propria competenza – e senza obbligo di previo coordinamento interno tra loro, salvo il caso in cui sia chiesto il



contemporaneo intervento di tutti – assicurano un supporto adeguato, informativo e d'indagine all'Organismo, mettendo a sua disposizione le risorse ritenute necessarie per svolgere le attività richieste.

Il rapporto tra i referenti - come anche del personale da loro individuato e messo a disposizione per specifiche esigenze conoscitive e d'indagine - e l'Organismo è strumentale al miglior esercizio dei compiti specificamente demandati all'Organismo e non ha natura gerarchica, ferma restando l'autonomia dei poteri di controllo dell'Organismo e la sua estraneità alle funzioni gestorie. Restano infatti ferme le attribuzioni, i poteri, i doveri e le linee di riporto organizzativo e funzionale dei referenti dell'Organismo di Vigilanza previste dall'organizzazione interna della Società e dalla normativa rilevante.

I referenti dell'Organismo di Vigilanza hanno l'obbligo di trasmettere tempestivamente all'Organismo tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività che siano rilevanti ai fini del controllo e della vigilanza sul Modello.

Qualora l'Organismo, nello svolgimento delle proprie funzioni, chieda l'esecuzione di un'attività specifica di accertamento, i referenti coinvolti – come i soggetti da essi incaricati - hanno l'obbligo di mantenere il più stretto riserbo in ordine al contenuto della richiesta ricevuta e all'attività d'indagine specificamente richiesta, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa vigente. In ogni caso, rispetto a risultanze di attività d'indagine specificamente richieste dall'Organismo, inerenti a eventi e criticità che impongono anche l'osservanza degli obblighi di informazione e di riporto derivanti dalla normativa rilevante e dalla regolamentazione interna della Società, i referenti dovranno segnalare tale circostanza all'Organismo.

Al fine di presidiare gli ambiti normativi specialistici, l'Organismo di Vigilanza si avvale altresì di tutte le strutture funzionalmente competenti e dei ruoli aziendali istituiti ai sensi delle specifiche normative di settore (Datore di Lavoro, Responsabile di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Medico competente, Responsabile della funzione antiriciclaggio, Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, Responsabile in materia ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006).

Qualora ne ravvisi la necessità, in ragione dell'esigenza di specializzazioni non presenti o comunque quando appaia opportuno, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare operazioni tecniche, indagini e verifiche funzionali allo svolgimento della sua attività di controllo.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie strutture aziendali designate, ha accesso a tutte le attività svolte dalla Società e dagli outsourcer nelle aree a



rischio e alla relativa documentazione, sia presso la sede della Società, sia presso le strutture periferiche della Società e degli outsourcer.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza una visione d'insieme sulla pianificazione delle attività di controllo di secondo livello (conformità e antiriciclaggio) e di terzo livello (revisione interna), le funzioni interessate rendono disponibili all'O.d.V i relativi piani sulle attività di controllo pianificate sulle aree sensibili del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, sulla scorta di tali documenti, valuta l'adeguatezza dei programmi di verifica sulle attività aziendali sensibili ed elabora eventuali ulteriori azioni di rafforzamento dei piani di controllo proposti dalle singole strutture interessate.

L'attività di controllo predisposta e organizzata dalle strutture interne segue appositi protocolli elaborati e costantemente aggiornati in base alle risultanze dell'analisi dei rischi (ossia del processo continuo di identificazione, classificazione e valutazione preventiva dei rischi, sia interni che esterni) e dei controlli interni, da cui discendono i piani delle attività di verifica.

Tali piani di attività tengono conto anche delle eventuali osservazioni e indicazioni ricevute a vario titolo da parte degli Organi Societari.

Le Funzioni di controllo danno periodicamente conto di tale attività all'Organismo di Vigilanza.

Se ritenuto necessario o opportuno, l'O.d.V. può, inoltre, scambiare informazioni con la società di revisione.

L'Organismo può chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e - nei casi di particolare rilevanza - all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio medesimo, specifiche informazioni su temi che ritiene opportuno approfondire per svolgere al meglio i propri compiti di vigilanza sul funzionamento, efficacia e osservanza del Modello.

#### 3.6 Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto .

L'Organismo di Vigilanza, su base almeno semestrale, trasmette al Consiglio di Amministrazione una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, che ha ad oggetto:

- l'attività svolta;
- le risultanze dell'attività svolta;



• gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Dopo l'esame da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza provvede ad inoltrare l'informativa - corredata delle eventuali osservazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione – al Comitato per il Controllo sulla Gestione della Capogruppo, per il tramite della Direzione Centrale Organi Collegiali e Affari Societari di Intesa Sanpaolo S.p.A.

#### 4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

#### 4.1 Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, dei Responsabili delle Funzioni Aziendali, degli Organi Societari, dei soggetti esterni (intendendosi per tali i fornitori, gli agenti i consulenti, i professionisti, i lavoratori autonomi o parasubordinati, i partner commerciali) in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Neva SGR ai sensi del Decreto. Devono essere segnalate senza ritardo le notizie circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, concernenti:

- la commissione, o il sospetto che si sia verificato o si possano verificare, degli illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata;
- l'avvio di procedimenti giudiziari a carico dei destinatari del Modello per reati previsti nel D.Lgs n. 231/01.

Le segnalazioni possono essere effettuate invia ordinaria attraverso il Responsabile della struttura di appartenenza direttamente all'Organismo di Vigilanza, oppure per il tramite della Funzione Internal Auditing, la quale, esperiti i debiti approfondimenti, informa l'Organismo di Vigilanza in merito alle segnalazioni pervenute e lo rendiconta sui fatti al riguardo riscontrati. I soggetti esterni possono inoltrare la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una indagine interna.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

 per il tramite della funzione Internal Auditing, le informazioni concernenti i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo



svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti od Organi Societari o comunque la responsabilità della Società stessa;

per il tramite della Funzione Internal Auditing, l'informativa su fatti, atti, eventi e omissioni
con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto rilevati dalle
funzioni di controllo aziendali nell'ambito delle loro attività e le relative azioni correttive.

Ciascuna struttura aziendale a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

La Funzione di Internal Auditing, in caso di eventi che potrebbero ingenerare gravi responsabilità di Neva SGR ai sensi del D.Lgs. 231/2001, informa tempestivamente il Presidente dell'Organismo di Vigilanza e predispone una specifica relazione che descrive nel dettaglio l'evento stesso, il rischio, il personale coinvolto, i provvedimenti disciplinari in corso e le soluzioni per limitare il ripetersi dell'evento.

# 4.2 Sistemi interni di segnalazione

Oltre che con la modalità ordinaria prevista dal paragrafo precedente, le segnalazioni relative a:

- la commissione, o il sospetto che si sia verificato o si possano verificare degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata;

possono essere effettuate dai soggetti di cui al par. 4.1 e dagli azionisti anche direttamente:

- all'Organismo di Vigilanza, agli indirizzi "Neva SGR S.p.A. Organismo di Vigilanza, Corso di Castelfidardo, 22 - 10128 Torino", oppure "odv@nevasgr.com";
- attraverso gli specifici canali di segnalazione predisposti dalla Società ai sensi del D.Lgs. 24/2023<sup>5</sup> e delle disposizioni che regolamentano specifici settori (TUB, TUF, normativa antiriciclaggio, ecc.) e disciplinati dalle "Regole di Gruppo sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)" a cui si fa rinvio<sup>6</sup> per quanto riguarda gli

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> II D.Lgs 24/2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha disciplinato in modo organico la materia dei sistemi di segnalazione e in particolare ha modificato il D.Lgs. 231/2001 sostituendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 6, che disciplinavano tali sistemi, con un nuovo comma 2-bis che dispone che i modelli di organizzazione e gestione prevedano i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare ai sensi del D.Lgs. 24/2023, di fatto rinviando a quest'ultimo per la relativa disciplina.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>] I riferimenti dei canali interni sono pubblicizzati sia nella intranet aziendale, sia sul sito internet del Gruppo nelle sezioni dedicate



aspetti operativi (individuazione dei canali, soggetti che possono effettuare le segnalazioni <sup>7</sup>).

Le segnalazioni così pervenute, trattate con le modalità e i termini previsti dal D.Lgs. 24/2023, dopo un primo esame, vengono inviate alla funzione competente - individuata in base alla fattispecie evidenziata - ai fini dell'avvio dei necessari accertamenti e della successiva rendicontazione all'Organismo di Vigilanza<sup>8</sup>.

# 4.3 Misure di protezione e divieto di ritorsione

Neva SGR garantisce i segnalanti<sup>9</sup>, qualunque sia il canale utilizzato, da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge. Tali misure sono estese anche alle persone collegate (es. parenti del segnalante che hanno rapporti lavorativi con la società e 'facilitatori').

Il sistema disciplinare previsto dal Decreto, in attuazione del quale sono stabilite le sanzioni indicate nel Capitolo 5 che segue, si applica anche a chi:

- viola gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante o i divieti di atti discriminatori o ritorsivi;
- effettua con dolo o colpa grave segnalazioni di fatti che risultino infondati.

#### 4.4 Flussi informativi periodici

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie responsabilità di controllo anche mediante l'analisi di sistematici flussi informativi periodici trasmessi dalle funzioni che svolgono attività di controllo di primo livello (Funzioni Aziendali), dalla Funzione Compliance e AML dalla Funzione di Internal Auditing, dalla Funzione Pianificazione, Controllo Outsourcing e

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> In base a quanto previsto D.Lgs 24/2023, le segnalazioni possono essere effettuate da: lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso il Gruppo, titolari di un rapporto di collaborazione professionale di cui all'articolo 409 c.p.c. (es. rapporto di agenzia) e all'art. 2 D.Lgs. 81/15 (collaborazioni organizzate dal committente), lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso il Gruppo, liberi professionisti e i consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso il Gruppo, volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), gli azionisti (persone fisiche), le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>] Per le segnalazioni indirizzate direttamente all'Organismo di Vigilanza: (i) il primo esame è finalizzato a valutarne la rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 e viene condotto dall'Organismo di Vigilanza con il supporto, ove necessario, delle competenti funzioni della Società (ii) la rendicontazione riguarda le sole segnalazioni risultate rilevanti. Per le modalità di gestione e rendicontazione delle segnalazioni pervenute attraverso gli specifici canali predisposti dalla Società ai sensi del D.Lgs. 24/2023, si rinvia a quanto previsto dalle citate "Regole di Gruppo sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> In base a quanto previsto D.Lgs 24/2023 le tutele sono riconosciute anche ai seguenti soggetti: (i) facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata), (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, (iii) colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, (iv) enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.



Coordinamento Operativo, dal Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e dal Delegato Ambientale.

# 4.4.1 Flussi informativi provenienti dalle Funzioni Aziendali

Con cadenza annuale i responsabili delle Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività "sensibili" ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, mediante un processo di autodiagnosi complessivo sull'attività svolta, attestano il livello di attuazione del Modello con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative.

Attraverso questa formale attività di autovalutazione, evidenziano le eventuali criticità nei processi gestiti, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello o più in generale dall'impianto normativo, l'adeguatezza della medesima regolamentazione, con l'evidenziazione delle azioni e delle iniziative adottate o al piano per la soluzione.

Le attestazioni delle Funzioni Aziendali sono inviate con cadenza annuale alla Funzione Compliance e AML, la quale archivierà la documentazione, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per il quale produrrà una relazione con le risultanze.

La metodologia sull'esecuzione del processo di autodiagnosi, che rientra nel più generale processo di Operational Risk Management della Società segue le linee guida e gli strumenti resi disponibili da Intesa Sanpaolo.

# 4.4.2 Flussi informativi della Funzione Compliance e AML

I flussi di rendicontazione della Funzione Compliance e AML verso l'Organismo di Vigilanza consistono in relazioni annuali, con le quali viene comunicato l'esito dell'attività svolta in relazione all'adeguatezza ed al funzionamento del Modello, alle variazioni intervenute nei processi e nelle procedure sottoposti all'esame della Funzione (avvalendosi, a tal fine della collaborazione della Funzione Pianificazione, Controllo Outsourcing e Coordinamento Operativo) nonché agli interventi correttivi e migliorativi pianificati (inclusi quelli formativi) ed al loro stato di realizzazione. Tale flusso informativo contiene altresì indicazioni sulle attività svolte dalla struttura in qualità di funzione Antiriciclaggio, sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale; come previsto dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo all'Organismo di Vigilanza viene altresì trasmessa copia della Relazione di Compliance redatta ai sensi della normativa vigente nel cui ambito viene resa anche l'informativa in materia di presidio del rischio di corruzione.

# 4.4.3 Flussi informativi della Funzione di Internal Auditing

Il flusso di rendicontazione della Funzione di Internal Auditing verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni semestrali e annuali, con le quali quest'ultimo è informato sulle verifiche svolte e sugli ulteriori interventi di controllo in programma nel semestre



successivo, in linea con il Piano Annuale di Auditing. Nell'ambito di tale rendicontazione è data evidenza di sintesi delle segnalazioni i cui approfondimenti hanno evidenziato tematiche sensibili ai fini del D.Lgs. n. 231/01.

Viene inoltre fornita evidenza dell'esito delle verifiche svolte sull'esternalizzazione al di fuori del Gruppo delle funzioni operative importanti o essenziali (cd. FOI o FEI).

Laddove ne ravvisi la necessità, l'Organismo di Vigilanza richiede alla Funzione di Internal Auditing copia dei report di dettaglio per i punti specifici che ritiene di voler meglio approfondire.

## 4.4.4 Flussi informativi provenienti dalla funzione Risk Management

I flussi di rendicontazione periodici della funzione Risk Management verso l'Organismo di vigilanza consistono nella relazione annuale della funzione di gestione del rischio, redatta ai sensi della regolamentazione attuativa della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (Direttiva 2011/61/UE) che riepiloga le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e gli interventi da adottare per la loro rimozione.

# 4.4.5 Flussi informativi del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08

Il flusso di rendicontazione del Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni con cadenza almeno annuale con le quali viene comunicato l'esito della attività svolta in relazione alla organizzazione ed al controllo effettuato sul sistema di gestione aziendale della salute e sicurezza.

#### 4.4.6 Flussi informativi da parte del Committente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008

Di norma presso Neva SGR non si verifica la situazione di Committente ai sensi degli artt. 88 e segg. del D.Lgs 81/2008. Qualora dovesse presentarsi tale eventualità, verrà prodotto un flusso di rendicontazione verso l'Organismo di Vigilanza relativo alla organizzazione ed ai controlli effettuati sul sistema di gestione aziendale della salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

#### 4.4.7 Flussi informativi da parte del Responsabile ambientale

Il flusso di rendicontazione del Responsabile in materia ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 verso l'Organismo di vigilanza è incentrato su relazioni con cadenza annuale sul rispetto delle disposizioni previste dalla normativa ambientale e il presidio dell'evoluzione normativa nonché l'esito della attività svolta in relazione alla organizzazione ed al controllo effettuato sul sistema di gestione ambientale.



# 4.4.8 Flussi informativi da parte della Funzione Pianificazione, Controllo Outsourcing e Coordinamento Operativo

Il flusso di rendicontazione della Funzione Pianificazione, Controllo Outsourcing e Coordinamento Operativo consiste in un'informativa periodica concernente:

- le principali variazioni intervenute nella struttura organizzativa, la loro rilevanza ex D.Lgs. 231/2001, nonché lo stato di allineamento del sistema dei poteri (facoltà, deleghe e poteri);
- il riepilogo delle spese amministrative (trimestrale) effettuate dalla Società, nel quale sono inoltre evidenziati eventuali scostamenti rispetto a quanto pianificato a budget per il periodo.

La rendicontazione sopra indicata viene fornita all'OdV nella sua veste di Collegio Sindacale in occasione della presentazione al Consiglio di Amministrazione.

#### 4.4.9 Ulteriori flussi informativi

Per le attività inerenti la gestione delle risorse umane, l'outsourcer Intesa Sanpaolo, predispone con cadenza almeno annuale un'informativa concernente eventuali provvedimenti disciplinari comminati al personale dipendente nel periodo di riferimento (da inviare entro il primo semestre dell'anno successivo) con particolare evidenza degli eventi collegati direttamente o indirettamente a segnalazioni di condotte illecite previste dal Decreto ovvero violazioni del Modello.

## 5 IL SISTEMA SANZIONATORIO

# 5.1 Principi generali

L'efficacia del Modello è assicurata - oltre che dall'elaborazione di meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione degli illeciti penali ed amministrativi per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001 - dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell'osservanza delle condotte prescritte.

I comportamenti del personale di Neva SGR (compreso quello assunto e/o operante all'estero) e dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali) non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello - ivi compreso il Codice Etico, il Codice Interno di Comportamento di Gruppo, le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo, le procedure e norme interne che fanno parte integrante del Modello - costituiscono illecito contrattuale.

Su tale presupposto, la Società adotterà nei confronti:



- del personale dipendente assunto con contratto regolato dal diritto italiano e dai contratti collettivi nazionali di settore, il sistema sanzionatorio stabilito dal Codice disciplinare e dalle leggi e norme contrattuali di riferimento
- del personale dipendente assunto all'estero con contratto locale, il sistema sanzionatorio stabilito dalle leggi, dalle norme e dalle disposizioni contrattuali che disciplinano lo specifico rapporto di lavoro;
- dei soggetti esterni, il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia.

L'attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle funzioni di controllo aziendale, dalla Funzione di Internal Auditing e/o dall'Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti sono affidati, nell'ambito delle competenze alla stessa attribuite, all'outsourcer Intesa Sanpaolo, che supporta l'Amministratore Delegato per la definizione e l'erogazione delle sanzioni. Gli interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni sono affidati alla funzione che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il fornitore.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale riceve dalle strutture interessate (outsourcer Intesa Sanpaolo per le attività di gestione delle risorse umane, Internal Auditing o l'Amministratore Delegato) un'informativa sugli eventuali provvedimenti disciplinari comminati al personale dipendente nel periodo di riferimento.

Si riporta di seguito il sistema sanzionatorio previsto per i dipendenti (aree professionali, quadri direttivi e dirigenti) con contratto di lavoro regolato dal diritto italiano.



# 5.2 Personale appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi

Il sistema sanzionatorio previsto per le aree professionali e i quadri direttivi prevede le seguenti casistiche:

- provvedimento del rimprovero verbale che si applica in caso di lieve inosservanza dei
  principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di
  violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di
  adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non
  adeguato alle prescrizioni del Modello, correlandosi detto comportamento ad una "lieve
  inosservanza delle norme contrattuali o delle regole aziendali o delle direttive ed
  istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori" ai sensi di quanto già previsto al punto
  a) del Codice disciplinare vigente;
- il provvedimento del rimprovero scritto che si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, correlandosi detto comportamento ad una "inosservanza non grave delle norme contrattuali, delle regole aziendali o delle direttive o istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori" ai sensi di quanto previsto al punto b) del Codice disciplinare vigente;
- il provvedimento della sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni che si applicano in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva, correlandosi detto comportamento ad una "inosservanza ripetuta o di una certa gravità delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori" ai sensi di quanto previsto al punto c) del Codice disciplinare vigente;
- il provvedimento del licenziamento per giustificato motivo che si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, correlandosi detto comportamento ad una "violazione (. . .) tale da configurare (. . .) un inadempimento



"notevole" degli obblighi relativi" ai sensi di quanto previsto al punto d) del Codice disciplinare vigente;

• il provvedimento del licenziamento per giusta causa si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria, correlandosi detto comportamento ad una "mancanza di gravità tale (o per dolosità del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura) da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso" ai sensi di quanto previsto alla lettera e) del Codice disciplinare vigente.

# 5.3 Personale dirigente

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili i provvedimenti di seguito indicati, tenuto altresì conto della gravità della/e violazione/i e della eventuale loro reiterazione. Anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra la Società e il lavoratore con la qualifica di dirigente, sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali si procederà con il licenziamento con preavviso e il licenziamento per giusta causa che, comunque, andranno applicati nei casi di massima gravità della violazione commessa.

Considerato che detti provvedimenti comportano la risoluzione del rapporto di lavoro, l'Azienda, in attuazione del principio legale della gradualità della sanzione, si riserva la facoltà, per le infrazioni meno gravi di applicare la misura del rimprovero scritto - in caso di semplice inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello – ovvero l'altra della sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni - in caso di inadempimento colposo di una certa rilevanza (anche se dipendente da recidiva) ovvero condotta colposa inadempiente ai principi e alle regole di comportamento previsti dal presente Modello.



#### 5.4 Personale assunto con contratto estero

Per il personale assunto con contratto estero il sistema sanzionatorio è quello previsto dalle specifiche normative locali di riferimento.

# 5.5 Soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Società che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

# 5.6 Componenti del Consiglio di Amministrazione

In caso di violazione del Modello da parte di soggetti che ricoprono la funzione di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad adottare le iniziative ritenute opportune in proporzione alla gravità delle infrazioni, nel rispetto della normativa vigente.

# 6 COMUNICAZIONE INTERNA E FORMAZIONE

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte della Società formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi del personale una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello adottato nelle sue diverse componenti (gli strumenti aziendali presupposto del Modello, le finalità del medesimo, la sua struttura e i suoi elementi fondamentali, il sistema dei poteri e delle deleghe, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi verso quest'ultimo, le tutele previste per chi segnala fatti illeciti, ecc.). Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun collaboratore.

Con questa consapevolezza le attività di formazione e comunicazione interna - rivolte a tutto il personale - hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli



assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

#### 6.1 Comunicazione interna

I neo assunti ricevono, all'atto dell'assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del Modello, del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo. La sottoscrizione di un'apposita dichiarazione attesta la consegna dei documenti, l'integrale conoscenza dei medesimi e l'impegno ad osservare le relative prescrizioni.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società è pubblicato e reso disponibile per la consultazione nella intranet aziendale; inoltre, nella intranet di Gruppo sono pubblicati il Codice Etico, il Codice Interno di Comportamento di Gruppo e le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo, fatti propri da Neva.

I documenti pubblicati sono costantemente aggiornati in relazione alle modifiche che via via intervengono nell'ambito della normativa di legge e del Modello, i cui periodici aggiornamenti sono comunicati a tutto il personale dipendente.

L'attività di comunicazione interna a supporto del Decreto e del Modello si avvale di una pluralità di strumenti.

Il sito Notizie Interne di Intranet e la Web Tv di Intesa Sanpaolo, quest'ultima nelle modalità Live e On Demand, sono gli strumenti in grado di informare in tempo reale il personale delle novità intervenute; la Web Tv, in particolare, che con apposite trasmissioni (*clip*), contenente anche interviste ai vari Responsabili, è uno strumento in grado di proporre adeguati momenti di approfondimento sulle normative in materia, sulle attività "sensibili", sugli interventi formativi, ecc. L'house organ di Gruppo e la pubblicazione di materiale di comunicazione di tipo divulgativo (ad es. vademecum/quaderni monografici) sono gli strumenti destinati ad ospitare periodici articoli di approfondimento redatti anche con il contributo di esperti, nonché contributi sul Decreto il cui obiettivo è quello di favorire la diffusione ed il consolidamento della conoscenza in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

In sintesi, l'insieme degli strumenti citati, unitamente alle circolari interne, garantisce a tutto il personale una informazione completa e tempestiva.

#### 6.2 Formazione

Le attività formative hanno l'obiettivo di far conoscere il Decreto, il Modello e, in particolare, di sostenere adequatamente coloro che sono coinvolti nelle attività "sensibili".



Per garantirne l'efficacia esse sono erogate tenendo conto delle molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento; in particolare:

- i target (i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo);
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione (formazione live, digitali);
- i tempi di erogazione e di realizzazione (la preparazione e la durata degli interventi);
- l'impegno richiesto al target (i tempi di fruizione);
- le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento (promozione, supporto dei Capi).

Le attività di formazione prevedono:

- formazione digitale destinata a tutto il personale;
- specifiche iniziative formative per le persone che lavorano nelle strutture in cui maggiore
  è il rischio di comportamenti illeciti (in particolare, quelle che operano a stretto contatto
  con la pubblica amministrazione, nell'ambito delle Funzioni Acquisti, Finanza, ecc.);
- altri strumenti formativi di approfondimento da impiegare attraverso la piattaforma della formazione.

La piattaforma, accessibile a tutti i dipendenti, consente a ciascun partecipante di consultare i contenuti formativi di base sul Decreto 231/2001, oltre ad eventuali aggiornamenti legislativi, e verificare il proprio livello di apprendimento attraverso un test finale.

La formazione specifica interviene, laddove necessario, a completamento della fruizione degli oggetti digitali destinati a tutto il personale e ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei reati, delle fattispecie configurabili, dei presidi specifici relativi alle aree di competenza degli operatori, e di richiamare alla corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. La metodologia didattica è fortemente interattiva e si avvale di case studies.

I contenuti formativi digitali e degli interventi specifici sono aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa esterna e del Modello. Se intervengono modifiche rilevanti (ad es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

La fruizione delle varie iniziative di formazione è obbligatoria per tutto il personale cui le iniziative stesse sono dirette ed è monitorata a cura della competente funzione Risorse Umane dell'outsourcer, con la collaborazione dei Responsabili ai vari livelli delle strutture di appartenenza che devono farsi garanti, in particolare, della fruizione delle iniziative di formazione "a distanza" da parte dei loro collaboratori.



La Funzione Pianificazione, Controllo Outsourcing e Coordinamento Operativo ha cura di raccogliere i dati relativi alla partecipazione del personale ai vari programmi e di archiviarli, rendendoli disponibili alle funzioni interessate.

L'Organismo di Vigilanza verifica, anche attraverso i flussi informativi provenienti dalla Funzione Compliance e AML, lo stato di attuazione delle attività formative ed ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza, da parte del personale, del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.



# 7 GLI ILLECITI PRESUPPOSTO - AREE, ATTIVITÀ E RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

#### 7.1 Individuazione delle aree sensibili

L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Sono state pertanto analizzate, come illustrato al paragrafo 2.4, le fattispecie di illeciti presupposto per le quali si applica il Decreto; con riferimento a ciascuna categoria dei medesimi sono state identificate nella Società le aree aziendali nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna di tali aree si sono quindi individuate le singole attività sensibili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Il Modello trova poi piena attuazione nella realtà dell'azienda attraverso il collegamento di ciascuna area e attività "sensibile" con le strutture aziendali coinvolte e con la gestione dinamica dei processi e della relativa normativa di riferimento.

Sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello riguardano in via generale:

- Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Area sensibile concernente i reati societari;
- Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio;
- Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona ed i reati in materia di frodi sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa:
- Area sensibile concernente i reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato;
- Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- Area sensibile concernente i reati informatici;
- Area sensibile concernente i reati contro l'industria ed il commercio ed i reati in materia di violazione del diritto d'autore e doganali;
- Area sensibile concernente i reati ambientali;
- Area sensibile concernente i reati tributari.



#### 7.2 Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione

## 7.2.1 Fattispecie di reato

Gli artt. 24 e 25 del Decreto contemplano una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Codice penale accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La costante attenzione del legislatore al contrasto della corruzione ha portato a ripetuti interventi in detta materia e nel corso del tempo sono state inasprite le pene e introdotti o, modificati alcuni reati, tra i quali il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità", la cui condotta in precedenza era ricompresa nel reato di "Concussione", e il reato di "Traffico di influenze illecite". Sono stati anche previsti i reati di "Corruzione tra privati", e di "Istigazione alla corruzione tra privati", descritti nel Capitolo 7.4, che, pur essendo un reati societari, si collocano nel più ampio ambito delle misure di repressione dei fenomeni corruttivi che possono compromettere la leale concorrenza e il buon funzionamento del sistema economico in genere. Sono stati altresì aggiunti ulteriori reati posti a tutela delle pubbliche finanze, italiane e dell'Unione Europea, (di seguito anche UE) tra cui i reati di "Peculato" e di "Abuso d'ufficio".

Agli effetti della legge penale si considera Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestantesi mediante atti autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all'operatività della Società si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; (iii) gli Enti Pubblici non economici (INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT).

Tra le fattispecie penali qui considerate, i reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, nonché i reati di "Corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie, e i reati di peculato e di abuso d'ufficio presuppongono il coinvolgimento necessario di un soggetto privato e di un pubblico agente, vale a dire di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "Pubblico Ufficiale" e/o di "Incaricato di Pubblico Servizio", nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p..

In sintesi, può dirsi che la distinzione tra le due figure è, in molti casi, controversa e labile e che la stessa è definita dalle predette norme secondo criteri basati sulla funzione oggettivamente svolta dai soggetti in questione.



La qualifica di Pubblico Ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'esercizio di una pubblica funzione amministrativa solitamente è riconosciuto sussistere in capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico o comunque lo rappresentano di fronte ai terzi, nonché a coloro che sono muniti di poteri autoritativi o certificativi<sup>10</sup>.

A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Pubblico Ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, curatore fallimentare, esattore o dirigente di aziende municipalizzate anche se in forma di S.p.A, assistente universitario, portalettere, funzionario degli uffici periferici dell'ACI, consiglieri comunali, geometra tecnico comunale, insegnanti delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendenti dell'INPS, medico convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale, tabaccaio che riscuote le tasse automobilistiche.

La qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d'ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del Pubblico Ufficiale.

A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio: esattori dell'Enel, letturisti dei contatori di gas, energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori.

Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto delle qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di impiego con un Ente pubblico: la pubblica funzione od il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato<sup>11</sup>.

Pertanto, i dipendenti ed esponenti della Società che, nell'esercizio delle predette attività di rilevanza pubblica, pongono in essere le condotte tipiche dei pubblici agenti descritte nei reati di "Corruzione contro la Pubblica Amministrazione", concussione, e induzione indebita a dare o promettere utilità, sono puniti come tali e può inoltre scattare la responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/01.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano *non paritetico* rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n.181). I poteri certificativi comprendono tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> In particolare le attività concernenti la distribuzione di titoli del debito pubblico, la riscossione delle imposte, i servizi di tesoreria per conto di un Ente Pubblico, i crediti di scopo legale, i crediti speciali o agevolati, possono assumere, secondo la giurisprudenza, una connotazione di rilevanza pubblicistica tale da far riconoscere anche in capo ai dipendenti ed esponenti bancari, nell'espletamento di dette attività, la qualifica di pubblico agente, quantomeno come Incaricato di Pubblico Servizio.



La responsabilità degli esponenti e dei dipendenti, nonché dell'ente, può altresì conseguire qualora essi tengano nei confronti di pubblici agenti le condotte tipiche dei soggetti privati descritte nei predetti reati.

Deve porsi particolare attenzione al fatto che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del soggetto privato – sia esso corruttore, istigatore o indotto a dare o promettere utilità - è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri, Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, Assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Si illustrano sinteticamente qui di seguito le fattispecie delittuose previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto<sup>12</sup>.

## Peculato (art. 314, comma 1, e art. 316 c.p.)

Il reato è commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o di beni mobili altrui di cui abbia per ragione di servizio il possesso o la disponibilità, oppure che riceve o trattiene indebitamente per sé o per terzi denaro o altra utilità, percepiti approfittando dell'errore altrui.

Tali condotte comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 solo se i fatti offendano gli interessi finanziari dell'UE.

Si tratta di illeciti contestabili in situazioni in cui non ricorrano gli elementi di altri reati, quali ad esempio quello di truffa ai danni dell'UE.

Nell'operatività bancaria il reato potrebbe essere integrato dal dipendente che si appropri, direttamente o in concorso con altri soggetti, anche a vantaggio della Società, di somme riscosse da o destinate a clienti, in occasione dello svolgimento di attività di natura pubblicistica, ad esempio nel settore dei finanziamenti pubblici con fondi UE.

#### Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

La norma punisce qualsiasi condotta relativa alle funzioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che non ricada in specifiche fattispecie penali più gravi, ma che comunque sia connotata dall'intenzione di procurare a sé o ad altri un vantaggio

<sup>12</sup> Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 sono stati modificati dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 75/2020 che, a far tempo dal 30 luglio 2020, ha introdotto i nuovi reati presupposto di peculato, di abuso d'ufficio, di frode nelle pubbliche forniture, di indebita percezione di erogazioni del FEA, di truffa e di frode informatica ai danni dell'UE.



patrimoniale ingiusto o arrecare ad altri un danno ingiusto. La condotta deve essere caratterizzata da:

- violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità nelle decisioni;
- presenza di conflitto con un interesse proprio o di un prossimo congiunto o di altre situazioni che per legge impongano di astenersi dal compimento dell'atto.

Tali condotte comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 solo se i fatti offendano gli interessi finanziari dell'UE.

Nell'operatività bancaria le fattispecie potrebbero ricorrere in occasione dello svolgimento di attività di natura pubblicistica, ad esempio nel settore dei finanziamenti pubblici con fondi UE oppure in concorso con un pubblico ufficiale che assuma un provvedimento non dovuto a favore della Società, su richiesta di suoi esponenti consapevoli di non averne diritto, pur in assenza di promesse o dazioni, che altrimenti configurerebbero i reati di corruzione.

# Malversazione di erogazioni Pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto in modo lecito finanziamenti, sovvenzioni o contributi, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato italiano o di altro ente pubblico delle Comunità Europee per la realizzazione di opere o attività di interesse pubblico, non si proceda all'utilizzo delle somme per le finalità per cui sono state concesse. Nell'ambito dell'operatività della Società, il reato in oggetto potrà verificarsi sia nell'ipotesi in cui le sovvenzioni siano erogate a favore della Società perché ne fruisca direttamente, sia nell'ipotesi in cui la Società intervenga in concorso con il cliente nel processo di erogazione a favore dei privati destinatari autori del distoglimento dalle finalità pubbliche prestabilite e in concorso con i medesimi.

#### Indebita percezione di erogazioni Pubbliche (art. 316-ter c.p.)

La fattispecie criminosa si realizza nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'UE. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. La condotta è punita più severamente se lede interessi finanziari dell'UE e il danno o il profitto superano € 100 mila.



Anche tale reato può verificarsi sia per le erogazioni di cui benefici la Società che per quelle in cui la Società intervenga come tramite a favore di clienti autori delle false attestazioni o delle omissioni in concorso con i medesimi.

# Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

# Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)<sup>13</sup>

Il primo reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. Il reato, seppur con un'attenuazione di pena, è integrato anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata. Trattandosi di reato di pericolo si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara.

La seconda fattispecie punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. Tale reato riguarda la fase di indizione della gara e, precisamente, quella di approvazione del bando, e punisce il comportamento di coloro che, con la collusione dell'appaltante, cercano di far redigere bandi di gara che contengano requisiti talmente stringenti da predeterminare la platea dei potenziali concorrenti (c.d. "bandi-fotografia").

#### Indebita percezione di erogazioni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. n. 898/1986)

Tale disposizione punisce chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie falsi ottiene per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni o erogazioni in genere a carico, anche solo in parte, al Fondo europeo agricolo di garanzia o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. A tali erogazioni sono assimilate le quote nazionali complementari rispetto a quelle erogate dai predetti Fondi nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa UE in materia.

Quando la condotta non consista nella sola falsità delle informazioni, ma sia caratterizzata da artifici o raggiri di effettiva portata decettiva ricorre il più grave reato di truffa ai danni dello Stato.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Tali reati presupposto sono stati introdotti dall'art. 6 *ter* c. 2 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 convertito nella L. 137/2023, pubblicata in G.U. il 9 ottobre 2023, mediante la modifica all'art. 24 c.1 del D. Lgs. 231/2001.



### Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Commette il reato chiunque nell'esecuzione di contratti di fornitura con lo Stato, con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità non adempia ai propri obblighi, facendo ricorso ad artifici o raggiri tali da ingannare la controparte sul contenuto della propria prestazione, facendo mancare in tutto o in parte cose o opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un servizio pubblico.

La pena è aumentata se la fornitura concerne sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni, all'armamento o equipaggiamento delle forze armate, o ad ovviare a un comune pericolo o a un pubblico infortunio.

### Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si ottenga un ingiusto profitto ponendo in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad altro Ente Pubblico, oppure all'UE.

Il reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

#### Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni da parte dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'UE.

Gli elementi caratterizzanti il reato in esame sono: rispetto al reato di truffa generica (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), l'oggetto materiale specifico, che per la presente fattispecie consiste nell'ottenimento di erogazioni pubbliche comunque denominate; rispetto al reato di indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.), la necessità dell'ulteriore elemento della attivazione di artifici o raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogante.

# Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie di frode informatica consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o nell'intervenire senza diritto sui dati o programmi in essi contenuti, ottenendo un ingiusto profitto. Essa assume rilievo ai fini del D. Lgs. 231/01, soltanto nel caso in cui sia perpetrata ai danni dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'UE. Tenuto conto delle caratteristiche proprie dell'attività della Società, tale reato tende a non configurarsi.



# Concussione (art. 317 c.p.)

Parte attiva del reato di concussione può essere il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere a lui o a un terzo denaro o altre utilità non dovutegli.

La costrizione si attua mediante violenza o minaccia di un danno ingiusto (ad es.: rifiuto di compiere un atto dovuto se non contro compenso), con modalità tali da non lasciare libertà di scelta alla persona che la subisce, la quale è considerata vittima del reato e quindi esente da pena.

Come esplicitato in premessa, in relazione alle attività svolte, gli esponenti aziendali e i dipendenti di Neva non possono essere qualificati come "Pubblico Ufficiale" o Incaricato di Pubblico Servizio, pertanto, il reato in questione potrebbe essere commesso nel caso in cui il soggetto apicale o il subordinato mettesse in atto una condotta estorsiva in concorso con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti di un terzo<sup>14</sup>.

### Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Il reato punisce la condotta dell'Incaricato di Pubblico Servizio o del Pubblico Ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altre utilità non dovutegli.

Si tratta di fattispecie diversa da quella di concussione: le pressioni e richieste del pubblico agente non sono tali da esercitare la violenza morale tipica dell'estorsione, ma assumono forme di mero condizionamento della volontà della controparte, quali prospettazioni di possibili conseguenze sfavorevoli o difficoltà, ostruzionismi, ecc. È punita anche la condotta della persona che cede all'induzione, corrispondendo o promettendo l'indebita utilità per evitare un danno o conseguire un vantaggio illecito. Tale condotta è punita più severamente se lede interessi finanziari dell'UE e il danno o il profitto superano € 100 mila. Come esplicitato in premessa, in relazione alle attività svolte, gli esponenti aziendali e i dipendenti di Neva non possono essere qualificati come "Pubblico Ufficiale" o "Incaricato di pubblico servizio", pertanto, la responsabilità in capo alla Società a titolo di induzione indebita è configurabile, sempre che sussista l'interesse o vantaggio dell'ente, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale o da un subordinato secondo una delle seguenti forme alternative:

 condotta induttiva posta in essere in concorso con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti di un terzo<sup>15</sup>;

<sup>14</sup> La responsabilità dell'ente può pertanto configurarsi, sempre che sussista l'interesse e vantaggio di quest'ultimo, qualora al momento della commissione del fatto il soggetto apicale o il soggetto subordinato era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della qualifica assunta dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> La responsabilità dell'ente può pertanto configurarsi qualora al momento della commissione del fatto il soggetto apicale o il soggetto subordinato era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della qualifica assunta dal Pubblico Ufficiale.



• accettazione delle condotte induttive provenienti da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio.

#### Corruzione

L'elemento comune a tutte le varie fattispecie del reato di corruzione contro la Pubblica Amministrazione consiste nell'accordo fra un pubblico agente (Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio) e un soggetto privato.

L'accordo corruttivo presuppone che le controparti agiscano in posizione paritaria fra di loro, e non ha rilevanza il fatto che l'iniziativa provenga dall'una o dall'altra parte, diversamente da quanto avviene nei reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, che invece richiedono che il soggetto rivestente la qualifica pubblica paventando l'abuso dei propri poteri, faccia valere la propria posizione di superiorità, alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione. Peraltro, può risultare difficile distinguere nella pratica quando ricorra una fattispecie di corruzione piuttosto che un reato di induzione indebita; la distinzione rileva innanzitutto per la determinazione della pena con la quale è punito il soggetto privato, che è più lieve nel reato di induzione indebita.

Nel fatto della corruzione si ravvisano due distinti reati: l'uno commesso dal soggetto corrotto, rivestente la qualifica pubblica (c.d. corruzione passiva), l'altro commesso dal corruttore (c.d. corruzione attiva), che - in forza della disposizione di cui all'art. 321 c.p. - è punito con le stesse pene previste per il corrotto. La responsabilità della Società per reato commesso dai soggetti apicali o dai subordinati anche nell'interesse o a vantaggio della medesima potrebbe conseguire a fronte di ipotesi sia di corruzione attiva che di corruzione passiva.

Come esplicitato in premessa, infatti, non si ritiene possibile all'attribuzione della qualifica di pubblico agente in capo ai dipendenti della Società tenuto conto che le attività svolte non si configurano in "attività di rilevanza pubblica".

Le fattispecie di corruzione previste dall'art. 25 del Decreto sono le seguenti.

#### Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività del pubblico agente può estrinsecarsi in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), ma il reato sussiste anche se l'utilità indebita è:

 corrisposta o promessa a prescindere dall'individuazione della "compravendita" di un atto ben determinato, in quanto è sufficiente il solo fatto che sia posta in relazione col generico esercizio della funzione;



 corrisposta dopo il compimento di un atto d'ufficio, anche se precedentemente non promessa.

Rilevano quindi ipotesi di pericolo di asservimento della funzione ampie e sfumate e dazioni finalizzate a una generica aspettativa di trattamento favorevole<sup>16</sup>.

#### Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato, detto anche di "corruzione propria", consiste in un accordo per la promessa o dazione di un indebito compenso riferito ad un atto, da compiersi o già compiuto, contrario ai doveri del pubblico agente (ad esempio: corresponsione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

## Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.)

In questa fattispecie di reato la condotta del corrotto e del corruttore è caratterizzata dal fine specifico di favorire o di danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo.

### Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale reato è commesso dal soggetto privato la cui offerta o promessa di denaro o di altra utilità per l'esercizio di funzioni pubbliche (art. 318 c.p.) o di un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) non sia accettata. Per il medesimo titolo di reato risponde il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che solleciti, con esito negativo, tale offerta o promessa.

# Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)<sup>17</sup>

Commette il reato chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio - o con i soggetti che esercitano corrispondenti funzioni nell'ambito dell'Unione Europea, di Paesi terzi, di Organizzazioni o di Corti internazionali - indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso tali soggetti, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni. È punito allo stesso modo

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> L'art. 318 c.p. previgente alla "legge anticorruzione" contemplava la sola ipotesi della cosiddetta "corruzione impropria", vale a dire l'indebito compenso per il compimento di uno specifico atto, dovuto o comunque conforme ai doveri d'ufficio, del pubblico agente. Il comma 2 prevedeva la condotta di "corruzione impropria susseguente", vale a dire l'indebito compenso non pattuito, ma corrisposto dopo il compimento di un atto d'ufficio, ipotesi in cui era punito il corrotto, ma non il corruttore. A seguito dell'abolizione di tale comma, anche la condotta predetta rientra nella formulazione del comma 1, con la conseguenza che ora sono puniti entrambi anche in tale caso (cfr. l'art. 321 c. p.). Infine, non ha più rilevanza la qualità di dipendente pubblico dell'incaricato di pubblico servizio, che era richiesta per la sussistenza del reato in questione.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Il reato di traffico di influenze illecite è stato introdotto nel codice penale dalla L. n. 190/2012 e poi modificato dalla L. n. 3/2019, che lo ha aggiunto ai reati presupposto previsti dall'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001, con effetto dal 31.1.2019.



dell'intermediario anche il soggetto che con lui si accorda per l'effettuazione delle illecite influenze.

Sono previste aggravanti di pena per i casi in cui il "venditore" di relazioni influenti, vere o vantate, rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o per i casi in cui si prefiguri un'influenza sull'esercizio di attività giudiziarie, oppure il fine di remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio.

Per integrare il reato non occorre che l'influenza illecita sia effettivamente esercitata; nel caso in cui ciò avvenisse e sussistessero gli estremi dei reati di corruzione di cui agli articoli 318, 319, 319-ter sopra illustrati, le parti dell'accordo illecito verrebbero punite non ai sensi dell'art. 346-bis, ma a titolo di concorso nella commissione di detti reati. Si tratta quindi di un reato che intende prevenire e punire anche il solo pericolo di eventuali accordi corruttivi. La norma punisce anche la mediazione per l'esercizio della funzione pubblica - cioè per il compimento di atti non contrari ai doveri d'ufficio - che potrebbe preludere ad accordi corruttivi puniti dall'art. 318 c.p. Si può però ritenere che siano legittime le attività di rappresentazione dei propri interessi (cosiddette attività di lobbying) o delle proprie ragioni difensive alle competenti autorità mediante associazioni di categoria o professionisti abilitati, purché siano svolte in modo trasparente e corretto e non per ottenere indebiti favori.

#### 7.2.2 Attività aziendali sensibili

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- Stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo;
- Gestione degli interventi agevolativi;
- Gestione della formazione finanziata;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;
- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni;
- Gestione del processo di selezione e assunzione del personale;
- Gestione dei rapporti con i Regolatori.



Si riportano di seguito, per ognuna delle sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a dette attività e che si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regolamenta le attività medesime. Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio da società del Gruppo e/o outsourcer esterni.



# 7.2.2.1 Stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte in qualsiasi tipologia di stipula di rapporti contrattuali con gli Enti della Pubblica Amministrazione, aventi ad oggetto operazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- stipula di rapporti contrattuali con Enti Pubblici derivanti dalla sottoscrizione di quote di Fondi gestiti dalla Società;
- stipula di rapporti contrattuali con Enti Pubblici derivanti dalla partecipazione a gare o dalle richieste circa l'ottenimento di finanziamenti pubblici, contributi o altre erogazioni;
- stipula di rapporti contrattuali societari e di patti parasociali con Enti pubblici, funzionali all'instaurazione e alla gestione di rapporti partecipativi;
- supporto consulenziale propedeutico alla stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- advisory e consulenza finanziaria, strategica e d'impresa.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di "Corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie, "Induzione indebita a dare o promettere utilità", "Traffico di influenze illecite"<sup>18</sup>, "Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico", "Frode nelle pubbliche forniture", "Turbata libertà degli incanti" e "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente". Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

#### Descrizione del processo

Il processo di stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione si articola nelle seguenti fasi:

- attività di sviluppo commerciale e individuazione delle opportunità di business;
- gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- partecipazione (laddove richiesta) a gare pubbliche o licitazioni private per l'aggiudicazione dei servizi attraverso la:
  - predisposizione e approvazione, della documentazione e modulistica necessaria per la partecipazione ai bandi di gara;

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali



- presentazione delle domande di partecipazione ai bandi di gara all'Ente pubblico di riferimento;
- predisposizione e approvazione della documentazione e modulistica necessaria per l'offerta commerciale agli enti;
- o presentazione delle offerte tecniche ed economiche all'ente pubblico di riferimento;
- perfezionamento del contratto con l'Ente (predisponendo tutte le informative necessarie alla successiva fase di gestione del contratto stesso).

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna della Società e di Gruppo, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

# Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
  - i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nei confronti della Pubblica
     Amministrazione:
    - sono appositamente individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro nel Manuale Organizzativo e Funzionigramma della Società e nel sistema dei poteri e delle deleghe interno; tali soggetti possono incaricare soggetti terzi a tenere i rapporti con gli enti pubblici solo sulla base di specifiche deleghe ad hoc da conservare a cura della struttura medesima;
    - operano esclusivamente nell'ambito del perimetro loro assegnato dal responsabile della struttura di riferimento;
  - gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati in virtù del vigente sistema delle deleghe o dei poteri ovvero appositamente identificati dal Consiglio di Amministrazione;
  - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegno, ivi incluse quelle nei confronti della Pubblica Amministrazione; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di definizione dell'accordo contrattuale con gli Enti pubblici e di utilizzo delle disponibilità finanziarie aziendali. In particolare:
  - la definizione dell'accordo è esclusivamente affidata al Responsabile della Struttura aziendale competente in virtù dell'oggetto del contratto o a soggetti a ciò facoltizzati;



l'atto formale della stipula del contratto avviene in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe;

- l'utilizzo delle disponibilità finanziarie aziendali è regolamentato da procedure operative interne che richiedono, per importi superiori a determinate soglie, l'intervento di più soggetti preposti allo svolgimento delle diverse fasi dell'operazione (inserimento/autorizzazione), secondo il principio di maker e checker. Attività di controllo:
  - la documentazione relativa alla stipula dei rapporti contrattuali è sottoposta per il controllo al Responsabile della Struttura aziendale competente in virtù dell'oggetto del contratto o a soggetti a ciò facoltizzati che si avvalgono, per la definizione delle nuove tipologie contrattuali, del contributo consulenziale della competente Struttura di Gruppo per quanto concerne gli aspetti di natura legale;
  - tutta la documentazione predisposta dalla Società per l'accesso a bandi di gara pubblici deve essere verificata, in termini di veridicità e congruità sostanziale e formale, dal Responsabile della Struttura aziendale competente in virtù dell'oggetto del contratto o da soggetti a ciò facoltizzati.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - ciascuna fase rilevante degli accordi con la Pubblica Amministrazione deve risultare da apposita documentazione scritta;
  - ogni accordo/convenzione/contratto con Enti pubblici è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere ovvero dai soggetti appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché degli accordi/convenzioni/contratti definitivi, nell'ambito delle attività proprie del processo della stipula di rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione della Società devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge e di Gruppo, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

### Principi di comportamento

Le Strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, sono tenute ad osservare le modalità esposte



nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo. In particolare:

- tutti i soggetti che, in fase di sviluppo commerciale e identificazione di nuove opportunità di business, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società, devono essere individuati ed autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal Manuale Organizzativo e dal Funzionigramma, ovvero dal Responsabile della Struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla Funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Capitolo 4.1;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è
  soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare
  la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni
  caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti
  esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da
  svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati e/o omettere informazioni rilevanti sulle caratteristiche delle singole operazioni;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore in ordine alla scelta di attribuzione di incarichi alla Società o alle caratteristiche di prodotti/servizi bancari o finanziari;



- chiedere o indurre anche a mezzo di intermediari i soggetti della Pubblica
   Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di
   influenzare impropriamente la decisione di stipulare accordi/convenzioni/contratti con la
   Società ovvero turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di
   un bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta
   del contraente da parte della Pubblica Amministrazione;
- promettere o versare/offrire anche a mezzo di intermediari somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, per sé o per altri a soggetti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, a titolo più generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- promettere versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni, vantaggi di qualsiasi natura, come descritti al punto precedente, a favore di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società/enti partecipanti a gare pubbliche o licitazioni private al fine di dissuaderli dalla partecipazione o per conoscere le loro offerte e formulare le proprie in modo tale da ottenere l'aggiudicazione della gara, oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni;
- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di "Corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie, di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" e di "Traffico di influenze illecite" che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e alla conseguente possibilità di agevolare l'instaurazione/sviluppo di rapporti finalizzati alla stipula.



I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.



# 7.2.2.2 Gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione di rapporti contrattuali con gli Enti della Pubblica Amministrazione, aventi ad oggetto operazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestione degli accordi connessi all'instaurazione e gestione di rapporti partecipativi o di sottoscrizione di quote da parte di Enti pubblici;
- gestione dei finanziamenti/contributi o altre erogazioni pubbliche ottenute dalla Società a qualsiasi titolo;
- gestione dei rapporti di advisory e consulenza finanziaria, strategica e d'impresa;
- gestione richieste e successivo incasso di contributi/agevolazioni a supporto di finanziamenti agevolati.

Ai sensi del D.Lgs 231/2001, i relativi processi potrebbero presentare occasioni per la commissione dei reati di "corruzione", nelle loro varie tipologie, di "Induzione indebita a dare o promettere utilità"<sup>19</sup>, di "Traffico di influenze illecite, di "Concussione" di "Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico", di "Malversazione", di "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato", di "Peculato", di "Abuso d'ufficio", di "Indebita percezione di erogazioni del Fondo europeo agricolo" e di "Frode nelle pubbliche forniture".

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

#### Descrizione dei processi

Il processo di gestione degli accordi per prestazione di servizi collocamento delle quote dei fondi di investimento con gli Enti pubblici si articola nelle seguenti fasi:

- · raccolta della richiesta di sottoscrizione;
- verifica dei presupposti per l'ammissione del cliente alla sottoscrizione;
- conferma al cliente (o eventuale rifiuto) della richiesta di sottoscrizione.

Il processo di gestione degli accordi connessi all'instaurazione e gestione di rapporti partecipativi o di sottoscrizione di quote da parte di Enti pubblici si articola nelle seguenti fasi:

- analisi preliminare dei presupposti per l'esecuzione del contratto;
- esecuzione del contratto;

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-*bis* c.p., la condotta del corruttore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.



• monitoraggio sull'esecuzione del contratto.

Il processo di gestione dei finanziamenti/contributi o altre erogazioni pubbliche ottenuti dalla Società a qualsiasi titolo tende ad articolarsi nelle seguenti fasi:

- verifica preliminare della sussistenza dei presupposti normativi;
- elaborazione dei prospetti di rendicontazione/richiesta dei contributi ed invio all' Ente;
- incasso dei finanziamenti/contributi provenienti dall'Ente;
- gestione dei finanziamenti e dei contributi ricevuti;
- quadrature contabili.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

# Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
  - o la gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici in costanza di esecuzione degli obblighi di natura contrattuale con gli Enti stessi è demandata a specifiche strutture della Società sulla base del sistema delle deleghe e dei poteri in essere. La stipula dei contratti per l'esecuzione di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione è effettuata nel rispetto dei principi di comportamento sanciti dal Protocollo per la "Stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione" e, in particolare, tutti gli atti che impegnano contrattualmente la Società nei confronti di terzi devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati;
  - nell'ambito di ogni struttura, i soggetti che intervengono nella gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione devono essere individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo dal funzionigramma o Manuale organizzativo della Società, ovvero dal Responsabile della Struttura di riferimento nell'esercizio delle proprie facoltà e devono operare esclusivamente nell'ambito del perimetro loro assegnato.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di gestione degli accordi contrattuali con gli Enti pubblici. In particolare:
  - i soggetti deputati alla predisposizione della documentazione per la rendicontazione agli enti sono differenti da coloro che sottoscrivono la stessa;
  - i soggetti che producono la documentazione da presentare sono diversi da coloro che curano i rapporti con le Autorità esterne;
  - i soggetti che contabilizzano l'operazione sono diversi da coloro che curano i rapporti con la Pubblica Amministrazione.



- Attività di controllo da parte di ciascuna struttura competente ed in particolare:
  - verifica sulla documentazione da presentare rispetto a quanto disposto dell'Ente (anche con riferimento alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali della Società);
  - verifica della regolarità formale della documentazione da consegnare all'Ente per ottenere il finanziamento o l'erogazione;
  - controlli di linea svolti a cura di ciascuna Struttura interessata nello svolgimento delle attività di natura contabile/amministrativa inerenti all'esecuzione dei processi oggetto del presente protocollo.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali: ciascuna Struttura di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione della Società
  e di Gruppo devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di
  legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del
  Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali
  comportamenti devianti.

# Principi di comportamento

Le Strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione derivanti da adempimenti di natura contrattuale con gli Enti stessi, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

#### In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società, nonché i soggetti che, in fase di richiesta e gestione dei finanziamenti o contributi pubblici, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere ovvero appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- i soggetti coinvolti nel processo non possono dare seguito, a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovessero essere destinatari o semplicemente venire a



conoscenza e devono immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla Funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Capitolo 4.1.;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/esecuzione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è
  soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare
  la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni
  caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti
  esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da
  svolgere o svolto;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, ovvero nei confronti di suoi rappresentanti/esponenti, devono essere adempiuti con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati e/o omettere informazioni rilevanti sulle caratteristiche delle singole operazioni;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti finanziatori / erogatori in errore;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- chiedere o indurre anche a mezzo di intermediari i soggetti della Pubblica
   Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con la Società;
- promettere o versare/offrire anche a mezzo di intermediari somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a soggetti della Pubblica Amministrazione a titolo



personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più generale, tutte le operazioni finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per i soggetti predetti;

- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dalla Società o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di "Corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e di "traffico di influenze illecite" che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto negoziale con la Società.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.



# 7.2.2.3 Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso alla Pubblica Amministrazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestione dei rapporti con gli Enti assistenziali e previdenziali e realizzazione, nei tempi e
  nei modi previsti, degli adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza (INPS,
  INAIL, INPDAP, Direzione Provinciale del Lavoro, Medicina del Lavoro, Agenzia delle
  Entrate, Enti pubblici locali, ecc.) anche ai fini della gestione delle categorie protette;
- gestione dei rapporti con le Camere di Commercio per l'esecuzione delle attività inerenti al registro delle imprese;
- gestione dei rapporti con gli Enti Locali territorialmente competenti in materia di smaltimento rifiuti;
- gestione dei rapporti con Amministrazioni Statali, Regionali, Comunali o Enti locali (A.S.L., Vigili del Fuoco, Arpa, etc.) per l'esecuzione di adempimenti in materia di igiene e sicurezza e/o di autorizzazioni (ad esempio pratiche edilizie), permessi, concessioni;
- gestione dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'Agenzia Dogane e Monopoli, con le Agenzie Fiscali e con gli Enti pubblici locali per l'esecuzione di adempimenti in materia di imposte;
- gestione dei rapporti con la Prefettura, la Procura della Repubblica e Camere di Commercio per la richiesta di certificati e autorizzazioni.

Ai sensi del D.Lgs 231/2001, le predette attività potrebbero presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "corruzione" nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità", di "Traffico di influenze illecite"<sup>20</sup> e di "truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico", dei "Reati di contrabbando" e di "Trasferimento fraudolento di valori".

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi delle Comunità Europee, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari



## Descrizione del Processo

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richieste di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione della documentazione;
- invio della documentazione richiesta e archiviazione della pratica;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici;
- assistenza in occasione di sopralluoghi ed accertamenti da parte degli Enti;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici per il ritiro dell'autorizzazione e l'esecuzione degli adempimenti.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate sia nella normativa interna della Società e di Gruppo, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo, sia nella normativa di riferimento di Intesa Sanpaolo.

## Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
  - o nell'ambito di ogni Struttura, i soggetti che intervengono nella gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione: sono appositamente individuati nell'ambito del Manuale Organizzativo e del Funzionigramma della Società e nel sistema dei poteri e delle deleghe interno; al di fuori di tali casi coloro che intervengano nel processo devono essere autorizzati tramite delega da coloro dotati di tali poteri e devono operare esclusivamente nell'ambito del perimetro loro assegnato;
  - nel caso in cui i rapporti con gli Enti pubblici vengano intrattenuti da soggetti terzi, questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nelle clausole contrattuali;
  - o la gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici in caso di accertamenti/sopralluoghi, effettuati anche allo scopo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano l'operatività dell'area di propria competenza, è attribuita al Responsabile della struttura e/o ai soggetti da quest'ultimo appositamente individuati;
  - o l'articolazione interna delle deleghe e dei poteri di firma è tale da attribuire limitati poteri dispositivi ai Responsabili delle diverse Strutture aziendali. Il sostenimento di spese è appositamente regolamentato da una procedura interna, che richiede, affinché la Struttura competente proceda al pagamento, la presentazione del



documento giustificativo di spesa, nonché la verifica circa l'effettività del servizio

- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (nonché nel processo di gestione delle spese) al fine di garantire, per tutte le fasi del processo un meccanismo di maker e checker.
- Attività di controllo: le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, o su richiesta (ad esempio accertamenti bancari e richieste su operazioni finanziarie da parte della Guardia di Finanza), prevedendo, ove opportuno, specifici controlli in contraddittorio. In particolare, laddove l'autorizzazione/adempimento preveda l'elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall'Ente pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di soggetti diversi da quelli deputati alla esecuzione delle attività.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - copia della documentazione consegnata all'Ente pubblico per la richiesta di autorizzazione o per l'esecuzione di adempimenti o su richiesta (ad esempio accertamenti bancari e richieste su operazioni finanziarie da parte della Guardia di Finanza) è conservata presso l'archivio della struttura di competenza;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione;
  - il Responsabile della Struttura, ovvero il soggetto aziendale all'uopo incaricato ha l'obbligo di firmare per accettazione il verbale redatto dai Funzionari pubblici in occasione degli accertamenti/sopralluoghi condotti presso la Società e di mantenerne copia nei propri uffici, unitamente ai relativi allegati.

#### Principi di comportamento

Le Strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richiesta di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni



del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

## In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società, se non specificamente indicato nel manuale organizzativo o nel funzionigramma o nel sistema delle deleghe e poteri, devono essere appositamente incaricati;
- i soggetti coinvolti nel processo non possono dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovessero essere destinatari o semplicemente venirne a conoscenza e devono immediatamente segnalarla per le azioni del caso al proprio Responsabile; il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla Funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Capitolo 4.1.;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi (professionisti, ditte, ecc.)
  nell'espletamento delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni ovvero l'esecuzione
  di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono
  contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs.
  231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è
  soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare
  la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni
  caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti
  esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da
  svolgere o svolto;
- nell'ambito delle ispezioni effettuate da parte dei Funzionari della Pubblica Amministrazione presso la sede della Società, fatte salve le situazioni in cui i Funzionari richiedano colloqui diretti con personale della Società specificamente individuato, partecipano agli incontri con i Funzionari stessi almeno due soggetti, se appartenenti alla Struttura interessata dall'ispezione; diversamente, laddove l'ispezione sia seguita da Strutture diverse da quella coinvolta dalla verifica (quali, ad esempio: Personale, Organizzazione, Legale, Auditing e Compliance) è prevista la partecipazione di un unico soggetto agli incontri con i Funzionari.



In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- ritardare senza giusto motivo o omettere l'esibizione di documenti/la comunicazione di dati richiesti;
- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- chiedere o indurre anche a mezzo di intermediari i soggetti della Pubblica
   Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente il riscontro da parte della Pubblica Amministrazione;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale;
- promettere o versare/offrire anche a mezzo di intermediari somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, per sé o per altri a soggetti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte quelle operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per i soggetti predetti;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di "Corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e di "traffico di influenze illecite" che potrebbero derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto con la Società.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.



# 7.2.2.4 Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (amministrativo, civile, penale, fiscale, giuslavoristico e previdenziale) e degli accordi transattivi con Enti pubblici o con soggetti privati.

Ai sensi del D.Lgs 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di "corruzione" nelle loro varie tipologie<sup>21</sup>, di "induzione indebita a dare o promettere utilità", di "traffico di influenze illecite" <sup>22</sup> e "truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico", nonché del reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria"<sup>23</sup>.

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di "corruzione tra privati" e di "istigazione alla corruzione tra privati" descritti nel Capitolo 7.2 e 7.3.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

#### Descrizione del Processo

In caso di attivazione di un contenzioso, la Società, che non ha al proprio interno una struttura legale, si avvale di norma del supporto delle Strutture del Gruppo dedicate, anche mediante specifici contratti di outsourcing, o di professionisti esterni.

Gli adempimenti interni alla Società vengono coordinati dalla Struttura competente in base alla materia del contenzioso.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- apertura del contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
  - o raccolta delle informazioni e della documentazione relative alla vertenza;
  - o analisi, valutazione e produzione degli elementi probatori;

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ivi compresa la "corruzione in atti giudiziari" (art. 319-ter comma 1, c.p.).

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi delle Comunità Europee, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali. Corti internazionali.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Tale reato, punito dall'art. 377-bis c.p., costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25- decies del Decreto. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 della L. n.146/2006 può dar luogo alla medesima responsabilità anche se commesso in forma transnazionale. Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

<sup>•</sup> sia commesso in più di uno Stato;

ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

<sup>•</sup> ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".



- predisposizione degli scritti difensivi e successive integrazioni, direttamente o in collaborazione con i professionisti esterni;
- · gestione della vertenza;
- ricezione, analisi e valutazione degli atti relativi alla vertenza;
- predisposizione dei fascicoli documentali;
- partecipazione, ove utile o necessario, alla causa, in caso di contenzioso giudiziale;
- intrattenimento dei rapporti costanti con gli eventuali professionisti incaricati;
- assunzione delle delibere per:
  - determinazione degli stanziamenti al Fondo Rischi e Oneri in relazione alle vertenze passive e segnalazione dell'evento quale rischio operativo;
  - esborsi e transazioni;
- chiusura della vertenza.

Il processo di gestione degli accordi transattivi riguarda tutte le attività necessarie per prevenire o dirimere una controversia attraverso accordi o reciproche rinunce e concessioni, al fine di evitare l'instaurarsi o il proseguire di procedimenti giudiziari. Tale processo è svolto di norma con l'assistenza fornita dalle Strutture del Gruppo dedicate o dal professionista esterno incaricato e si articola nelle seguenti fasi:

- analisi dell'evento da cui deriva la controversia e verifica dell'esistenza di presupposti per addivenire alla transazione;
- gestione delle trattative finalizzate alla definizione e alla formalizzazione della transazione;
- redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa di Gruppo, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti: fermo restando il coordinamento del contenzioso da parte delle Strutture del Gruppo a ciò preposte, è previsto nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo:
  - o la definizione di una chiara attribuzione dei poteri in merito alla rappresentanza della Società di fronte ai terzi avanti gli uffici dell'Amministrazione Giudiziaria e Finanziaria e gli Organi giudicanti. Al di fuori di tali casi coloro che intervengono nel processo di definizione delle transazioni, della rappresentanza e difesa davanti tali



Organi, devono essere individuati ed autorizzati tramite delega da coloro dotati di tali poteri:

- il conferimento degli incarichi a legali esterni (qualora non si ricorra alla consulenza fornita dalle Strutture del Gruppo) è autorizzato dal soggetto facoltizzato sulla base dei poteri e delle deleghe in vigore o da un suo delegato.
- Segregazione dei compiti: attraverso il chiaro e formalizzato conferimento di compiti e responsabilità nell'esercizio delle facoltà assegnate nello svolgimento delle attività di cui alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione. L'articolazione interna delle deleghe e dei poteri di firma è tale da attribuire limitati poteri dispositivi ai Responsabili delle diverse Strutture aziendali. Il sostenimento di spese è appositamente regolamentato da una procedura interna, che richiede, affinché la Struttura competente proceda al pagamento, la presentazione del documento giustificativo di spesa, nonché la verifica da parte di coloro che sono responsabili della spesa circa l'effettività del servizio ricevuto.
- Attività di controllo: la Struttura interna della Società competente in relazione alla natura del contenzioso supporta la Struttura di Gruppo specialistica o il legale esterno incaricato nel monitoraggio dell'andamento delle vertenze pendenti; le transazioni relative al contenzioso, disposte dalla competente struttura interna della Società, vengono verificate dalla struttura interna che segue il contenzioso insieme alla struttura specialistica di Gruppo, applicando meccanismi di maker e checker.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - ciascuna fase rilevante del processo deve risultare da apposita documentazione scritta:
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è altresì responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione.

## Principi di comportamento

Le Strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.



## In particolare:

- il sistema dei poteri e delle deleghe della Società individua i soggetti che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza esterna alla Società; coloro privi di tali poteri se coinvolti in tale processo, devono essere appositamente incaricati;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del contenzioso e
  degli accordi transattivi, i contratti / lettere di incarico con tali soggetti devono contenere
  apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, delle
  disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni
  eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità
  organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente
  congruità del corrispettivo richiesto, sulla base di quanto disciplinato delle procedure
  interne in materia; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi che non trovino
  adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o nel valore della
  controversia rapportato alle tariffe professionali applicabili;
- i soggetti coinvolti nel processo non possono dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovessero essere destinatari o semplicemente venirne a conoscenza e devono immediatamente segnalarla per le azioni del caso al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla Funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Capitolo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è vietato, al fine di favorire indebitamente interessi della Società, ed anche a mezzo di professionisti esterni o soggetti terzi:

- in sede di incontri sia formali che informali, o nel corso di tutte le fasi del procedimento:
  - avanzare indebite richieste o esercitare pressioni su Giudici o Membri di Collegi
     Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio);
  - o indurre chiunque al superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della Società:
  - o indurre, con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a tacere o a mentire la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;



- influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della
   Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso/arbitrato;
- in occasione di ispezioni/controlli/verifiche influenzare il giudizio, il parere, il rapporto o il referto degli Organismi pubblici o nominati dall'Organo giudicante o della Polizia giudiziaria;
- chiedere o indurre anche a mezzo di intermediari i soggetti della Pubblica
   Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con la Società;
- promettere o versare/offrire anche a mezzo di intermediari somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi dei regali di cortesia di modico valore), o accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, per sé o per altri a favore di oggetti della Pubblica Amministrazione, di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società controparti o in relazione con la Società, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Società, oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per i soggetti predetti;
- affidare incarichi a professionisti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del professionista devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di corruzione nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e di "traffico di influenze illecite" che potrebbero derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare il rapporto con la Società.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.



# 7.2.2.5 Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza (anche per il tramite della Capogruppo bancaria) e riguarda qualsiasi tipologia di attività posta in essere in occasione di segnalazioni, adempimenti, comunicazioni, richieste e visite ispettive.

Con l'Istituzione del S.E.V.I.F. (Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria, Regolamenti n. 1092, 1093, 1094, 1095 del 2010) il trasferimento delle funzioni di supervisione a livello europeo è stato operato attraverso:

- il Meccanismo Unico di Vigilanza (c.d. Single Supervisory Mechanism SSM che attribuisce alla BCE compiti (task) e poteri (power) di vigilanza diretta ed esclusiva sugli enti creditizi c.d. significativi;
- il Meccanismo Unico di Risoluzione delle crisi bancarie (c.d. Single Resolution Mechanism – SRM).

Ai sensi del D.Lgs 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "corruzione" nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità", di "traffico di influenze illecite"<sup>24</sup> e di "ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza" (art. 2638 del codice civile).

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza quali si citano a livello esemplificativo e non esaustivo:

- Banca Centrale Europea;
- Banca d'Italia;
- Consob;

• Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.);

- Garante per la protezione dei dati personali;
- Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM);
- Autorità di Supervisione in materia fiscale (Agenzia delle Entrate).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.



I principi di comportamento contenuti nel presente protocollo si applicano, a livello d'indirizzo comportamentale, anche nei confronti delle Autorità di Vigilanza estere.

#### Descrizione del Processo

Le attività inerenti la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- elaborazione/trasmissione delle segnalazioni occasionali o periodiche alle Autorità di Vigilanza;
- richieste/istanze di abilitazioni e/o autorizzazioni;
- riscontri ed adempimenti connessi a richieste/istanze delle Autorità di Vigilanza;
- gestione dei rapporti con i Funzionari delle Autorità di Vigilanza in occasione di visite ispettive;
- monitoraggio delle azioni di remediation e rendicontazione / informativa all'Autorità di Vigilanza attraverso la predisposizione periodica di report sintetici.

In ragione dell'oggetto/ambito delle comunicazioni con le Autorità, la Struttura interna della Società interessata per l'ambito di competenza si coordina con le altre strutture interne e/o con l'outsourcer, ove previsto, per la gestione dei rapporti e/o delle procedure autorizzative di Vigilanza, nonché per la redazione formale degli atti e delle risposte in caso di visite ispettive, in coerenza con le "Regole di Gruppo per la gestione dei rapporti con i Supervisori e le Autorità di Regolamentazione" applicate dalla Capogruppo.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate sia nella normativa interna della Società e del Gruppo, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo, sia nella normativa di riferimento di Intesa Sanpaolo.

## Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
  - ad eccezione delle visite ispettive, i rapporti con le Autorità di Vigilanza sono intrattenuti dal Responsabile della Struttura di riferimento (sulla base di quanto previsto dal manuale organizzativo e dal funzionigramma della Società ovvero dalle procedure operative interne che attribuiscono specifici compiti e responsabilità), da soggetti dallo stesso appositamente incaricati tramite delega, nonché dagli outsourcer interni ed esterni al Gruppo sulla base di specifici contratti di servizio;
  - gli atti che impegnano la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti incaricati;



- il riscontro ai rilevi delle Autorità è sottoposto, laddove previsto, all'approvazione e/o esame del Consiglio di Amministrazione.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza. In particolare:
  - il processo di gestione delle comunicazioni e delle segnalazioni è regolamentato da procedure interne che definiscono i compiti e le responsabilità circa la predisposizione dei documenti e l'invio degli stessi anche tramite gli outsourcer qualora incaricati allo svolgimento di tali compiti;
  - con riferimento alla gestione dei rapporti non riconducibili alla ordinaria operatività delle Strutture della Società, tutta la corrispondenza inerente a rilievi o eccezioni relative alla sfera dell'operatività aziendale indirizzata alle Autorità di Vigilanza è preventivamente condivisa con la competente Funzione Compliance e AML;
  - con riferimento alle visite ispettive, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale dopo aver accertato l'oggetto dell'ispezione, insieme al Responsabile della Struttura interessata dalla visita ispettiva, individua le risorse deputate a gestire i rapporti con i Funzionari pubblici durante la loro permanenza presso la Società. Le funzioni di Compliance e di Internal Auditing, e nei casi particolarmente rilevanti l'Organismo di Vigilanza, devono essere tempestivamente informate della visita ispettiva in atto e di eventuali prescrizioni o eccezioni rilevate dall'Autorità.
- Attività di controllo specificamente definite:
  - controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse alle Autorità di Vigilanza sono svolti da parte della Struttura interessata devono essere supportate da meccanismi di maker e checker;
  - controlli di carattere giuridico sulla conformità alla normativa di riferimento della segnalazione/comunicazione richiesta.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - è fatto obbligo a tutte le Strutture della Società, a vario titolo coinvolte nella predisposizione e trasmissione di comunicazioni ed adempimenti alle Autorità di Vigilanza, di archiviare e conservare la documentazione di competenza prodotta nell'ambito della gestione dei rapporti con le Autorità, ivi inclusa quella trasmessa alle Autorità anche attraverso supporto elettronico. Tale documentazione deve essere resa disponibile a richiesta delle strutture preposte alle attività di controllo;
  - ogni comunicazione nei confronti delle Autorità avente ad oggetto notizie e/o informazioni rilevanti sull'operatività della Società è documentata/registrata in via informatica ed archiviata presso la Struttura di competenza;



- fatte salve le situazioni in cui non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità di Vigilanza, il personale della Struttura interessata che ha presenziato alla visita ispettiva assiste il Funzionario pubblico nella stesura del verbale di accertamento ed eventuale prescrizione, riservandosi le eventuali controdeduzioni, firmando, per presa visione il verbale, comprensivo degli allegati, prodotto dal Funzionario stesso:
- o ad ogni visita ispettiva da parte di Funzionari rappresentanti delle Autorità di Vigilanza, il Responsabile della Struttura interessata provvede a trasmettere agli altri soggetti competenti copia del verbale rilasciato dal Funzionario pubblico e degli annessi allegati. Qualora non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità di Vigilanza, il Responsabile della Struttura interessata dall'ispezione od un suo delegato provvede alla redazione di una nota di sintesi dell'accertamento effettuato e alla trasmissione della stessa all'Amministratore Delegato e Direttore Generale e alle Funzioni aziendali competenti. La suddetta documentazione è archiviata dal Responsabile della Struttura interessata dall'ispezione.

## Principi di comportamento

Le Strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

# In particolare:

- il sistema dei poteri e delle deleghe della Società individua i soggetti che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza esterna alla Società; coloro privi di tali poteri se coinvolti in tale processo, devono essere appositamente incaricati;
- i soggetti coinvolti nel processo non possono dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un soggetto dell'Autorità di Vigilanza di cui dovessero essere destinatari o semplicemente venire a conoscenza e devono immediatamente segnalarla per le azioni del caso al proprio Responsabile; il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla Funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Capitolo 4.1.;
- devono essere puntualmente trasmesse le segnalazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dalle stesse Autorità;



• nell'ambito delle ispezioni effettuate da parte dei Funzionari delle Autorità presso la sede della Società, fatte salve le situazioni in cui i Funzionari richiedano colloqui diretti con personale della Società o dell'outsourcer specificamente individuato, partecipano agli incontri con i Funzionari stessi almeno due soggetti, se appartenenti alla Struttura interessata dall'ispezione; diversamente, laddove l'ispezione sia seguita da Strutture diverse da quella coinvolta dalla verifica è sufficiente la presenza di una sola persona della Struttura interessata all'ispezione, unitamente ad un'altra persona della Struttura che segue la verifica.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- ritardare senza giusto motivo o omettere l'esibizione di documenti/la comunicazione di dati richiesti;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità di Vigilanza in errore;
- chiedere o indurre anche a mezzo di intermediari i rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di Vigilanza;
- promettere o versare/offrire anche a mezzo di intermediari somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, per sé o per altri a rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte quelle operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per i soggetti predetti.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.



# 7.2.2.6 Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nella gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi.

Tra i beni vanno considerate anche le opere di ingegno di carattere creativo<sup>25</sup>, mentre tra le prestazioni vanno ricomprese anche quelle a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (es. legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, incarichi di mediazione, d'agenzia o di intermediazioni varie, ecc.), ivi incluso il conferimento di incarichi professionali, di consulenze e incarichi a soggetti terzi che, mettendo in contatto la Società con clientela potenziale o esistente, promuovono lo sviluppo delle attività della stessa nell'ambito di servizi bancari, finanziari e assicurativi (c.d. Business Introducers<sup>26</sup>").. Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "corruzione" nelle loro varie tipologie, di

"induzione indebita a dare o promettere utilità" e di "Traffico di influenze illecite" "27.

Una gestione non trasparente del processo, infatti, potrebbe consentire la commissione di

tali reati, ad esempio attraverso la creazione di fondi "neri" a seguito del pagamento di prezzi superiori all'effettivo valore del bene/servizio ottenuto.

Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di "corruzione tra privati" e di "istigazione alla corruzione tra privati", descritti nel Capitolo 7.2 e 7.3.

Si intende inoltre prevenire il rischio di acquisire beni o servizi di provenienza illecita, ed in particolare il coinvolgimento di altri reati il cui rischio potrebbe essere esposta l'attività della controparte (reati contro l'industria ed il commercio, reati in materia di violazione del diritto d'autore, reati di contrabbando, reati di impiego di clandestini e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro<sup>28</sup>, ecc.).

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ai sensi dell'art. 2575 del codice civile, le opere dell'ingegno di carattere creativo tutelate dal diritto d'autore sono quelle che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì considerate e protette come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (art. 1, L. 22 aprile 1941, n. 633).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Non si considerano Business Introducers i soggetti che svolgono attività di sviluppo commerciale o collocamento di prodotti/servizi del Gruppo e che sono soggetti a specifiche discipline o forme di vigilanza nelle proprie giurisdizioni (ad esempio le Banche e gli altri intermediari collocatori di prodotti d'investimento, i Consulenti Finanziari, gli Agenti in Attività Finanziaria, i Mediatori Creditizi, gli Intermediari Assicurativi.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Si vedano al riguardo i Capitoli 7.5 e 7.9.



## Descrizione del Processo

L'attività di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi si articola nei seguenti processi:

- definizione del budget di spesa;
- autorizzazione di nuove spese e relativi ordini;
- pagamento degli importi delle spese sostenute;
- monitoraggio sull'andamento delle diverse voci del budget di spesa;
- gestione dei fornitori.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

## Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
  - ai sensi dello Statuto, il budget della Società è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, per ciò che attiene le spese strettamente connesse ad investimenti partecipativi del fondo, esse sono preventivamente autorizzate da parte del Consiglio di Amministrazione;
  - l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri. La stipula, rinnovo o modificazione dei contratti con Business Introducers deve essere approvata dal Responsabile di Divisione o struttura aziendale equivalente;
  - la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali. I fornitori devono garantire o poter documentare (su richiesta della Società), anche con riferimento ai subappaltatori da loro incaricati:
    - in relazione all'utilizzo di marchi o segni distintivi e alla commercializzazione di beni o servizi, il rispetto della normativa in tema di protezione dei titoli di proprietà industriale e del diritto d'autore e, comunque, alla legittima provenienza dei beni forniti ed il corretto espletamento delle pratiche doganali (ivi compreso il pagamento dei relativi diritti);



- in relazione ai lavoratori impiegati, il rispetto della disciplina in tema di immigrazione e la regolarità retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale;
- l'eventuale affidamento a terzi da parte dei fornitori della Società di attività in subappalto, è contrattualmente subordinato ad un preventivo assenso da parte della struttura della Società che ha stipulato il contratto;
- l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai soggetti facoltizzati nei limiti del budget autorizzato; può essere negata a seguito di formale contestazione delle inadempienze/carenze della fornitura adeguatamente documentata e dettagliata a cura delle predette Strutture. Le remunerazioni dei Business Introducers possono essere corrisposte nei tempi, misure e condizioni previsti dai contratti, senza possibilità di deroga; qualora sia contrattualizzato il rimborso delle spese sostenute dai Business Introducers, questo può avvenire solo dietro presentazione di completa e chiara documentazione giustificativa delle spese ragionevolmente sostenute;
- il pagamento delle fatture è verificato da una specifica Struttura aziendale dedicata sulla base di appositi giustificativi di spesa.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione delle procedure acquisitive. In particolare: le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di maker e checker.
- Attività di controllo: la normativa interna di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti a cura di ciascuna Struttura interessata in ogni singola fase del processo:
  - verifica dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;
  - verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività del servizio fornito;
  - verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa aziendale per la scelta dei fornitori e dei professionisti (l'avvio della relazione deve essere preceduta da un'adeguata due diligence con particolare riguardo a quanto stabilito dalle Linee Guida Anticorruzione), ivi compreso il controllo a campione del rispetto delle sopra menzionate garanzie circa l'autenticità e la legittima provenienza dei beni forniti;
  - verifica del rispetto delle norme di legge che vietano o subordinano a determinate condizioni il conferimento di incarichi di qualunque tipologia a dipendenti pubblici o ex dipendenti pubblici;
  - verifica della presentazione, da parte del fornitore, della garanzia o dell'adeguata documentazione circa l'autenticità e la legittima provenienza dei beni forniti e la regolarità dei lavoratori da loro impiegati;



- effettuazione del pagamento dovuto in seguito al rilascio dell'autorizzazione da parte del soggetto facoltizzato al sostenimento della spesa e sulla base di un apposito documento giustificativo;
- verifica del rispetto delle norme di legge che vietano o subordinano a determinate condizioni il conferimento di incarichi di qualunque tipologia a dipendenti pubblici o ex dipendenti pubblici.

Per quanto concerne il conferimento di incarichi professionali e consulenze il cui svolgimento comporta un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio spese legali per contenzioso, spese per consulenze propedeutiche all'acquisizione di contributi pubblici, ecc.) i Responsabili delle Strutture interessate dovranno:

- disporre che venga regolarmente tenuto in evidenza l'elenco dei professionisti/consulenti, l'oggetto dell'incarico ed il relativo corrispettivo;
- verificare periodicamente il succitato elenco al fine di individuare eventuali situazioni anomale.

I rapporti con i Business Introducers devono essere regolati da contratti in forma scritta e prevedere la facoltà per la Società di risolvere anticipatamente secondo quanto previsto dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo. Il Responsabile di Divisione o struttura equivalente deve tenere una ordinata traccia dei Business Introducers, con indicazione dei volumi di affari procurati e delle remunerazioni corrisposte."

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
  - documentabilità di ogni attività del processo con particolare riferimento alla fase di individuazione del fornitore di beni e/o servizi, o professionista anche attraverso gare, in termini di motivazione della scelta nonché pertinenza e congruità della spesa. La normativa interna individua in quali casi l'individuazione del fornitore di beni e/o servizi o professionista deve avvenire attraverso una gara o comunque tramite l'acquisizione di più offerte;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;



# Principi di comportamento

Le Strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice interno di comportamento interno di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo. In particolare:

- la documentazione contrattuale che regola il conferimento di incarichi di fornitura/incarichi professionali deve contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni
  eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità
  organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente
  congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi
  in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in
  relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente su un conto corrente intestato al fornitore/ consulente titolare della relazione;
- non è consentito effettuare pagamenti in contanti, né pagamenti in un Paese diverso da quello in cui è insediata la controparte o a un soggetto diverso dalla stessa.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- assegnare incarichi di fornitura ed incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;



- effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi o in assenza di un adeguato giustificativo;
- minacciare i fornitori di ritorsioni qualora effettuino prestazioni a favore o utilizzino i servizi di concorrenti della Società;
- introdurre merci che violino prescrizioni, divieti e limitazioni di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
- promettere o versare/offrire anche a mezzo di intermediari somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi dei regali di cortesia di modico valore), e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, per sé o per altri a favore di esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società controparti o in relazione con la Società, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Società, oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale, e, più in generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per i soggetti predetti.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.



# 7.2.2.7 Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni.

Si precisa che, ai fini del presente protocollo, valgono le seguenti definizioni:

- per omaggi<sup>29</sup> si intendono le elargizioni di beni di modico valore offerte, nell'ambito delle ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l'immagine della Società;
- per spese di rappresentanza si intendono le spese sostenute dalla Società nell'espletamento delle relazioni commerciali, destinate a promuovere e migliorare l'immagine della Società (ad es.: spese per colazioni e rinfreschi, spese per forme di accoglienza ed ospitalità, ecc.);
- per iniziative di beneficenza si intendono le elargizioni in denaro che la Società destina esclusivamente ad Enti senza fini di lucro;
- per sponsorizzazioni si intendono la promozione, la valorizzazione ed il potenziamento dell'immagine della Società attraverso la stipula di contratti atipici (in forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive) con Enti esterni (ad es.: società o gruppi sportivi che svolgono attività anche dilettantistica, Enti senza fini di lucro, Enti territoriali ed organismi locali, ecc.).

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, i relativi processi potrebbero costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "corruzione" nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e di "Traffico di influenze illecite""<sup>30</sup>.

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di "corruzione tra privati" e di "istigazione alla corruzione tra privati", descritti nel Capitolo 7.2 e 7.3.

Una gestione non trasparente dei processi relativi ad omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione e/o ad esponenti apicali, e/o a persone loro subordinate, di società o enti controparti o in relazione con la Società al fine di favorire interessi della Società ovvero la creazione di disponibilità utilizzabili per la realizzazione dei reati in questione.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> In nessun caso gli omaggi possono consistere in somme di denaro.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.



## Descrizione del Processo

I processi di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza hanno ad oggetto beni o servizi destinati ad essere offerti, in qualità di cortesia commerciale, a soggetti terzi, quali, ad esempio, clienti, fornitori, Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni.

Si considerano atti di cortesia commerciale e/o istituzionale di modico valore gli omaggi o ogni altra utilità (ad esempio inviti ad eventi sportivi, spettacoli e intrattenimenti, biglietti omaggio, etc.) provenienti o destinati al medesimo soggetto/ente, che non superino, in un anno solare, il valore di 150 euro.

Per quanto riguarda in particolare la gestione dell'omaggistica e delle sponsorizzazioni, la Società si avvale della Capogruppo sulla base di apposito contratto di servizio.

I sopra citati processi si articolano sulla base delle regole operative sancite dalla normativa interna in materia di spesa e dal protocollo "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali", che prevedono le seguenti fasi operative:

- · definizione del budget di spesa;
- autorizzazione di nuove spese e gestione dei relativi ordini nei casi previsti;
- pagamento degli importi delle spese sostenute;
- monitoraggio sull'andamento delle diverse voci del budget di spesa.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate sia nella normativa interna della Società, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo, sia nella normativa di riferimento di Intesa Sanpaolo per quanto riguarda le attività alla stessa esternalizzate.

## Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
  - le spese per omaggistica e spese di rappresentanza possono essere autorizzate solo da soggetti aziendali ai quali sono attribuiti i necessari poteri, chiaramente identificati nella normativa interna;
  - gli omaggi o le altre utilità di valore superiore a 150 euro possono essere ammissibili in via eccezionale, in considerazione del profilo del donante o del beneficiario, nonché della natura dell'omaggio stesso<sup>31</sup> e comunque nei limiti della ragionevolezza, previa autorizzazione dei soggetti aziendali dotati dei necessari poteri. I limiti di importo previsti, su base annua per gli omaggi e altre utilità, non si applicano alle spese di rappresentanza relative a eventi e forme di accoglienza ed

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, a situazioni in cui gli omaggi siano componenti di offerte a prevalente contenuto professionale, quali inviti a conferenze e seminari.



ospitalità (inclusi pranzi, cene) che vedano la partecipazione di esponenti aziendali e personale della Società, purché strettamente inerenti al rapporto di affari o istituzionale e ragionevoli rispetto alle prassi di cortesia commerciale e/o istituzionale comunemente accettate;

- il ricorso alla Capogruppo bancaria è effettuato in aderenza al contratto di servizio in essere.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi. In particolare: le attività di cui alle diverse fasi dei processi devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di maker e checker.

## • Attività di controllo:

- la normativa interna definisce le modalità con le quali le erogazioni relative a beneficenze (ivi compresi i casi di adesione, effettuata con intento di liberalità, a fondazioni, associazioni e altri enti non aventi scopo di lucro, che comporti l'erogazione di fondi o impegni futuri in tal senso) e sponsorizzazioni devono essere precedute da un'attività di due diligence con particolare riguardo a quanto stabilito dalle Linee Guida Anticorruzione da parte della Struttura interessata. In particolare, è prevista: l'analisi e la verifica del tipo di organizzazione e della finalità per la quale è costituita;
- l'analisi e la verifica del tipo di organizzazione e della finalità per la quale è costituita;
- la verifica ed approvazione di tutte le erogazioni da parte del Responsabile della Struttura interessata;
- la verifica che le erogazioni complessive siano stabilite annualmente e trovino capienza in apposito budget deliberato dagli Organi competenti;
- per le sponsorizzazioni è necessaria una puntuale verifica del corretto adempimento della controprestazione acquisendo idonea documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa.

# Inoltre, i Responsabili delle Strutture interessate dovranno:

- disporre che venga regolarmente tenuto in evidenza l'elenco dei beneficiari, l'importo delle erogazioni ovvero gli omaggi distribuiti nonché le relative date/occasioni di elargizioni. Tale obbligo non si applica per gli omaggi cosiddetti "marchiati", riportanti cioè il logo tipo della Società (quali biro, oggetti per scrivania, ecc.), nonché l'omaggistica standard (ad esempio, in occasione di fine anno);
- verificare periodicamente il succitato elenco al fine di individuare eventuali situazioni anomale.



- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - completa tracciabilità, a livello documentale e di sistema, dei processi di gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e sponsorizzazioni, ivi inclusa ogni spesa sostenuta a tale titolo, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate;
  - o nell'ambito del processo debbono essere chiaramente identificabili i soggetti coinvolti; inoltre, le attività di registrazione contabile e pagamento debbono essere effettuate da persone diverse da coloro che autorizzano il sostenimento delle spese.

## Principi di comportamento

Premesso che le spese per omaggi sono consentite purché di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia di giudizio del beneficiario, le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo. In particolare:

- la Società può effettuare erogazioni sotto forma di beneficenze o sponsorizzazioni per sostenere iniziative di Enti regolarmente costituiti ai sensi di legge e che non contrastino con i principi etici conformi a quelli della Società e del Gruppo e nel caso di beneficenze, tali enti non devono avere finalità di lucro;
- eventuali iniziative la cui classificazione rientri nei casi previsti per le "sponsorizzazioni" non possono essere oggetto contemporaneo di erogazione per beneficenza;
- in caso di beneficenze e sponsorizzazioni l'ente beneficiario è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione di conoscenza delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al suo rispetto;
- le erogazioni devono essere riconosciute esclusivamente su un conto corrente intestato all'ente beneficiario; non è consentito effettuare pagamenti in contanti né pagamenti in un Paese diverso da quello dell'ente beneficiario o a un soggetto diverso dallo stesso.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

effettuare erogazioni, per iniziative di beneficenza o di sponsorizzazione, a favore di Enti
coinvolti in note vicende giudiziarie, pratiche non rispettose dei diritti umani o contrarie
alle norme in tema di vivisezione e di tutela dell'ambiente. Non possono inoltre essere
oggetto di erogazioni partiti e movimenti politici e le loro articolazioni organizzative,



organizzazioni sindacali e di patronato, club (ad esempio Lions, Rotary, ecc.), associazioni e gruppi ricreativi, scuole private, parificate e/o legalmente riconosciute, salvo specifiche iniziative connotate da particolare rilievo sociale, culturale o scientifico che devono essere approvate dal Responsabile Aziendale Anticorruzione;

- effettuare elargizioni/omaggi a favore di Enti/esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero ad altre organizzazioni/persone ad essa collegate contravvenendo a quanto previsto nel presente protocollo e dalle Linee Guida Anticorruzione;
- promettere o versare/offrire anche a mezzo di intermediari somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi di regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, per sé o per altri a esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero altre organizzazioni con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni. Il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla per le azioni del caso al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla Funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Capitolo 4.1;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi di regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a favore di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società controparte o in relazione con la Società, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Società;
- dare in omaggio beni per i quali non sia stata accertata la legittima provenienza ed il rispetto delle disposizioni che tutelano le opere dell'ingegno, i marchi e i diritti di proprietà industriale in genere nonché le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.



# 7.2.2.8 Gestione del processo di selezione e assunzione del personale

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale.

Il processo potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "corruzione" nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità", di "Traffico di influenze illecite"<sup>32</sup>, nonché dei reati di "corruzione tra privati" e di "istigazione alla corruzione tra privati" (descritti nei Capitoli 7. 2 e 7.3.).

Una gestione non trasparente del processo di selezione e assunzione del personale, potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati attraverso la promessa di assunzione verso rappresentanti della Pubblica Amministrazione, e/o esponenti apicali, e/o persone loro subordinate di società o enti controparti o in relazione con la Società o soggetti da questi indicati, concessa al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o di assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Società.

Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

#### Descrizione del Processo

Per lo svolgimento delle attività di selezione e assunzione del personale, la Società si avvale dell'outsourcer Intesa Sanpaolo.

Il processo di selezione e assunzione si articola nelle seguenti fasi:

- Selezione del personale:
  - analisi e richiesta di nuove assunzioni;
  - definizione del profilo del candidato;
  - o ricerca all'interno del Gruppo delle risorse per ricoprire una determinata posizione;
  - in caso di esito negativo reclutamento di candidati esterni al Gruppo;
  - effettuazione del processo selettivo;
  - individuazione del/dei candidati;
  - richiesta autorizzazione della Capogruppo.
- Formalizzazione dell'assunzione.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi delle Comunità Europee, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali. Corti internazionali.



Resta nelle competenze delle Strutture aziendali specificatamente facoltizzate l'istruttoria relativa alla selezione ed assunzione di personale specialistico altamente qualificato ovvero di figure destinate a posizioni di vertice (cosiddetta "assunzione a chiamata").

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate principalmente nella normativa di riferimento di Intesa Sanpaolo, outsourcer per le attività in questione.

## Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
  - accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo alla Struttura competente che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle Strutture interessate e le valuta in coerenza con il budget ed i piani interni di sviluppo;
  - autorizzazione all'assunzione concessa dal Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre a nominare i componenti dei Team di Investimento della Società e, se previsto dal Regolamento di gestione del Fondo, dei Keymen in coerenza con le modalità specificamente identificate nei Regolamenti del Fondi gestiti;
  - assunzione dei candidati individuati come idonei in seguito al rilascio dell'autorizzazione da parte della competente struttura di Capogruppo sulla base del vigente sistema dei poteri e delle deleghe.
- Segregazione dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti nel processo. In particolare,
   l'approvazione finale dell'assunzione è demandata agli Organi Sociali sopra indicati,
   nonché subordinata al rilascio del consenso da parte della Capogruppo bancaria.
- Attività di controllo:
  - compilazione da parte del candidato, al momento dello svolgimento della selezione, di un'apposita modulistica volta a raccogliere in maniera omogenea le informazioni sui candidati;
  - o l'assunzione deve essere preceduta da un'adeguata due diligence con particolare riguardo a quanto stabilito dalle Linee Guida Anticorruzione.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta (tra cui quella standard ad esempio testi, application form, contratto di lavoro, ecc.) anche in



via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale.

## Principi di comportamento

Le Strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

## In particolare:

- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza e deve immediatamente segnalarla per le azioni del caso al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla Funzione di Internal Auditing e al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Capitolo 4.1;
- la selezione deve essere effettuata tra una rosa di candidati, salvo il caso di personale specialistico qualificato, di categorie protette ovvero di figure destinate a posizioni manageriali;
- la valutazione comparativa dei candidati deve essere effettuata sulla base di criteri di competenza, professionalità ed esperienza in relazione al ruolo per il quale avviene l'assunzione;
- qualora il processo di assunzione riguardi:
  - personale diversamente abile, il reclutamento dei candidati avverrà nell'ambito delle liste di soggetti appartenenti alle categorie protette, da richiedere al competente Ufficio del Lavoro;
  - lavoratori stranieri, il processo dovrà garantire il rispetto delle leggi sull'immigrazione del Paese ove è sita l'unità organizzativa di destinazione e la verifica del possesso, per tutta la durata del rapporto di lavoro, dei permessi di soggiorno, ove prescritti;
  - ex dipendenti pubblici, il processo dovrà garantire il rispetto dei divieti di legge.
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti nel processo di selezione ed assunzione del personale è



soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- promettere o dare seguito anche a mezzo di intermediari a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società;
- promettere o dare seguito a richieste di assunzioni di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società controparti o in relazione con la Società ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di favorire indebitamente il perseguimento di interessi della Società.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.



# 7.2.2.9 Gestione dei rapporti con i Regolatori

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture coinvolte nella gestione dei rapporti con i Regolatori con potere di produzione normativa rilevante per la Società e riguarda qualsiasi tipologia di attività posta in essere in occasione di segnalazioni, adempimenti, comunicazioni, richieste, istanze. Rientrano altresì le attività di advocacy ovvero pareri/proposte/risposte a consultazioni su normative in corso di elaborazione o in essere. Per quanto riguarda i rapporti con le Autorità di Vigilanza, in quanto Supervisors, si rinvia al protocollo 7.2.2.5.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati, di "corruzione", nelle loro varie tipologie, di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" e di "Traffico di influenze illecite"<sup>33</sup>.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti con:

- tutte le Istituzioni italiane ed estere, inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo il Parlamento italiano e gli enti locali, il Governo, la Banca d'Italia, l'AGCM, l'OAM, l'OCF, la Consob e il Garante per la protezione dei dati personali, Governi/Parlamenti esteri, Autorità di regolamentazione in Paesi rilevanti per le attività della Società;
- tutte le Istituzioni internazionali e multilaterali, inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo le Istituzioni comunitarie (Commissione Europea, Consiglio dell'Unione Europea, Parlamento Europeo), le European Supervisory Authorities ("ESAs"), la Banca Centrale Europea, l'European Data Protection Board ("EDPB"), il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria ("BCBS"), il Financial Stability Board ("FSB"), la Banca Mondiale ("WB") e il Fondo Monetario Internazionale ("FMI");
- le associazioni di categoria, i "think tank", i Gruppi di interesse, a cui la Società
  partecipa, con o senza rappresentanti permanenti, al fine di instaurare in coerenza coi
  principi a tutela della concorrenza tavoli di confronto con gli altri player di mercato o gli
  stakeholder della Società stessa per l'elaborazione di pareri/proposte/risposte a
  consultazioni, su normative in corso di elaborazione o in essere.

corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi delle Comunità Europee, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguardi: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi delle Comunità Europee, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee, o infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea: ii) quei soggetti espletanti funzioni o



## Descrizione del Processo

Le attività inerenti la gestione dei rapporti con i Regolatori sia direttamente che mediante terzi (consulenti, associazioni di categoria, i "think tank", i Gruppi di interesse) sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- contatto con l'Ente;
- evasione di specifiche richieste / documenti di consultazione;
- produzione di specifiche istanze/position paper.

In ragione dell'oggetto/ambito del singolo contatto o della singola tematica, la Struttura interessata della Società si coordina con le altre strutture interne e/o con l'outsourcer, ove previsto, per aspetti e contributi specifici per gli ambiti di competenza di volta in volta individuati, in coerenza con le "Regole di Gruppo per la gestione dei rapporti con i Supervisori e le Autorità di Regolamentazione" adottate dalla Capogruppo.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate sia nella normativa interna della Società, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo, sia nella normativa di riferimento di Intesa Sanpaolo.

# Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
  - i rapporti con i Regolatori sono intrattenuti dal Responsabile della Struttura di riferimento (sulla base di quanto previsto dal manuale organizzativo e dal funzionigramma della Società ovvero dalle procedure operative interne che attribuiscono specifici compiti e responsabilità), da soggetti dallo stesso appositamente incaricati tramite delega, da conservare a cura della Struttura medesima;
  - gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti incaricati.

#### Attività di controllo:

- controlli di completezza, correttezza ed accuratezza della documentazione trasmessa ai Regolatori da parte della Struttura interessata per le attività di competenza che devono essere supportate da meccanismi di maker e checker;
- verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa aziendale per la scelta dei fornitori e dei professionisti (l'avvio della relazione deve essere preceduta da un'adeguata due diligence con particolare riguardo a quanto stabilito dalle Linee Guida Anticorruzione).
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:



- o le fasi principali del processo devono risultare da apposita documentazione scritta;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è altresì responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza anche in via telematica o elettronica, inerente alla gestione dei rapporti con i Regolatori.

## Principi di comportamento

Le Strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di gestione dei rapporti con i Regolatori, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

## In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un soggetto appartenente ai Regolatori e, più in generale alla Pubblica Amministrazione, di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal capitolo 4.1.;
- il personale deve fornire ai Regolatori informazioni veritiere, corrette, accurate, aggiornate e non fallaci, avendo cura di differenziare i fatti dalle eventuali opinioni ed evitando di rappresentare le informazioni in modo tale da dare luogo, anche in via potenziale, a confusioni, fraintendimenti o errori da parte degli stessi;
- il personale deve manifestare in modo non equivoco e preliminare ogni conflitto di interessi – attuale o anche solo potenziale – con i Regolatori;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei rapporti con i
  Regolatori e, più in generale, con la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali
  soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui
  al D. Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a fornitori di servizi eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla Struttura competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni



caso non è consentito riconoscere compensi in favore di fornitori di servizi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- chiedere o indurre anche a mezzo di intermediari i rappresentanti dei Regolatori e, più in generale, della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore;
- promettere o versare/offrire anche a mezzo di intermediari somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, per sé o per altri ai rappresentanti dei Regolatori e, più in generale, ai soggetti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, e, più in generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per i soggetti predetti;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di "Corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie, di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" e di "Traffico di influenze illecite" che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate ai Regolatori e, più in generale, alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto negoziale con la Società.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.



## 7.3 Area sensibile concernente i reati societari

## 7.3.1 Fattispecie di reato

L'art. 25-ter del Decreto contempla quasi tutti i reati societari previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile o da altre leggi speciali, che sono qualificabili come reati generali, in quanto, non specificamente riferibili all'esercizio delle specifiche attività finanziarie tipiche della Società<sup>34</sup>.

I reati societari considerati hanno ad oggetto differenti ambiti, tra i quali assumono particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune operazioni sul capitale o societarie, l'impedito controllo e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, fattispecie accomunate dalla finalità di tutelare la trasparenza dei documenti contabili e nella gestione societaria e la corretta informazione ai soci, ai terzi ed al mercato in generale.

Per quanto concerne le fattispecie criminose che si riferiscono ai documenti contabili ed ai controlli delle Autorità di Vigilanza, si rileva che la Società si pone in una posizione privilegiata dal punto di vista della prevenzione e della corretta attuazione dei precetti normativi, in quanto risulta destinataria di una disciplina speciale che impone l'adozione di un'apposita procedura per l'elaborazione di detta documentazione, nonché una serie di obblighi ed adempimenti in relazione ai rapporti con le Autorità, con la conseguenza che le modalità di gestione del rischio dei reati qui considerati risultano replicare comportamenti già consolidati nella prassi o, comunque, derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti.

Si elencano qui di seguito le fattispecie richiamate dall'art. 25-ter del Decreto.

# False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

## False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Questi reati si realizzano tramite condotte che, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, consistono nella consapevole:

- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico;
- omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge.

In ogni caso, la condotta è sanzionata penalmente quando risulta rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e idonea a indurre concretamente i destinatari in errore.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>L'art. 25-ter è stato modificato dalla:

<sup>•</sup> L. n. 190/12, che ha aggiunto il riferimento al nuovo reato di "Corruzione tra privati", di cui all'art. 2635, comma 3, del codice civile, con decorrenza dal 28 novembre 2012;

L. n. 69/15, che ha eliminato per i reati societari i riferimenti a condizioni di responsabilità degli Enti in parte diverse da quelle
ordinarie e ha riformato i reati di "False comunicazioni sociali", con decorrenza dal 14 giugno 2015.



Inoltre, l'illecito sussiste anche se si riferisce a beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Quando il falso attiene a società diverse da quelle quotate o da quelle ad esse equiparate<sup>35</sup>:

- l'esposizione di fatti materiali falsi costituisce il reato in questione solo se contenuta in comunicazioni sociali previste dalla legge e i fatti sono rilevanti;
- si applicano pene attenuate e la causa di esclusione della punibilità per l'ipotesi di particolare tenuità del fatto<sup>36</sup>.

# Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 D. Lgs. n. 39/2010)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

L'illecito è più severamente sanzionato se: ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni; concerne la revisione di determinati enti qualificati dal predetto Decreto "di interesse pubblico" (tra cui le società quotate, gli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, le banche, alcune imprese di assicurazione, le SIM, le SGR, le SICAV, gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 T.U.B.); è commesso per denaro o altra utilità; è commesso in concorso con gli esponenti della società sottoposta a revisione.

Soggetti attivi sono in primis i responsabili della società di revisione (reato proprio). È altresì prevista la punibilità di chi dà o promette il denaro o l'utilità e dei direttori generali, dei componenti l'organo amministrativo e dell'organo di controllo degli enti di interesse pubblico, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Tale fattispecie attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti<sup>37</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Alle società quotate in un mercato regolamentato nazionale o dell'Unione europea sono equiparate le società che le controllano, le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione in detti mercati o che sono negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, nonché le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
<sup>36</sup> Si veda l'art. 2621-*bis* del codice civile che prevede pene inferiori se i fatti sono di lieve entità, in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, oppure se i fatti riguardano le piccole società non sottoponibili a procedura fallimentare. In quest'ultimo caso il reato è procedibile solo a querela. Inoltre, l'art. 2621-ter del codice civile richiama l'applicabilità dell'art. 131-bis del codice penale che esclude la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulti abituale.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> L'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001 continua tuttora a richiamare l'art. 2624 c.c., che in origine prevedeva questo reato, nonostante l'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta. Infatti:

<sup>•</sup> la L. n. 262/2005 introdusse l'art. 174-bis del T.U.F. che puniva con una autonoma fattispecie le falsità nella revisione delle società quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante;

<sup>•</sup> sia l'art. 2624 c.c., sia l'art. 174-bis del T.U.F. a seguito della riforma della disciplina della revisione legale dei conti, sono stati abrogati e, a decorrere dal 7.4.2010, le falsità nella revisione sono punite dalla nuova fattispecie prevista dall'art. 27 del D. Lgs. n. 39/2010.



## Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)

Il reato di cui all'art. 2625, comma 2 del c.c. si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri Organi societari, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La fattispecie di impedito controllo nei confronti della società di revisione, in origine pure prevista dall'art. 2625 c.c.<sup>38</sup>, attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti.

## Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di esequirli.

# Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

# Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Tale evoluzione ha fatto sorgere seri dubbi sulla permanente configurabilità della responsabilità degli enti per le condotte in questione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34476/2011 delle Sezioni Unite penali, ha ritenuto che il reato di falso in revisione legale quale ora previsto dall'art. 27 del D. Lgs. n. 39/2010 non rientri più nell'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, in quanto tale norma non è richiamata dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001. Va altresì considerato che determinate condotte corruttive nei confronti dei revisori dei conti sono previste e punite ai sensi degli artt. 28 e 30 del D. Lgs. n. 39/2010, ma non costituiscono reato presupposto della responsabilità degli enti.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> L'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. Con la riforma della disciplina della revisione legale dei conti il reato è stato espunto dall'art. 2625 c.c. e riformulato dall'art. 29 del D. Lgs. n. 39/10 e poi depenalizzato dal D.Lgs. n. 8/16; poiché l'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 non è stato conseguentemente modificato con l'inserimento di un richiamo anche al citato art. 29, sembra potersi affermare che l'illecito di impedito controllo nei confronti della società di revisione non rientri più nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti. Al riguardo sembra valere il medesimo principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione citata nella nota precedente.



#### Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Questo reato si perfeziona quando l'amministratore di una società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea o diffusi in misura rilevante tra il pubblico, ovvero soggetta a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria o delle norme disciplinanti le attività assicurative o le forme pensionistiche complementari, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 C.C., all'organo al quale partecipa ovvero alla società e comunque al Collegio Sindacale, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione, ovvero se si tratta di amministratore delegato non si astiene dal compiere l'operazione cagionando in tal modo un danno alla società o a terzi.

#### Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

#### Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### Corruzione tra privati (art. 2635, commi 1 e 3, c.c.).

#### Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1, c.c.).

Integra il reato di "corruzione tra privati" la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori e degli altri soggetti investiti di funzioni direttive nell'ambito di una società o di un altro ente privato, nonché dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi che - anche per interposta persona, per sé o per altri - sollecitano o ricevono denaro o altra utilità non dovuti o ne accettano la promessa, al fine di compiere od omettere un atto contrario agli obblighi



inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà nei confronti della società o ente privato di appartenenza.

È punito anche il corruttore, vale a dire chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà il denaro o altra utilità non dovuta alle predette persone.

Rispondono invece del reato di *"istigazione alla corruzione tra privati"* chi fa una offerta o promessa che non venga accettata, o gli esponenti di società o enti privati che sollecitano la dazione o promessa, qualora la sollecitazione non sia accettata<sup>39</sup>.

Solo le condotte del corruttore (di offerta, dazione o promessa, che siano accettate o no), e non anche quelle dei corrotti (di accettazione o di sollecitazione), costituiscono reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesso nell'interesse dell'ente al quale il corruttore appartiene<sup>40</sup>.

Entrambi i reati sono perseguibili d'ufficio.

#### Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

È punito con la reclusione chiunque determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

#### Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie di reato si riferisce alla condotta di chiunque diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della Società o del gruppo di appartenenza.

Per l'ipotesi di condotte riferite a emittenti strumenti quotati o per i quali sia stata chiesta l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato restano applicabili le sanzioni in materia di abusi di mercato e la connessa responsabilità amministrativa.

### Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni,

<sup>39</sup> Il reato di istigazione sussiste solo se l'offerta o la promessa sono rivolte a o la sollecitazione è formulata da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori o soggetti che svolgono funzioni direttive in una società o in un ente. Non integrano l'istigazione le medesime condotte commesse da/ dirette a dipendenti che non svolgono funzioni direttive.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> La riforma del reato di corruzione tra privati e l'introduzione del reato di istigazione alla corruzione tra privati sono state disposte dal D. Lgs. n. 38/2017 in vigore dal 14 aprile 2017. I fatti commessi prima di tale data costituivano corruzione tra privati solo se alla condotta conseguiva effettivamente un atto contrario ai doveri e un danno per la società di appartenenza dei corrotti, e non rilevavano se colpivano enti privati diversi da società. L'inserimento anche degli enti privati parrebbe onnicomprensivo e non limitato alle sole associazioni e fondazioni dotate di personalità giuridica.



ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Il reato si perfeziona altresì mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva che in concreto determini un ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle Autorità di Vigilanza.

La pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

#### Falso in prospetto (art. 173 bis D. Lgs. 58/1998)

Il nuovo art. 173 bis del D. Lgs. n. 58/1998 punisce la condotta di chi espone false informazioni od occulta dati o notizie nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

Affinché tale condotta integri gli estremi del reato, è indispensabile che il soggetto che la pone in essere agisca con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, per sé o per altri. Occorre altresì che le informazioni false od omesse siano idonee ad indurre in errore i loro destinatari.

Tale fattispecie attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti<sup>41</sup>.

### False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)

L'art. 54 del D. Lgs. 19/2023 punisce la condotta di chi, nell'ambito di un'operazione di fusione transfrontaliera, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Il certificato preliminare è rilasciato dal notaio che vi provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione dopo aver verificato il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione societaria.

#### 7.3.2 Attività aziendali sensibili

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati societari sono le seguenti:

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> L'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 continua tuttora a richiamare l'art. 2623 c.c., che in origine prevedeva questo reato. La L. n. 262/2005 abrogò la norma e introdusse l'attuale fattispecie di falso in prospetto di cui all'art. 173-bis del D.Lgs. n. 58/1998. Poiché l'art. 25-ter non è stato conseguentemente modificato, sembra potersi affermare che il reato di falso in prospetto non configuri più reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Al riguardo sembra valere il medesimo principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione citata in precedenza.



- Gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e con la Società di Revisione;
- Gestione dell'informativa periodica;
- Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e di altri asset;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Si riportano di seguito, per le prime tre sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo e di comportamento applicabili a dette attività che si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regolamenta le attività medesime, precisando che, con particolare riferimento al reato di corruzione tra privati, trattandosi di fattispecie a potenziale impatto trasversale su tutte le attività della Società, si rimanda altresì alle attività sensibili già oggetto dei seguenti protocolli in quanto contenenti principi che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione al reato suddetto:

- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi (Capitolo 7.2.2.4);
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali (Capitolo 7.2.2.6);
- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni (Capitolo 7.2.2.7);
- Gestione del processo di selezione e assunzione di personale (Capitolo 7.2.2.8);

Infine, relativamente all'attività indicata al punto "Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza" si rimanda al protocollo di cui al Capitolo 7.2.2.5, avente la specifica finalità di prevenire, oltre ai reati di "Corruzione contro la Pubblica Amministrazione", anche il reato societario di cui all'art. 2638 c.c.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio dalle altre società del Gruppo, e/o outsourcer esterni.



#### 7.3.2.1 Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione

Il presente protocollo si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione e a tutti gli Organi e le Strutture della Società coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e con la Società di Revisione in essere in occasione di verifiche e di controlli svolte da tali Organi, in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

Ai sensi del D.Lgs 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di "impedito controllo", ai sensi dell'art. 2625 del codice civile, nonché dei reati di cui all'art. 27 del D. Lgs. n. 39/2010 (per quanto concerne la fattispecie di false relazioni o comunicazioni da parte dei responsabili della revisione, commessa in concorso con gli organi della società sottoposta a revisione) e all'art. 29 del medesimo Decreto (concernente la fattispecie di impedimento od ostacolo alle attività di revisione legale), che - nonostante il principio affermato dalla Corte di Cassazione e di cui si è dato conto nel precedente paragrafo 7.3.1. - vengono comunque tenuti in considerazione ai fini del presente protocollo.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti in oggetto.

#### Descrizione del Processo

Nell'ambito delle attività di verifica proprie del Collegio sindacale e della Società di Revisione, la gestione dei rapporti tra le strutture della Società e/o dell'outsourcer e tali soggetti si articola nelle seguenti attività:

- comunicazione delle informazioni periodiche previste;
- comunicazione di informazioni e di dati societari e messa a disposizione della documentazione, sulla base delle richieste ricevute.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo si deve basare sui seguenti fattori:

 Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare, i rapporti con il Collegio sindacale e la Società di Revisione, sono intrattenuti dal Responsabile della struttura di riferimento o dai soggetti dal medesimo appositamente incaricati.



- Partecipazione regolare e continua del Collegio sindacale alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a garanzia della effettiva conoscenza da parte del Collegio sindacale in merito alle scelte di gestione della Società.
- Tempestiva e completa evasione, a cura delle strutture competenti (della Società ovvero degli outsourcer, per gli ambiti di rispettiva competenza, in virtù dei contratti di servizio stipulati), delle richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio sindacale nell'espletamento della propria attività di vigilanza e controllo.
- Tempestiva e completa evasione, a cura delle strutture competenti (della Società ovvero degli outsourcer, per gli ambiti di rispettiva competenza, in virtù del contratto di servizio stipulato), delle richieste di documentazione specifica avanzate dalla Società di Revisione nell'espletamento delle proprie attività di verifica e controllo e valutazione dei processi amministrativo-contabili: ciascuna Struttura ha la responsabilità di raccogliere e predisporre le informazioni richieste e provvedere alla consegna delle stesse, sulla base degli obblighi contrattuali presenti nel contratto di incarico di revisione, mantenendo chiara evidenza della documentazione consegnata a risposta di specifiche richieste informative formalmente avanzate dai revisori.
- Tempestiva e completa messa a disposizione della Società di Revisione, da parte delle strutture interessate (della Società ovvero degli outsourcer, per gli ambiti di rispettiva competenza, in virtù del contratto di servizio stipulato), della documentazione disponibile relativa alle attività di controllo ed ai processi operativi seguiti, sui quali i revisori effettuano le proprie attività di verifica.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del Collegio sindacale;
  - conservazione delle lettere di attestazione, firmate dal soggetto munito dei necessari poteri, a supporto della predisposizione della Relazione di Certificazione da parte Società di Revisione;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e la Società di Revisione.

#### Principi di comportamento

Le Strutture e gli Organi della Società (e, per gli ambiti di rispettiva competenza, gli outsourcer, in virtù dei contratti di servizio stipulati), a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione



dei rapporti con il Collegio sindacale e la Società di Revisione, sono tenuti alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti nel presente protocollo, in conformità alle disposizioni di legge esistenti in materia nonché alle eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

#### In particolare:

- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche al Collegio sindacale e alla Società di Revisione, e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dagli stessi;
- tutti i soggetti coinvolti, ivi inclusi i membri del Consiglio di Amministrazione della Società, che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Collegio sindacale o da uno dei suoi membri nonché dalla Società di Revisione pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- ciascuna Struttura coinvolta nel processo è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata ai membri del Collegio sindacale, nonché ai Revisori, nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- ritardare senza giusto motivo o omettere l'esibizione di documenti/la comunicazione di dati richiesti;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio sindacale e la Società di Revisione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o dare somme di denaro o altre utilità a membri del Collegio sindacale o della Società di Revisione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.



#### 7.3.2.2 Gestione dell'informativa periodica

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nonché comunicazioni ai sottoscrittori dei Fondi gestiti dalla Sgr relative all'andamento dei Fondi stessi.

Ai sensi del D.Lgs 231/2001, il processo di predisposizione dei documenti in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di "false comunicazioni sociali", così come disciplinato agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile nonché i reati tributari, definiti nel paragrafo 7.11 (Area sensibile concernente i reati tributari).

Inoltre, le regole aziendali e i controlli di completezza e di veridicità previsti nel presente protocollo sono predisposti anche al fine di una più ampia azione preventiva dei reati che potrebbero conseguire a una scorretta gestione delle risorse finanziarie, quali i reati di "corruzione", nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita, di "corruzione tra privati" e di "istigazione alla corruzione tra privati", nonché i reati di "riciclaggio" e di "autoriciclaggio".

La Società, non essendo quotata, non ha obblighi circa l'individuazione della figura del "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari". Essa è consolidata al patrimonio netto contabile e il relativo processo, ove applicabile, è governato da specifiche linee guida, tra cui le "Linee Guida di governo amministrativo finanziario" di Intesa Sanpaolo, delle quali la Società recepisce i principi.

Oltre alle citate Linee Guida, concorrono e completano il governo e il processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, specifici documenti di governance e regole, tempo per tempo aggiornati e per quanto applicabili, tra i quali si segnalano:

- le "Linee guida per il governo dell'informativa di carattere finanziario al mercato (Bilancio e Pillar III);
- le "Linee guida per la valutazione delle poste patrimoniali di bilancio";
- le "Regole contabili di gruppo";
- la normativa in materia di Fair Value;
- le "Regole in materia di predisposizione dell'informativa al pubblico Pillar III".

La Società ha inoltre adottato specifiche procedure interne che definiscono i principi di riferimento, i ruoli e le responsabilità attribuite alle strutture della Società riguardanti la predisposizione dei documenti oggetto del presente protocollo. Tali procedure devono intendersi parte integrante del presente protocollo.



Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

#### Descrizione del Processo

Nell'ambito dei processi sensibili ai fini dell'informativa finanziaria, particolare rilievo assumono le attività strettamente funzionali alla produzione del bilancio d'esercizio e delle situazioni contabili infrannuali e l'attività di valutazione delle partecipazioni detenute dai Fondi gestiti dalla Società. Tali attività attengono ai seguenti processi aziendali:

- Gestione della contabilità e delle segnalazioni di vigilanza;
- Gestione del Bilancio d'impresa;
- Valutazione delle partecipazioni dei Fondi ai fini del rendiconto;
- Predisposizione e redazione dei report periodici per i sottoscrittori dei Fondi.

Ulteriore attività sensibile ai fini dell'informativa finanziaria riguarda il processo di individuazione e gestione dei rapporti con parti correlate.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### Principi di controllo

I documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ovvero comunicazioni ai sottoscrittori sull'andamento dei Fondi gestiti dalla Società devono essere redatti in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali in essere che:

- identificano con chiarezza e completezza le funzioni interessate nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
- identificano i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali, inclusa la valutazione delle singole poste;
- determinano le scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale richiesta di rilascio di apposite attestazioni;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla Struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consente la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati della Società necessari per la formazione del bilancio consolidato del Gruppo e la trasmissione degli stessi alla Capogruppo.



Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

#### • Ruoli e responsabilità definiti:

- ogni singola Struttura (della Società o degli outsourcer, per gli ambiti di rispettiva competenza, in virtù del contratto di servizio stipulato) è responsabile dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad essa demandate e degli eventuali commenti in bilancio o nella documentazione verso i sottoscrittori dei Fondi di propria competenza;
- sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso alle procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite;

#### Segregazione delle funzioni:

il processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ovvero comunicazioni ai sottoscrittori sull'andamento dei Fondi gestiti dalla Società, prevede il coinvolgimento di distinte Strutture (della Società e degli outsourcer in virtù dei contratti di servizio stipulati), operanti nelle diverse fasi del processo per i rispettivi ambiti di competenza ed in base a quanto riportato nelle procedure interne della Società.

#### Attività di controllo:

- le attività di predisposizione dei documenti relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società che contengono comunicazioni ai soci e/o, per il tramite della Capogruppo, comunicazioni al mercato, nonché comunicazioni ai sottoscrittori dei Fondi, sono soggette a puntuali controlli di completezza e veridicità sia di sistema sia manuali. Si riportano nel seguito i principali controlli svolti dalle singole Strutture:
  - verifiche, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura con i rispettivi dati gestionali;
  - verifica, con periodicità prestabilita, di tutti i saldi dei conti lavorazione, transitori e similari, per assicurarne l'effettiva sussistenza;
  - esistenza di controlli maker e checker attraverso i quali la persona che esegue l'operazione è differente da quella che la autorizza, previo controllo di adeguatezza;
  - analisi degli scostamenti, attraverso il confronto tra i dati contabili esposti nel periodo corrente con quelli relativi a periodi precedenti e con i saldi attesi da budget;
  - controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti ed aggiornamento del piano dei conti;



- contraddittorio tra diverse Strutture della Società o dell'outsourcer in merito alle attività di stima particolarmente rilevanti, nonché attribuzione a una specifica funzione, dotata di adeguate competenze ed indipendente dalle strutture di gestione dei fondi, dell'attività di valutazione delle società partecipate dal Fondo;
- quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o, per il tramite della Capogruppo, al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo;
  - tutte le scritture di rettifica effettuate dalla Struttura deputata alla gestione del Bilancio o alla predisposizione dei report per i sottoscrittori dei Fondi gestiti dalla Società sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati ed analiticamente lo sviluppo dei relativi calcoli;
  - tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene archiviata presso la Struttura coinvolta per le voci contabili di propria competenza;
  - tutta la documentazione di supporto alla stesura del bilancio, delle altre relazioni periodiche e delle disclosures dovute, è archiviata presso le competenti Strutture (della Società o degli outsourcer).

#### Principi di comportamento

Le Strutture della Società e degli outsourcer in virtù dei contratti di servizio stipulati, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di tenuta della contabilità e della successiva predisposizione/deposito delle comunicazioni sociali in merito alla situazione economico e patrimoniale della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche, ecc.) e all'andamento dei Fondi gestiti (Rendiconto annuale e relazione semestrale) sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia, nonché le apposite procedure interne improntate a principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili al fine di produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie veritiere e tempestive anche ai sensi ed ai fini di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile. In particolare, tutti i soggetti coinvolti nel processo sono tenuti a:

 rappresentare i fatti di gestione in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nei dati aziendali allo scopo di garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società e dei Fondi gestiti;



 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e sull'andamento dei Fondi gestiti.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni
  e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non
  rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della
  Società e sull'andamento dei Fondi gestiti;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o sui Fondi gestiti.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.



#### 7.3.2.3 Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e di altri asset

Il presente protocollo si applica alle strutture della Società coinvolte nell'acquisto, nella gestione e nella cessione di partecipazioni – dirette o indirette, qualificate o non qualificate – al capitale di altre società e ad altre forme di investimento/disinvestimento assimilabili all'assunzione/cessione di una partecipazione (quali ad esempio, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili o di strumenti finanziari partecipativi) nonché di altri asset (ad es. non performing loans, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuati in blocco).

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di "corruzione tra privati", di "istigazione alla corruzione tra privati", di "Omessa comunicazione del conflitto di interessi", "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare". Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

#### Descrizione del processo

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- esame di fattibilità dell'operazione e/o individuazione delle opportunità di investimento e/o di funding;
- gestione dei rapporti pre-contrattuali e svolgimento delle attività propedeutiche alla stipula del contratto (verifica adempimenti normativi, due diligence, ecc.);
- perfezionamento del contratto;
- gestione degli adempimenti connessi all'acquisto, gestione e cessione di partecipazioni (compresa la designazione di esponenti presso la società partecipata e le operazioni di fusione transfrontaliere) e altri asset.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
  - i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali in ogni fase del processo sono individuati e autorizzati in base alle previsioni statutarie o ai poteri delegati ad essi specificamente conferiti, come riportati nel Manuale Organizzativo e nel Funzionigramma della Società, ovvero specificamente attribuiti tramite delega (da conservare a cura della Struttura interessata) da parte dei soggetti facoltizzati;



- gli atti e documenti che impegnano la Società devono essere sottoscritti da soggetti muniti dei necessari poteri;
- il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale in tema di partecipazioni; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo al fine di garantire tra le fasi del processo un meccanismo di maker e checker.

#### Attività di controllo:

- verifica dell'istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalle politiche di investimento dei fondi gestiti e dalla normativa interna anche mediante l'eventuale esecuzione di specifiche attività di due diligence (ad es. economico/finanziaria, contabile, legale, fiscale, ecc.) sull'impresa oggetto d'investimento (cd. "impresa target") e sulla controparte con particolare riguardo a quanto stabilito dalla Linee Guida Anticorruzione;
- verifica che la delibera contenga i criteri di valutazione del prezzo dell'operazione secondo le prassi di mercato;
- verifica del rispetto degli adempimenti legislativi e regolamentari (ad es. in tema di antitrust, antiriciclaggio, ecc.);
- o verifica della tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe delle partecipazioni in essere;
- verifica del processo di valutazione periodica delle partecipazioni in essere nell'ambito della predisposizione delle rendicontazioni periodiche.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - ciascuna fase rilevante dell'attività regolata dal presente protocollo deve risultare da apposita documentazione scritta;
  - ogni accordo/convenzione/contratto/altro adempimento funzionali all'acquisto, gestione e cessione di partecipazioni ed altri asset è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni sottostanti all'istruttoria svolta per l'assunzione della partecipazione e alle scelte effettuate nell'attività di gestione e cessione di partecipazioni ed altri asset, ciascuna Struttura coinvolta nel processo è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica oggetto del presente protocollo.



 Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione di Gruppo devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

#### Principi di comportamento

Le Strutture della Società e degli outsourcer in virtù dei contratti di servizio stipulati, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di acquisto, gestione e cessione di partecipazioni ed altri asset, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo. In particolare:

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali in sede pre-contrattuale, contrattuale e di gestione di rapporti partecipativi devono essere individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal Manuale Organizzativo o dal Funzionigramma ovvero dal Responsabile della Struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;
- la documentazione relativa ai contratti funzionali all'acquisto, gestione e cessione di
  partecipazioni ed altri asset deve essere conforme alla normativa generale e speciale
  vigente per il settore di riferimento, anche mediante il ricorso al contributo consulenziale
  di professionisti esterni;
- i soggetti coinvolti nel processo non possono dare seguito a qualunque richiesta di denaro o altra utilità di cui dovessero essere destinatari o venire a conoscenza formulata da esponenti apicali, o da persone loro subordinate, appartenenti a società controparti o in relazione con la Società, finalizzata al compimento o all'omissione da parte di questi di un atto contrario agli obblighi inerenti al proprio ufficio o agli obblighi di fedeltà e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile; questi a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla Struttura avente funzione di Internal Auditing ed al Responsabile Aziendale Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Capitolo 4.1;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula e/o nella gestione dei contratti funzionali all'acquisto, gestione e cessione di partecipazioni ed altri asset, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;



- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è
  soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare
  la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in
  ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti
  esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da
  svolgere o svolto;
- i soggetti designati dalla Società in qualità di componenti dell'organo amministrativo di una società partecipata sono tenuti a comunicare a quest'ultima - nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c. - l'interesse che, per conto della Società ovvero per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società in questione, astenendosi dall'effettuare l'operazione se si tratta di amministratore delegato.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- comunicare dati falsi o alterati;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, per sé o per altri ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società, o a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi al fine di ottenere da parte di questi il compimento o l'omissione di un atto contrario agli obblighi inerenti il loro ufficio o agli obblighi di fedeltà con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, e, più in generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per i soggetti predetti;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali
  professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire
  un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono
  ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico, dal Codice
  Interno di Comportamento di Gruppo e dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.



### 7.4 Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

#### 7.4.1 Fattispecie di reato

Il D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 (di seguito Decreto antiriciclaggio) ed il D. Lgs. 22.6.2007 n. 109, in attuazione di disposizioni comunitarie hanno rafforzato la normativa in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

L'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal Decreto antiriciclaggio ha esteso la responsabilità dell'Ente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito anche per le ipotesi in cui non siano commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - trattate al Capitolo 7.5 - o non presentino le caratteristiche di transnazionalità<sup>42</sup>. Da ultimo, l'art. 25-octies è stato modificato aggiungendovi il nuovo reato di autoriciclaggio<sup>43</sup>.

Il rafforzamento della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti intende prevenire e reprimere più efficacemente il fenomeno dell'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni od utilità provenienti dalla commissione di delitti, in quanto di ostacolo all'amministrazione della giustizia nelle attività di accertamento dei reati e di persecuzione dei colpevoli, oltre che, più in generale, lesiva dell'ordine economico, dell'integrità dei mercati e della libera concorrenza, in ragione degli indebiti vantaggi competitivi di cui godono gli operatori che dispongono di capitali di origine illecita.

Su un piano diverso, ma pur sempre finalizzate al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, si collocano le previsioni contenute nel Decreto antiriciclaggio di specifici adempimenti posti a carico delle banche e degli intermediari finanziari in genere (adeguata verifica della clientela; registrazione e conservazione della documentazione delle operazioni; segnalazione di operazioni sospette; comunicazioni delle violazioni dei divieti in tema di denaro contante e dei titoli al portatore; comunicazione da parte degli Organi di controllo dell'Ente delle infrazioni riscontrate). La violazione di detti obblighi di per sé non comporta la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, non essendo detti illeciti ricompresi nell'elencazione dei cosiddetti reati presupposto, ma è sanzionata ai sensi del Decreto antiriciclaggio, secondo una politica di tutela preventiva, che prescinde dal ricorrere nelle concrete fattispecie di ipotesi di riciclaggio, ma che mira

<sup>43</sup> Il nuovo reato di autoriciclaggio è stato inserito nel codice penale e aggiunto ai reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, entrata in vigore il 1.1.2015.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Per i dettagli si veda il Capitolo 7.5.1. Si ricorda che ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 L. n. 146/2006, abrogati dal Decreto antiriciclaggio, il riciclaggio e l'impiego illecito costituivano reati presupposto della responsabilità degli Enti solo se ricorrevano le caratteristiche di transnazionalità previste dall'art. 3 della medesima legge.



comunque ad assicurare il rispetto dei fondamentali principi della approfondita conoscenza della clientela e della tracciabilità delle transazioni, al fine di scongiurare anche il mero pericolo di inconsapevole coinvolgimento degli intermediari finanziari in attività illecite.

È importante sottolineare che qualora l'operatore finanziario contravvenisse a detti adempimenti nella consapevolezza della provenienza illecita dei beni oggetto delle operazioni, potrebbe essere chiamato a rispondere per i predetti reati, e potrebbe quindi conseguirne anche la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione degli elementi costitutivi dei reati in oggetto.

#### Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

#### Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che – consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità – compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.



Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione. Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

#### Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli artt. 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) del c.p..

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione dell'ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di proventi illeciti che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-bis c.p..

#### Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Risponde del reato di autoriciclaggio chi, avendo commesso o concorso a commettere un qualsiasi delitto non colposo dal quale provengono denaro, beni, o altre utilità, su tali proventi compie operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È esclusa la punibilità delle condotte consistenti nella destinazione dei proventi illeciti alla mera utilizzazione o godimento personale. È prevista un'aggravante di pena se il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionale, bancaria o finanziaria e un'attenuante per il caso di ravvedimento operoso del reo.

#### Considerazioni comuni ai reati

#### Oggetto materiale

L'oggetto materiale dei reati può essere costituito da qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i preziosi, i beni materiali ed immateriali in genere. Deve però trattarsi di bene o utilità proveniente da delitto, vale a dire esso ne deve costituire il prodotto (risultato, frutto ottenuto dal colpevole con la commissione del reato), il profitto (lucro o vantaggio economico ricavato dal reato) o il prezzo (compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato). Oltre che i delitti tipicamente orientati alla



creazione di capitali illeciti (ad es.: concussione, corruzione, appropriazione indebita, truffa, reati fallimentari, traffico di armi o di stupefacenti, usura, frodi comunitarie, ecc.) anche i reati in materia fiscale potrebbero generare proventi oggetto di riciclaggio o di autoriciclaggio, non solo nel caso di frodi (ad es. utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che determinino un fittizio credito Iva da detrarre), ma anche nel caso in cui l'utilità economica conseguente al reato consista in un mero risparmio di imposta per mancato esborso di denaro proveniente da attività lecite (ad es., omessa o infedele dichiarazione di redditi, per importi oltre le soglie di rilevanza penale).

#### Condotta ed elemento soggettivo

Risponde dei reati di ricettazione, riciclaggio o reimpiego illecito, a seconda dei casi, il terzo estraneo al delitto che genera i proventi illeciti e che li riceva dal reo (o da altri, comunque conoscendone la provenienza illecita), per compiere su di essi le condotte previste dai reati medesimi.

Potrebbe invece rispondere a titolo di concorso nel delitto d'origine dei proventi illeciti e, di conseguenza, anche nel successivo reato di autoriciclaggio, qualora ne realizzi la condotta, il soggetto che avesse fornito un contributo causale di qualsiasi tipo, morale o materiale, alla commissione del reato d'origine, ad es. determinando o rafforzando il proposito criminoso del reo con la promessa, ancor prima della commissione del reato, del suo aiuto nel riciclare/impiegare i proventi.

Il reato di autoriciclaggio, diversamente da quanto previsto per i reati di riciclaggio e di impiego illecito, richiede che la condotta sia caratterizzata da modalità idonee a concretamente mascherare la vera provenienza delittuosa dei beni; l'interpretazione degli aspetti più innovativi della norma - vale a dire il requisito del concreto ostacolo e la condizione di non punibilità dell'autoriciclatore ad uso personale (che sembrerebbe sempre da escludersi allorché il reato d'origine e il reimpiego avvengano nell'esercizio di un'attività d'impresa) – sarà necessariamente demandata alle applicazioni giurisprudenziali del nuovo reato.

Circa l'elemento soggettivo, come già accennato, i reati in esame devono essere caratterizzati dalla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Secondo una interpretazione particolarmente rigorosa, sarebbe sufficiente anche l'aver agito nel dubbio della provenienza illecita, accettandone il rischio (cosiddetto dolo indiretto od eventuale). Con riferimento all'operatività bancaria o finanziaria va osservato che la presenza in determinate situazioni concrete di indici di anomalia o di comportamenti anomali descritti nei provvedimenti e negli schemi emanati dalle competenti Autorità (per quanto concerne gli intermediari finanziari, dalla Banca d'Italia e dall'UIF) potrebbe essere ritenuta,



accedendo alla particolarmente rigorosa interpretazione di cui sopra, come una circostanza oggettiva grave ed univoca atta far sorgere il dubbio dell'illecita provenienza del bene.

#### Correlazioni col reato d'origine dei proventi illeciti

I reati della presente Area sensibile sussistono nelle ipotesi in cui le relative condotte siano successive al perfezionamento del reato che ha dato origine ai proventi illeciti, anche se compiute dopo la sua estinzione (ad es. per prescrizione o morte del reo), o anche se l'autore del medesimo non sia imputabile o punibile, oppure manchi una condizione di procedibilità (ad es., per difetto di querela, oppure di richiesta del Ministro della Giustizia, necessaria per perseguire i reati comuni commessi all'estero, ai sensi degli artt. 9 e 10 c.p.)<sup>44</sup>.

#### 7.4.2 Attività aziendali sensibili

Il rischio che si verifichino nel contesto operativo della Società i reati di riciclaggio, intesi in senso lato (ivi compreso, quindi, l'autoriciclaggio), appare invero, più marcato, quale rischio tipico del circuito bancario e finanziario, essenzialmente con riferimento ai rapporti con controparti terze ovvero con i sottoscrittori dei Fondi gestiti, che potrebbero veicolare le somme derivanti da attività illecite all'interno dei Fondi stessi<sup>45</sup>.

L'attività di prevenzione si basa sull'approfondita conoscenza della clientela e delle controparti e sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed al finanziamento del terrorismo.

La centralità del rispetto rigoroso delle disposizioni dettate dal Decreto antiriciclaggio ai fini della prevenzione dei reati presupposto in questione discende anche dalle considerazioni che seguono. Va innanzitutto ricordato che il Decreto - ai fini dell'individuazione della tipologia delle condotte con le quali può concretarsi il riciclaggio, sottoposte all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette – all'art. 1 definisce "operazione" la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento" e all'art. 2 contiene un'elencazione di condotte, qualificate come di riciclaggio, di amplissima estensione, tale da comprendere comportamenti che, ai fini penali, potrebbero integrare la commissione del reato di autoriciclaggio, oppure la commissione degli altri reati presupposto in esame e che, se posti in essere da dipendenti o da soggetti apicali, potrebbero far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente stesso. Infine, l'elencazione in discorso è atta a ricomprendere anche condotte tipiche di altri reati, quali il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) che,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> In ordine all'irrilevanza dell'estinzione del reato che costituisce presupposto di un altro reato si veda l'art. 170, comma 1, c.p.; per l'irrilevanza del difetto di una condizione di punibilità o procedibilità si veda l'art. 648, comma 3, c.p., richiamato anche dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p..

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> L'attività di acquisizione di partecipazioni da parte dei Fondi gestiti non è invece rilevante ai fini della normativa antiriciclaggio in quanto effettuata su iniziativa della Società (rif. Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019).



se connotato dai requisiti della transnazionalità (al riguardo si rimanda al Capitolo 7.5), può costituire anch'esso reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

Il rischio assume connotati diversi e appare meno rilevante laddove si abbia riguardo alla Sgr come "società", con riferimento a quelle aree in cui la stessa, anche a prescindere dallo svolgimento delle attività tipiche, compie operazioni strumentali, acquista partecipazioni o movimenta il proprio patrimonio, assolve gli adempimenti contabili e fiscali. In tali ambiti difatti, sussiste una sviluppata articolazione dei presidi di controllo e delle procedure, già imposti dalla normativa di settore al fine di assicurare il rispetto di principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità della gestione.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose. Si evidenzia altresì che nell'ambito di protocolli che regolano altre attività sensibili - quali la Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi (Capitolo 7.2.2.4), la Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali (Capitolo 7.2.2.6) e la Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni (Capitolo 7.2.2.7) - sono previsti alcuni principi di controllo e di comportamento ispirati al medesimo criterio dell'attenta valutazione di fornitori, consulenti e controparti contrattuali in genere, principi che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ai reati sopra illustrati. Più in generale, tutti i protocolli del presente Modello, laddove tesi a prevenire la commissione di reati che possono generare proventi illeciti, si devono intendere predisposti anche al fine della prevenzione dei reati di riciclaggio in senso lato. Si richiamano soprattutto i protocolli relativi alle Aree sensibili concernenti i reati societari - in particolare il

Tutti i sopra menzionati protocolli si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regolamenta le attività medesime e si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalle altre società del Gruppo e/o da outsourcer esterni.

protocollo sulla Gestione dell'informativa periodica (Capitolo 7.3.2.2) - i reati e illeciti

amministrativi riconducibili ad abusi di mercato, i reati informatici.



#### 7.4.2.1 Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di controllo e di comportamento per il contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Tenuto conto dell'operatività specifica della Società, i reati in questione potrebbero configurarsi nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti dalla Società qualora la controparte si prefiggesse l'obiettivo di "ripulire" i beni di illecita provenienza, indebitamente acquisiti, attraverso operazioni della specie.

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società e degli outsourcer coinvolte nelle attività di sottoscrizione delle quote dei Fondi e delle conseguenti attività di movimentazione di mezzi di pagamento connessi ai richiami degli impegni ed ai rimborsi, anche parziali, di quote dei Fondi.

Si intendono qui richiamate le vigenti disposizioni aziendali, ed in particolare le Linee guida della Capogruppo per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi e la normativa interna della Società in materia tempo per tempo vigente.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

#### Descrizione del Processo

Per il contrasto al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose, si rimanda ai seguenti ambiti di operatività:

• identificazione e conoscenza della clientela e dei soggetti per conto dei quali i clienti operano, valutandone il profilo di rischio e cioè la probabilità di esposizione a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo tramite un'apposita procedura di profilatura. La valutazione della sussistenza di tale rischio si basa su un'approfondita conoscenza dei soggetti interessati e tiene conto, in particolare, di aspetti oggettivi (attività svolte dai clienti, operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati<sup>46</sup>) e di aspetti soggettivi (soggetti sottoposti ad obblighi rafforzati di adeguata verifica; soggetti insediati in Paesi/centri caratterizzati da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati quali quelli individuati dal GAFI come "non cooperativi", ecc.). Particolare attenzione deve essere posta nel rilevare il possibile coinvolgimento in operazioni o rapporti con soggetti (persone fisiche e giuridiche) censiti in liste pubbliche emanate in ambito nazionale e

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Ad esempio, interposizione di soggetti terzi, impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione.



internazionale (liste ONU, UE, OFAC e liste MEF, ABI-UIF, di seguito tutte denominate per brevità "Black List");

- apertura di nuovi rapporti continuativi e aggiornamento/revisione delle informazioni sui clienti esistenti, finalizzati al rispetto del principio della "know your customer rule";
- monitoraggio dell'operatività e costante valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o di finanziamento del terrorismo secondo tempistiche e modalità stabilite con riferimento al profilo di rischio assegnato;
- valutazione dell'operatività disposta dalla clientela riguardante soggetti/Paesi/merci
  oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti
  riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative all'esportazione o agli investimenti)
  e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di
  esportazione ad esempio embargo sulle armi);
- assolvimento degli obblighi normativi in materia di conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- reporting esterno indirizzato alle Autorità di Vigilanza e reporting interno ad esso finalizzate.

Le modalità operative per la gestione dei suddetti processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo ed è stata redatta in allineamento alle "Linee Guida per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi" della Capogruppo.

#### Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi sopra descritti si basa sui seguenti fattori:

- Responsabilità definite:
  - la normativa interna individua i soggetti e le Strutture responsabili dell'attivazione/gestione/controllo dell'iter dei processi sopra descritti;
- Segregazione dei compiti:
  - nelle situazioni individuate dalle disposizioni di legge e dalla normativa interna che impongono obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, l'apertura di nuovi rapporti, l'esecuzione di operazioni e il mantenimento di rapporti preesistenti sono subordinate al rilascio di una autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato della Società;
  - al fine di individuare operazioni potenzialmente sospette, esiste una segregazione in base alla quale:



- l'incaricato che, nella fase di istruttoria o nell'ambito dello svolgimento dell'operazione, individua i presupposti per l'identificazione di un'operazione sospetta, provvede a segnalarla al proprio Responsabile per l'approfondimento e l'eventuale segnalazione;
- il Responsabile sulla scorta delle informazioni in proprio possesso provvede, se l'operazione risulta sospetta, a sottoporre la questione al Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette;
- il Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette effettua l'analisi della segnalazione e svolge le necessarie indagini sull'operazione sospetta, disponendo l'inoltro o meno delle segnalazioni alla competente Autorità.
- Attività di controllo: il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:
  - nell'ambito di una puntuale profilatura della clientela, verifica secondo un approccio risk based, all'atto dell'accensione del rapporto o al compimento dell'operazione, da parte del Responsabile della struttura operativa interessata:
    - della correttezza e completezza dei dati acquisiti per l'identificazione della controparte ed in relazione all'attività economica svolta, secondo le modalità definite dalle procedure vigenti; tali informazioni devono essere aggiornate, di volta in volta, in relazione alle motivazioni economiche sottostanti alle operazioni richieste o eseguite;
    - della presenza di elementi di anomalia sulla controparte al fine di identificare il coinvolgimento in attività illecite, l'eventuale presenza del nominativo nelle versioni aggiornate delle "black list", nonché il compimento di operazioni con soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione ad esempio embargo sulle armi);
  - monitoraggio nel medio-lungo periodo da parte delle Strutture operative preposte che garantisca un controllo incrociato tra il profilo soggettivo del cliente, la tipologia di operazione, la frequenza e le modalità di esecuzione, l'area geografica di riferimento (con particolare riguardo all'operatività da/verso Paesi a rischio) e ancora il grado di rischio attribuito al prodotto oggetto dell'operazione, i fondi impiegati, l'orizzonte temporale dell'investimento, il comportamento tenuto dal cliente al momento dell'esecuzione dell'operazione (qualora venga eseguita in presenza del cliente), secondo le tempistiche e modalità stabilite da apposita procedura interna;



- monitoraggio e presidio da parte del Responsabile della Struttura operativa in merito all'acquisizione e alla conservazione delle informazioni necessarie per l'identificazione e la profilatura della clientela, nonché al costante aggiornamento delle stesse;
- registrazione di tutti i rapporti continuativi e di tutte le operazioni che presentano presupposti richiesti dalla normativa antiriciclaggio nell'Archivio Unico Informatico con dati corretti e completi. Un archivio ordinato consente infatti, tra l'altro, di evadere prontamente le richieste di informazioni da parte delle competenti autorità e di ricostruire l'operatività della clientela.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo descritto, in particolare:
  - conservazione riservata e ordinata, da parte della Struttura preposta alla gestione delle relazioni con le controparti, di tutta la documentazione relativa alla identificazione e alla profilatura della clientela, nonché dei controlli svolti sulle controparti;
  - o conservazione di traccia completa delle decisioni e delle motivazioni addotte in merito all'eventuale modifica del profilo del cliente ovvero al perfezionamento/mantenimento di rapporti con controparti a rischio elevato;
  - conservazione con la massima riservatezza delle decisioni e delle motivazioni addotte in merito all'inoltro o meno di una segnalazione di operazione sospetta alle competenti Autorità e della relativa documentazione a supporto.
- Riservatezza delle informazioni, con particolare riguardo a quelle relative all'individuazione dei titolari effettivi, alla profilatura della clientela ed ai processi di segnalazione delle operazioni sospette.
- Formazione: è prevista la sistematica erogazione di attività specificamente dedicate alla formazione continua dei dipendenti e dei collaboratori sui profili di rischio legati alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

#### Principi di comportamento

Le Strutture della Società e degli outsourcer in virtù dei contratti di servizio stipulati, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente



protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare, le Strutture competenti sono tenute a:

- assicurare lo sviluppo e la gestione operativa delle applicazioni utilizzate nelle attività di contrasto finanziario al terrorismo/riciclaggio e comunque in tutte le attività che si basano sulla "adeguata verifica della clientela";
- garantire che l'operatività della clientela avvenga nel rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni previsti dalle misure di embargo ovvero dalla disciplina relativa all'esportazione di determinate categorie di merci e/o materiali (es. merce duale, sostanze chimiche pericolose);
- dettagliare, nell'ambito di regolamenti/norme operative interne, le regole comportamentali ad integrazione e maggiore specificazione della normativa esterna e dei principi sanciti dal presente protocollo;
- nel caso di valutazione delle controparti ovvero di operazioni che interessino più strutture operative ovvero diverse società del Gruppo Intesa Sanpaolo, collaborare tra loro e, ove consentito dalla normativa vigente, scambiare le informazioni finalizzate alla completa ed adeguata conoscenza della controparte e delle sue abitudini operative;
- assicurare con continuità e sistematicità la formazione e l'addestramento del personale sulla normativa antiriciclaggio ed embarghi e sulle finalità dalle stesse perseguite;
- diffondere a tutti i collaboratori, indipendentemente dalle mansioni in concreto svolte, la normativa di riferimento ed i relativi aggiornamenti;
- verificare e garantire la diffusione all'interno delle strutture della Società dei provvedimenti restrittivi - contenenti limitazioni operative in specifici settori - e delle "Black list" aggiornate.

Inoltre, tutti i dipendenti e i collaboratori, attenendosi a quanto prescritto nelle procedure aziendali, devono:

- all'atto dell'accensione di rapporti continuativi o del compimento di operazioni oltre soglia di legge anche se frazionate:
  - procedere all'identificazione della controparte, tramite l'acquisizione agli atti di fotocopia di un documento di identificazione in corso di validità e del codice fiscale, previa verifica dell'eventuale presenza del nominativo nelle versioni aggiornate delle "black list";
  - verificare la sussistenza di eventuali titolari effettivi, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o dell'operazione e qualora il cliente sia una



società o un Ente, verificare la sussistenza dei poteri di rappresentanza e la struttura di proprietà e di controllo della clientela;

- o procedere alla adeguata verifica e alla profilatura della clientela ;
- mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti continuativi al fine di consentire una costante valutazione del profilo economico e finanziario della controparte;
- effettuare l'adeguata verifica e la profilatura della clientela quando, indipendentemente da qualsiasi soglia di importo o di esenzione applicabile, vi sia il sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, o sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;
- mantenere l'assoluto riserbo sulle informazioni relative alla fascia di rischio antiriciclaggio attribuita al cliente e al relativo punteggio calcolato dalla procedura, che in nessun caso può essere comunicata alla clientela;
- non dare esecuzione ad operazioni che vedono coinvolti soggetti/Paesi/merci oggetti di restrizioni di natura finanziaria e/o commerciale o per le quali sussista comunque il sospetto di una relazione con il riciclaggio e con il finanziamento del terrorismo;
- valutare se dare avvio all'iter di segnalazione in presenza di indici di anomalia anche se non rilevati dalle procedure informatiche, o nei casi in cui risulti impossibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica;
- collaborare attivamente ai processi per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette;
- rispettare le procedure interne in tema di registrazione dei rapporti e delle operazioni in AUI e di conservazione della documentazione.

Tutti i soggetti incaricati di attività valutative o autorizzative previste dai processi in materia di antiriciclaggio, devono esercitare la discrezionalità loro rimessa secondo criteri di professionalità e ragionevolezza. In caso di conflitti di interesse, anche potenziali, di ordine personale o aziendale devono:

- informare immediatamente il proprio superiore gerarchico della sussistenza del conflitto di interessi precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- astenersi dall'attività valutativa/autorizzativa, rimettendo la decisione al proprio superiore gerarchico o alla Struttura specificamente individuata nella normativa interna per l'evenienza. A titolo esemplificativo, possono ricorrere situazioni di conflitto di interessi qualora l'interesse personale interferisca (o appaia interferire) con l'interesse della Società o del Gruppo, impedendo l'adempimento obiettivo ed efficace delle proprie funzioni, ovvero in relazione al perseguimento di benefici personali impropri come conseguenza della posizione ricoperta in seno alla Società o al Gruppo.



È inoltre fatto divieto comunicare, anche in modo involontario, a terzi (inclusi i soggetti con i quali sussistono rapporti di familiarità diretta o stretti legami propri o dei propri congiunti) per ragioni diverse da quelle di ufficio, il contenuto delle attività valutative / autorizzative al di fuori dei casi previsti dalla legge.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, ed eseguire operazioni quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti del cliente, ad esempio per il rifiuto del cliente a fornire le informazioni richieste;
- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- mettere a disposizione di clientela appartenente o comunque contigua alla malavita organizzata servizi, risorse finanziarie o disponibilità economiche che risultino strumentali al perseguimento di attività illecite.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

I principi di controllo e di comportamento illustrati nel presente protocollo devono intendersi altresì estesi, per quanto compatibili, in caso di fusioni transfrontaliere che dovessero interessare la Società.



# 7.5 Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona ed i reati in materia di frodi sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa

#### 7.5.1 Fattispecie di reato

Attraverso ripetuti interventi legislativi sono state introdotte nel sistema della responsabilità amministrativa degli Enti varie categorie di illeciti, con la comune finalità di contrastare fenomeni di criminalità che destano particolare allarme a livello internazionale, specie in relazione a reati di matrice politico-terroristica, oppure commessi nei settori e con le forme tipiche della delinquenza organizzata, anche transnazionale, o particolarmente lesivi di fondamentali diritti umani.

La Società pone particolare attenzione ed impegno nella collaborazione alle attività di contrasto al terrorismo e di prevenzione di fenomeni criminali nel mercato finanziario, impegno che la Società assume anche ai fini della tutela della sana e prudente gestione, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e del buon funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso. In astratto la Società potrebbe istaurare rapporti con controparti appartenenti o comunque contigue alla malavita organizzata mettendo a disposizione risorse finanziarie o disponibilità economiche che risultino strumentali al perseguimento di attività illecite.

Si fornisce di seguito una sintetica esposizione delle categorie di fattispecie in questione.

#### Sezione I - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 25-quater del Decreto dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9/12/1999.

La norma non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo ma si riferisce ad un qualsivoglia illecito penale caratterizzato dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico perseguita dal soggetto agente<sup>47</sup>.

Si descrivono brevemente di seguito le principali fattispecie che possono venire in considerazione.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> L'art. 270-sexies c.p. considera connotate da finalità di terrorismo le condotte che possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o di destabilizzare le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali, nonché le altre condotte previste da convenzioni o da norme internazionali. Secondo la giurisprudenza (Cass. pen. n. 39504/2008) l'espressione "eversione dell'ordine democratico" non può essere limitata al solo concetto di azione politica violenta, ma deve intendersi riferita all'ordinamento costituzionale, e quindi ad ogni mezzo di lotta politica che tenda al sovvertimento del sistema democratico e costituzionale esistente o alla deviazione dai principi fondamentali che lo governano.



## a) Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi penali speciali.

In generale, si tratta dei delitti politici, cioè contro la personalità interna ed internazionale dello Stato, contro i diritti politici del cittadino, nonché contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti. In particolare, per quanto astrattamente associabili alle attività della Società, si richiamano le seguenti fattispecie: il "Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo" (art. 270-quinquies.1 c.p.), la "Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro" (art. 270-quinquies.2 c.p.), la "Partecipazione a prestiti a favore del nemico" (art. 249 c.p.), il "Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione" (art. 289 bis c.p.) e il reato di cui all'art. 270 bis c.p., denominato "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico". In particolare, tale ultima fattispecie punisce anche qualsiasi forma di finanziamento a favore di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione.

Si richiama inoltre l'attenzione sui reati a danno del patrimonio, ed in particolare sulle fattispecie di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, beninteso qualora commessi strumentalmente al perseguimento di finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico. In particolare, tale ultima fattispecie punisce anche qualsiasi forma di finanziamento a favore di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione. Si richiama inoltre l'attenzione sui reati a danno del patrimonio, ed in particolare sulle fattispecie di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, beninteso qualora commessi strumentalmente al perseguimento di finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.

Accanto alle disposizioni del codice penale, vengono presi in considerazione i reati previsti in leggi speciali attinenti alle più varie materie (ad. es. in materia di armi, di stupefacenti, di tutela ambientale, ecc.) nonché in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo (ad es. in tema di sicurezza della navigazione aerea e marittima, ecc.).

#### b) Delitti con finalità di terrorismo previsti dalla Convenzione di New York del 1999.

Il richiamo a tale Convenzione operato dall'art. 25-quater, comma 4, del Decreto tende chiaramente ad evitare possibili lacune in quanto con essa si intende promuovere la cooperazione internazionale per la repressione delle condotte di raccolta fondi e di finanziamenti in qualunque forma, destinati ad atti di terrorismo in genere o relativi a settori e modalità a maggior rischio, oggetto di trattati internazionali (trasporti aerei e marittimi, rappresentanze diplomatiche, nucleare, ecc.).



#### Sezione II - Delitti di criminalità organizzata

L'art. 24-ter del Decreto, inserito dalla L. n. 94/2009, prevede innanzitutto un gruppo di reati inerenti alle varie forme di associazioni criminose, e cioè:

- Associazione per delinquere generica (art. 416 c.p., primi cinque commi);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera e scambio elettorale politico-mafioso (artt. 416-bis e 416-ter);
- Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina (art. 416 c.p., commi 6 e 7);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo. È inoltre richiesto che il vincolo associativo si esplichi attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati. La giurisprudenza ritiene altresì possibile il concorso nel reato di associazione criminosa da parte di colui che, pur non partecipando all'associazione stessa, fornisca un apporto sostanziale, anche se episodico, alla sua sussistenza od al perseguimento dei suoi scopi.

L'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) si distingue dalla associazione per delinquere generica per il fatto che coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, oppure - anche non mediante la commissione di delitti, ma pur sempre con l'uso del metodo mafioso - per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La norma si applica anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque denominate, anche straniere, che presentino i connotati mafiosi predetti. Lo scambio elettorale politico-



mafioso invece è commesso da chi propone o accetta la promessa di procurare voti con l'uso del metodo mafioso in cambio dell'erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità.

Gli altri due tipi di associazioni criminose (art. 416, commi 6 e 7, c.p. e art. 74 D.P.R. n. 309/1990) sono invece caratterizzate dall'essere preordinate al fine della commissione degli specifici reati in esse considerati, vale a dire: dei reati in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina, di traffico di organi, di reati sessuali contro i minori nonché dei reati di illecita produzione, traffico o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Alcuni di questi specifici reati-fine costituiscono di per sé autonomi reati presupposto della responsabilità dell'ente, come meglio si dirà nel prosieguo a proposito dei reati contro la persona e dei reati transnazionali.

L'art. 24-ter prevede inoltre la generica categoria dei delitti di qualsivoglia tipo, commessi avvalendosi del metodo mafioso od al fine di favorire l'attività di una associazione mafiosa, fermo restando, per la responsabilità dell'ente, il requisito dell'interesse o del vantaggio del medesimo.

La prima circostanza si ritiene ricorra allorquando il soggetto agente, pur senza appartenere al sodalizio criminoso o concorrere con esso, pone in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare intimidazione, quale ad esempio la minaccia avvalendosi dello sfruttamento della "fama" di organizzazioni criminali operanti nell'ambito di un determinato territorio. L'ipotesi della commissione di un reato di qualsiasi tipo atto ad agevolare l'attività di una associazione mafiosa si verifica quando il soggetto abbia agito con tale scopo specifico e la sua condotta sia concretamente idonea a realizzare tale risultato, come ad esempio nel caso del reato di riciclaggio compiuto essendo a conoscenza della riferibilità dell'operazione ad una associazione mafiosa.

Infine, ai sensi del medesimo art. 24-ter, rilevano i seguenti reati, solitamente, anche se non necessariamente, realizzati nell'ambito di organizzazioni criminali.

#### Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato consiste nel sequestro di una persona con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto in cambio della liberazione. Il profitto potrebbe anche consistere in un vantaggio di natura non patrimoniale. In casi particolari potrebbero essere ritenuti corresponsabili del reato anche coloro che, pur non avendo partecipato al sequestro, si attivino per far sì che gli autori possano conseguire il riscatto, contribuendo al protrarsi delle trattative e conseguentemente, della privazione della libertà personale del sequestrato, o al conseguimento del profitto da parte dei sequestratori. Potrebbe invece integrare il reato di riciclaggio l'attività di chi interviene nel trasferimento, nella circolazione o nell'impiego di



somme di denaro o di altri beni, essendo a conoscenza della provenienza dal reato in questione.

#### Delitti in tema di armi e di esplosivi (art. 407 comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.)

Si tratta di fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in particolare dalla L. n. 110/1975 e dalla L. n. 895/1967), che puniscono le condotte di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo, con esclusione di quelle da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, o ad aria compressa. Anche in questo caso, come per il reato precedente, eventuali collusioni in qualsiasi forma degli operatori della Società con gli autori dei reati in questione o l'espletamento di attività, quali ad esempio la concessione di finanziamenti, con la consapevolezza di anche solo indirettamente favorirli, potrebbe comportare il concorso nei reati stessi o l'imputabilità per altri reati, quali ad esempio il riciclaggio.

#### Sezione III - Delitti transnazionali

La responsabilità degli Enti per tale categoria di reati è sancita dalla L. n. 146/2006, al fine di più efficacemente contrastare le organizzazioni criminali che agiscono a livello internazionale.

Si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si descrivono di seguito le fattispecie penali che, se integrate dagli elementi costitutivi dell'interesse o del vantaggio dell'ente e della transnazionalità (sui quali pure si ritiene debba sussistere la consapevolezza da parte del soggetto agente), possono dar luogo alla responsabilità dell'ente.



Associazioni per delinquere previste dagli artt. 416 e 416-bis c.p. ovvero finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43) o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

Per la definizione delle condotte di base dei reati associativi in questione si rimanda a quanto sopra osservato a proposito dei delitti di criminalità organizzata. Si ritiene che, ricorrendo le caratteristiche della transnazionalità, siano applicabili all'ente unicamente le sanzioni previste dalla L. n. 146/2006 e non anche quelle di cui all'art. 24-ter del Decreto.

# Reati in tema di immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 25.7.1998 n. 286) 48

La norma punisce le condotte consistenti nel trasportare illegalmente stranieri nel territorio dello Stato, nel promuovere, dirigere, organizzare o finanziare tale trasporto, oppure in altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio italiano o di uno Stato diverso da quello di loro appartenenza o residenza permanente. È però richiesto che ricorra almeno una delle cinque condizioni elencate dalla norma stessa <sup>49</sup>.

Le medesime condotte sono punite più severamente se si verifichi la contemporanea presenza di almeno due delle cinque condizioni predette oppure se siano commesse con determinate finalità, quali: il reclutamento di persone destinate alla prostituzione; lo sfruttamento sessuale o lavorativo, lo sfruttamento di minori, o in genere, la finalità di trarre un profitto anche indiretto.

Infine, il comma 5 punisce il favoreggiamento della permanenza dello straniero al fine di trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità. Si deve ritenere che l'ingiusto profitto sussista quando l'equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato, quale conseguenza dello sfruttamento da parte del soggetto agente dello stato di clandestinità, da lui conosciuto.

# Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato è commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro

Decreto, introdotto dalla L. n. 161/2017.

49 In sintesi: a) procurato ingresso o permanenza illegale di cinque o più persone; b) pericolo per l'incolumità delle persone trasportate; c) loro trattamento degradante; d) fatti commessi da tre o più persone concorrenti o con utilizzo di servizi di trasporto internazionali o di documenti falsi o illegalmente ottenuti; e) fatti commessi da chi è nella disponibilità di armi o di esplosivi.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> I reati in tema di immigrazioni clandestine, anche se privi delle caratteristiche della transnazionalità, comportano la responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001, a decorrere dal 19 novembre 2017, data di entrata in vigore dell'art. 25-duodecies, comma 1-bis, del Decreto, introdotto dalla L. n. 161/2017.



che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

Si precisa che tale reato può dar luogo alla responsabilità dell'ente anche se commesso senza le caratteristiche della transnazionalità, essendo richiamato, oltre che dalla Legge n.146/2006, anche dall'art. 25- decies del Decreto.

#### Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

La condotta criminosa consiste nel prestare aiuto a taluno - dopo l'avvenuta commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo - ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. La pena è aggravata quando il delitto commesso è quello di associazione mafiosa. Si precisa che, per giurisprudenza maggioritaria, integrano il reato anche le false risposte, tese ai fini di cui sopra, alle richieste dell'Autorità Giudiziaria.

#### Sezione IV - Delitti contro la persona

L'art. 25-quinquies del Decreto elenca talune fattispecie di reato poste a presidio della personalità individuale previste dal codice penale col fine di contrastare aspramente il fenomeno delle "nuove schiavitù" quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie".

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate: "Riduzione o mantenimento in schiavitù" (art. 600 c.p.), "Prostituzione minorile" (art. 600-bis c.p.), "Pornografia minorile" (art. 600-ter c.p.), "Detenzione di materiale pornografico" (art. 600-quater c.p.), "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" (art. 600-quinquies c.p.), Adescamento di minorenni" (art. 609-undecies c.p.), "Tratta di persone" (art. 601 c.p.), "Acquisto e alienazione e di schiavi" (art. 602 c.p.).

Infine, si ricorda che l'art. 25-quater 1 dispone la punibilità dell'ente nel caso di commissione del reato di cui all'art. 583 bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Il rischio di responsabilità per i delitti in questione si può ritenere rilevante solo con riferimento all'ipotesi in cui un esponente o un dipendente della Società agiscano in concorso con l'autore materiale del reato.

Tra i reati di questa Sezione possono collocarsi anche i delitti di:

 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione richiamato dall'art. 25-duodecies del



Decreto<sup>50</sup>), che punisce i datori di lavoro che assumano o si avvalgano di dipendenti extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ovvero scaduto senza che sia richiesto il rinnovo, revocato, o annullato. La responsabilità dell'ente per tale reato, attiguo al reato di sfruttamento di lavoratori clandestini illustrato nella precedente Sezione, è prevista solo al ricorrere di determinate circostanze aggravanti<sup>51</sup>;

- "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603 bis c.p., richiamato dall'art. 25-quinquies del Decreto<sup>52</sup>), che punisce chi, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, intermedia, utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento. Tra gli indici di sfruttamento sono considerate situazioni quali la corresponsione di retribuzioni difformi dai contratti collettivi, la reiterata violazione della normativa sull'orario di lavoro e i riposi, la violazione delle norme sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro;
- "Razzismo e xenofobia" (art. 604 bis, comma 3, c.p., richiamato dall'art. 25-terdecies
  del Decreto), che punisce l'incitazione, l'istigazione o la propaganda della
  discriminazione o della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, che si
  basino sulla negazione o minimizzazione della Shoah o di altri crimini di genocidio, di
  guerra o contro l'umanità.

# Sezione V - Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa

L'art. 25-quaterdecies del Decreto richiama i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. In particolare, con il delitto di frode sportiva è punito chiunque al fine di falsare il risultato di una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti, o compie altri atti fraudolenti al medesimo scopo. Sono inoltre richiamati i delitti e le contravvenzioni in tema di esercizio, organizzazione, vendita di lotterie, di giochi e scommesse e di utilizzo di apparecchi per il gioco d'azzardo in assenza o violazione delle prescritte autorizzazioni o concessioni.

#### 7.5.2 Attività aziendali sensibili

Il rischio che siano posti in essere i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona e i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa riguarda principalmente, nell'ambito dell'attività della Società, le attività di

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> L'art. 25-duodecies è stato inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012, in vigore dal 9.8.2012.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Deve sussistere una delle seguenti circostanze: a) impiego di più di tre lavoratori irregolari; b) impiego di lavoratori irregolari minori in età non lavorativa; c) esposizione a situazioni di grave pericolo.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Il richiamo dell'art. 603-bis è stato aggiunto all'art. 25-quinquies del Decreto dall'art. 6 della L. n.199/2016, in vigore dal 4.11.2016.



instaurazione dei rapporti con la clientela connesse al trasferimento di fondi, nonché allo svolgimento di attività ad esse strumentali o connesse, attività che, ai fini della prevenzione dei reati in questione, si devono basare sul fondamentale principio dell'adeguata conoscenza della clientela. Tale principio rappresenta uno dei fondamentali requisiti stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Le attività sopra individuate sono le medesime nelle quali è più alto il rischio che si verifichino anche reati di riciclaggio. Pertanto, ai fini della prevenzione dei reati sopra illustrati, sono ritenuti idonei i principi di controllo e di comportamento individuati nel protocollo "Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose".

Inoltre, per quanto concerne i reati di:

- "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", si individua quale attività aziendale sensibile quella inerente alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" e "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", si individuano quali attività aziendale sensibili, per il primo, quella inerente alla gestione del processo di selezione e assunzione del personale e per entrambi quella delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali.

Si rimanda pertanto ai protocolli previsti rispettivamente al Capitolo 7.2.2.4 per la "Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi", al Capitolo 7.4.2.1 per il "Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose", al Capitolo 7.2.2.8 per la "Gestione del processo di selezione e assunzione del personale" e al 7.2.2.6. "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali".

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalle altre società del Gruppo e/o da outsourcer esterni.



### 7.6 Area sensibile concernente i reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato

#### 7.6.1 Fattispecie di reato

II T.U.F. prevede i reati di "abuso di informazioni privilegiate" e di "manipolazione di mercato", disciplinati rispettivamente agli articoli 184 e 185.

Gli artt. 187-bis e 187-ter del T.U.F. medesimo prevedono gli illeciti amministrativi di "abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate" e di "manipolazione del mercato" le cui condotte sono sostanzialmente identiche a quelle già penalmente punite dai due reati predetti.

La responsabilità dell'Ente nell'interesse del quale siano commesse le due condotte penalmente rilevanti è sancita dal D. Lgs. 231/2001 (art. 25-sexies) mentre per le due fattispecie di illeciti amministrativi la responsabilità dell'Ente discende dal T.U.F. stesso (art. 187-quinquies) che rimanda ai medesimi principi, condizioni ed esenzioni del D. Lgs. n. 231/2001, salvo stabilire che per questi illeciti amministrativi la responsabilità dell'Ente sussiste in ogni caso in cui lo stesso non riesca a fornire la prova che l'autore dell'illecito ha agito esclusivamente nell'interesse proprio o di un terzo.

Si rammenta altresì che è riconducibile alla materia degli abusi di mercato in senso lato anche il reato di aggiotaggio (collocato tra i reati societari: vedi paragrafo 7.3.1), avente ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Le predette norme mirano a garantire l'integrità, la trasparenza, la correttezza e l'efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio per cui tutti gli investitori debbono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell'accesso all'informazione, della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della conoscenza delle origini delle informazioni pubbliche.

Le regole per l'attuazione di detto principio e per la repressione delle sue violazioni sono stabilite dalla legislazione dell'Unione europea, da ultimo con la Direttiva 2014/57/UE (c.d. MAD II) e col Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. MAR); e dall'ordinamento italiano col D. Lgs. n. 107/2018, in vigore dal 29 settembre 2018, che ha riscritto anche le disposizioni sanzionatorie del T.U.F. sopra citate. Salvo quanto meglio si specificherà con riferimento a ciascuno dei diversi illeciti, le condotte punite possono avere per oggetto<sup>53</sup>:

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Si precisa che ai sensi dell'art. 183 del T.U.F. la disciplina degli abusi di mercato non si applica alle attività di gestione monetaria e del debito pubblico o relative alla politica climatica, nonché ai programmi di riacquisto di azioni proprie e di stabilizzazione del prezzo di valori mobiliari, in conformità alle regole di cui all'art. 5 del MAR.



- strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione (c.d. MTF) italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- 3) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (c.d. OTF) italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- 4) altri strumenti finanziari non contemplati nei precedenti numeri, negoziati al di fuori delle predette sedi di negoziazione (c.d. OTC), o il cui prezzo dipende da prezzi di strumenti negoziati nelle sedi di cui ai precedenti numeri o ha effetto sugli stessi, compresi i "credit default swap" e i contratti differenziali;
- 5) contratti a pronti su merci come definiti dal MAR;
- 6) indici di riferimento (benchmark) come definiti dal MAR;
- 7) lo scambio nella UE di quote di emissioni di gas a effetto serra o di altri prodotti correlati, negoziati su piattaforme d'asta autorizzate, ai sensi del Regolamento UE n. 1031/2010.

Ai sensi dell'art. 182 del T.U.F., le condotte sanzionate sono punite secondo la legge italiana anche se commesse all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un MTF italiano, oppure a strumenti finanziari negoziati su un OTF italiano.

Ai sensi dell'art. 16 del MAR i gestori dei mercati e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione nonché chiunque predisponga o esegua professionalmente operazioni, devono adottare dispositivi, sistemi e procedure efficaci<sup>54</sup> per prevenire, individuare e segnalare senza ritardo alle competenti Autorità ordini e operazioni sospette che possano costituire abusi di informazioni privilegiate o manipolazioni di mercato o anche solo tentativi.

La violazione di questi obblighi è sanzionata dall'art. 187-ter.1 del T.U.F.; non può escludersi che, in astratto, l'omissione della segnalazione possa configurare anche un coinvolgimento della Società nell'illecito commesso dal cliente, in relazione alle concrete modalità e circostanze dell'operazione.

Si fornisce qui di seguito una descrizione delle fattispecie sopra indicate.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Le procedure di segnalazione sono definite dalla Consob ai sensi dell'art. 4-duodecies del T.U.F., conformemente alle regole in tema di sistemi interni di segnalazione delle violazioni da parte del personale (c.d. whistleblowing).



Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del T.U.F.)

La fattispecie penale punisce chi abusa direttamente o indirettamente di informazioni privilegiate di cui sia venuto in possesso (i) per la sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente; (ii) perché partecipa al capitale dell'emittente; (iii) in ragione dell'esercizio di un'attività lavorativa, professionale o di una funzione o di un ufficio; iv) in conseguenza della preparazione o commissione di un reato (es. "intrusione in un sistema informatico ed estrazione di informazioni privilegiate").

Commette reato uno dei soggetti indicati che<sup>55</sup>:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni<sup>56</sup> su strumenti finanziari, direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi, utilizzando dette informazioni (c.d. insider trading);
- comunica tali informazioni al di fuori del normale esercizio del proprio lavoro o professione, o al di fuori di un sondaggio di mercato conforme alle previsioni dell'art.
   11 del MAR (c.d. tipping);
- c) raccomanda o induce altri soggetti, sulla scorta di dette informazioni, a compiere talune delle operazioni sopradescritte (c.d. tuyautage).

Per informazione privilegiata si intende l'informazione avente un "carattere preciso, che non è stata resa pubblica<sup>57</sup>, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati<sup>58</sup>".

Le informazioni privilegiate possono riguardare anche: i) strumenti derivati su merci; ii) contratti a pronti su merci collegati; iii) quote di emissioni di gas a effetto serra o altri prodotti ad esse correlati, iv) le informazioni trasmesse da un cliente e connesse agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti, dei contratti a pronti su merci collegati o degli strumenti finanziari derivati collegati.

<sup>56</sup> Sono comprese anche le operazioni di annullamento o modifica di un precedente ordine impartito prima di disporre delle informazioni privilegiate.

<sup>57</sup> L'art. 17 del MAR prevede i casi, i tempi e le modalità dell'obbligo di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate da parte degli emittenti strumenti finanziari o dei partecipanti al mercato delle quote di emissioni di gas a effetto serra.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> L'art. 184 del T.U.F. non punisce il cosiddetto insider secondario, cioè il soggetto che abbia ottenuto l'informazione privilegiata in circostanze diverse da quelle elencate, ad esempio chi utilizzi le informazioni comunicategli, anche senza raccomandazioni o induzione, da parte di un soggetto qualificato.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> La definizione di informazione privilegiata è stabilita dall'art. 180, comma 1, lettera b-ter, del T.U.F., mediante semplice rinvio all'art. 7, paragrafi da 1 a 4 del MAR. A tale norma si rimanda per una puntuale ricostruzione, in particolare circa i concetti di "carattere preciso" e di "effetto significativo".



La condotta è punita meno gravemente, a titolo di contravvenzione, nel caso in cui le operazioni non riguardino i mercati regolamentati italiani o UE, ma gli strumenti finanziari di cui ai numeri 2), 3) e 4) sopra indicati, nonché lo scambio di quote di cui al n. 7.

Nell'ambito specifico dell'operatività della Società, si riscontrano varie fattispecie che potrebbero comportare la responsabilità della Sgr nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse, esclusivo o concorrente, della stessa. Il rischio è ipotizzabile allorché chi dispone o esegue l'operazione abusi di un'informazione privilegiata riguardante un determinato emittente cui ha accesso la Società nello svolgimento della propria attività di gestione dei Fondi (in virtù, ad esempio, dell'assunzione di partecipazioni nel capitale dell'emittente). Una circostanza del tutto peculiare potrebbe poi configurarsi nei casi in cui un esponente o dipendente della Società sia membro di organi societari di altre società e sfrutti, nell'interesse della Società, le informazioni privilegiate acquisite presso la società in cui è stato designato.

#### Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

Commette il reato di "manipolazione di mercato" chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari<sup>59</sup>.

Non è punibile la condotta costituita da ordini di compravendita o da altre operazioni che, pur potendo dare al mercato segnali fuorvianti o fissare artificialmente il prezzo, sia giustificata da motivi legittimi e sia stata tenuta in conformità a una prassi di mercato ammessa dall'Autorità competente del mercato di riferimento, ai sensi dell'art. 13 del MAR. La condotta è punita meno gravemente, a titolo di contravvenzione, nel caso in cui le operazioni non riguardino i mercati regolamentati italiani o UE, ma gli strumenti finanziari di cui ai numeri 2), 3) e 4) sopraindicati, nonché lo scambio di quote di cui al n. 7.

La condotta è punita anche se riguarda:

- contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, se idonea a
  provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari
  indicati ai numeri da 1) a 4) sopra indicati, oppure detti strumenti finanziari, compresi i
  contratti derivati o i derivati per il trasferimento del rischio di credito, se i fatti siano idonei
  a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su
  merci, qualora detto prezzo o valore dipendano dai prezzi o valori di detti strumenti
  finanziari;
- indici di riferimento (benchmark), come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 29), del MAR.

<sup>59</sup> Per una più dettagliata descrizione delle operazioni e degli artifici che possono dare al mercato informazioni false o fuorvianti o fissare il prezzo di mercato a un livello anormale, si veda l'art. 12 e l'Allegato I del MAR, il quale contiene un elenco non tassativo di indicatori di manipolazioni consistenti nell'utilizzo di indicazioni false o fuorvianti, nella fissazione di prezzi e nell'utilizzo di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente.



Nell'ambito dell'operatività tipica della Società, il rischio di compimento del reato in questione si ritiene ipotizzabile nell'ipotesi della cosiddetta manipolazione informativa (ad esempio attraverso un uso distorto delle comunicazioni di marketing o di altra informativa, anche commerciale e promozionale, avente ad oggetto emittenti strumenti finanziari e/o strumenti finanziari quotati).

## Sanzioni amministrative: abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 187-bis e art. 187-ter T.U.F.)

Come anticipato in Premessa, sono previste specifiche sanzioni amministrative a fronte di condotte nella sostanza corrispondenti a quelle che formano oggetto delle fattispecie penali (artt. 184 e 185 T.U.F.).

Difatti, gli illeciti amministrativi di cui all'187-bis e all'art.187-ter del T.U.F., anziché descrivere la condotta vietata, rinviano semplicemente ai divieti di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, come definiti dagli articoli 14 e 15 del MAR<sup>60</sup>. Il richiamo alle definizioni delle fattispecie contenute nella normativa europea comporta un generale rinvio anche alle altre disposizioni del MAR che definiscono le nozioni di abuso, di comunicazione illecita e di manipolazione e che costituiscono la fonte di riferimento anche per le sopra illustrate fattispecie penali, benché le medesime non ne facciano espresso integrale richiamo.

Le fattispecie di illecito amministrativo, la cui applicazione è di competenza della Consob, potrebbero pertanto colpire una più ampia gamma di condotte<sup>61</sup>, nella misura in cui siano ritenuti rilevanti elementi e modalità ripresi tramite il riferimento diretto agli artt.14 e 15 del MAR (e conseguentemente alle norme del MAR stesso che ne costituiscono il presupposto) e che non lo siano invece per le condotte penali, che sono state descritte senza fare rinvio espresso al MAR se non per aspetti circoscritti.

Un altro fattore che potrebbe comportare una più estesa ed incisiva applicazione delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penali consiste nel fatto che, mentre per l'illecito penale è necessario provare il dolo, per l'illecito amministrativo è sufficiente la colpa.

Ciò non esclude l'evenienza che, per i medesimi fatti, la medesima persona possa essere perseguita e punita, cumulando i procedimenti e le sanzioni, sia a titolo di reato sia a titolo di illecito amministrativo: per tale evenienza l'art. 187-terdecies del T.U.F. dispone che l'Autorità giudiziaria e la Consob devono tener conto - al momento dell'irrogazione delle

<sup>61</sup> Ad esempio, la condotta dell'insider secondario non è punibile ai sensi dell'art, 184 del T.U.F., ma risulta invece sanzionabile ai sensi dell'art. 187-bis, in forza dell'integrale richiamo dell'art. 14 del MAR.

<sup>60</sup> Anche la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo commesso dai suoi dipendenti o apicali è delineata dall'art. 187-quinquies del T.U.F mediante il rinvio alla violazione dei divieti di cui gli artt. 14 e 15 del MAR. A carico dell'ente è prevista la sanzione pecuniaria da € 20 mila a € 15 milioni, oppure fino al 15% del fatturato, se questo è superiori a € 15 milioni. La sanzione è aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto tratti dall'illecito, se questi sono di rilevante entità. A detta sanzione si aggiunge la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito amministrativo.



sanzioni di rispettiva competenza a carico delle persone che hanno commesso i fatti e degli enti che rispondono dei reati e degli illeciti amministrativi dei propri dipendenti e apicali - delle sanzioni che sono già state comminate nel procedimento (penale o amministrativo) per prima concluso e che in ogni caso l'esazione della seconda sanzione pecuniaria erogata può avvenire solo per la differenza in eccesso rispetto all'ammontare della prima sanzione pecuniaria<sup>62</sup>.

#### 7.6.2 Attività aziendali sensibili.

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato sono le seguenti:

- Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato;
- Gestione degli ordini e delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato.

Si riportano di seguito, per ognuna delle sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a dette attività e che si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regolamenta le attività medesime. Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio dalle altre società del Gruppo, e/o outsourcer esterni.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>L'ente potrebbe quindi rispondere sia per gli illeciti amministrativi sia per gli illeciti penali contestati a un proprio dipendente per i medesimi fatti. Alle sanzioni previste per l'ente per gli illeciti amministrativi indicate nella nota che precede, potrebbero quindi cumularsi la sanzione per gli illeciti penali, prevista dall'art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001, cioè una pena pecuniaria fino a € 1.549.000, aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito, se di rilevante entità.



## 7.6.2.1 Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato

Il presente protocollo si applica a tutti i componenti degli Organi Sociali e ai dipendenti della Società che abbiano accesso ad informazioni privilegiate, nell'accezione di cui alla vigente normativa di legge e regolamentare.

Il processo di gestione e di trattamento delle informazioni privilegiate potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di abuso di informazioni privilegiate ovvero della connessa fattispecie di illecito amministrativo, rispettivamente previsti dagli artt. 184 e 187-bis del T.U.F.

Una corretta gestione del processo in oggetto consente anche la prevenzione dei reati di aggiotaggio e di manipolazione del mercato nonché dell'omologo illecito amministrativo - rispettivamente disciplinati dall'art. 2637 del Codice civile e dagli artt. 185 e 187-ter del T.U.F - relativamente alle condotte della cosiddetta "manipolazione informativa", presidiando il potenziale rischio di "diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti".

Secondo le indicazioni della CONSOB, per la SGR, in quanto soggetto controllato (seppur indirettamente) da emittente quotato, rilevano anche le informazioni che possono essere considerate di carattere privilegiato per la controllante quotata alla luce della significatività della controllata. In relazione a quanto sopra, si dà atto che le informazioni relative alla Società non sono di norma tali in termini di significatività da comportare effetti idonei a influenzare il corso dei titoli della Capogruppo. Pertanto, al fine di assicurare un'adeguata sensibilizzazione di tutto il personale, si riportano nel seguito anche i principi di controllo e di comportamento adottati dalla Capogruppo, recepiti dalla Società, volti a garantire il rispetto della normativa primaria e secondaria vigente in materia ed i principi di riservatezza delle informazioni trattate e di segretezza nel trattamento delle informazioni non di pubblico dominio.

Obiettivo delle regole sancite dal presente documento, in ottemperanza ai dettami della normativa vigente, è quello di garantire che:

- la circolazione delle informazioni nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere privilegiato o confidenziale delle informazioni stesse ed evitare che dette informazioni siano condivise con soggetti non autorizzati;
- le informazioni privilegiate non vengano comunicate, anche in modo involontario, a terzi
  per ragioni diverse da quelle di ufficio, prescrivendo a tal fine ai componenti degli Organi
  Sociali, ai dipendenti o altri soggetti coinvolti specifiche cautele comportamentali,
  nonché obblighi di segnalazione alle competenti Strutture della Società delle situazioni



che possono comportare il rischio di una comunicazione non autorizzata di dette informazioni;

- i componenti degli Organi Sociali ed i soggetti coinvolti nell'operatività della Società non abusino delle informazioni privilegiate, di cui sono in possesso in virtù del ruolo ricoperto e/o delle funzioni svolte in ambito aziendale, per l'operatività in strumenti finanziari nell'interesse o per conto della Società e/o a titolo personale;
- assicurare la tempestiva comunicazione alla Capogruppo delle informazioni privilegiate
  che riguardano la Società qualora esse abbiano un impatto rilevante per la Capogruppo
  o il Gruppo nel suo complesso; ciò al fine di garantire alla Capogruppo stessa la
  divulgazione tempestiva di tali informazioni al mercato<sup>63</sup>.

Il Regolamento di Gruppo per la Gestione delle informazioni privilegiate di Intesa Sanpaolo S.p.A., recepito con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società, prevede l'adozione di misure organizzative interne finalizzate alla gestione e tempestiva comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate che la riguardano direttamente, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 17 e 18 MAR. In particolare, le misure organizzative, di gestione e controllo delle informazioni privilegiate sono dirette ad assicurare condizioni di correttezza, efficienza e tempestività nella trasparenza informativa della Capogruppo nonché le modalità di trattazione delle informazioni che potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa e negoziati nei mercati rilevanti o anche sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

#### Descrizione del processo

Il processo di gestione e diffusione delle informazioni privilegiate di cui le strutture della Società vengono a conoscenza è articolato sulla base delle specifiche responsabilità operative indicate nell'ambito del sistema di attribuzione dei ruoli e dei compiti, definito dalla Società.

I criteri per l'individuazione delle informazioni privilegiate nonché delle specifiche informazioni rilevanti (come definite nelle Linee Guida Consob del 13 ottobre 2017 sulla Gestione delle informazioni privilegiate) e le modalità operative per la gestione delle medesime sono disciplinati nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

<sup>63</sup> Tale adempimento è dovuto in quanto la Società è controllata da un emittente quotato che è tenuto a specifici obblighi informativi nei confronti del mercato al fine di evitare asimmetrie informative fra il pubblico.



In ragione dell'attività lavorativa e delle funzioni svolte nell'ambito dell'operatività aziendale, le strutture della Società possono trattare informazioni privilegiate aventi ad oggetto:

- la Società stessa, qualora tali informazioni abbiano effetti rilevanti sull'andamento economico-patrimoniale della Capogruppo o del Gruppo nel suo complesso;
- le società partecipate dai fondi gestiti dalla Sgr e gli strumenti finanziari da queste emessi (informazioni privilegiate relative ad emittenti terzi);

e che hanno carattere preciso, non sono state rese pubbliche e che concernono, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

La specifica informazione rilevante e l'informazione privilegiata vengono individuate sulla base dei criteri enunciati nella normativa interna o di Gruppo di riferimento e, a titolo esemplificativo, possono nascere da una decisione interna alla Società (ad esempio le iniziative strategiche, gli accordi e le operazioni straordinarie) oppure derivare dall'accertamento di eventi o circostanze oggettive aventi un riflesso sull'attività dell'impresa, della Capogruppo o del Gruppo nel suo complesso e/o sul corso degli strumenti finanziari emessi (ad esempio situazioni contabili di periodo, notizie sul management). Inoltre, l'informazione privilegiata può derivare da eventi e circostanze relative a società emittenti di strumenti finanziari oggetto di investimento da parte dei Fondi gestiti dalla Società.

L'informazione privilegiata relativa a emittenti terzi o agli strumenti finanziari da questi emessi può inoltre derivare dall'operatività relativa sia ai servizi e attività di investimento, sia alle attività sul mercato primario e ai servizi accessori (di finanza aziendale in particolare quali advisory, M&A e operazioni straordinarie sul capitale o sulla struttura debitoria dell'emittente, ecc.) quando prestati nei confronti di emittenti strumenti finanziari quotati, o di emittenti di strumenti finanziari per i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, o di emittenti di strumenti finanziari .ammessi alla negoziazione su un MTF o OTF, o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF.

In assenza di specifici obblighi normativi ed in allineamento ai principi definiti dalla Capogruppo, la Società ha istituito volontariamente un registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate relative ad emittenti terzi (opportunamente disciplinato nella normativa interna) al fine di assicurare la tracciabilità dell'accesso alle informazioni privilegiate nell'ambito delle attività di gestione di OICR.



Quanto alle informazioni privilegiate della Società stessa aventi rilevanza per la Capogruppo o il Gruppo nel suo complesso, il processo di divulgazione al mercato delle informazioni price sensitive si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione delle informazioni privilegiate da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato;
- segnalazione tempestiva alla competente struttura della Capogruppo di tali informazioni;
- comunicazione, con congruo anticipo rispetto alla scadenza richiesta dall'assolvimento degli obblighi informativi, di ogni elemento necessario a supporto della redazione dei comunicati stampa da parte della competente struttura della Capogruppo;
- approvazione del testo del comunicato stampa riferito alle informazioni fornite dalla Società.

Il tutto come meglio individuato e disciplinato nelle policy, nei regolamenti e nelle procedure interne tempo per tempo vigenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### Principi di controllo

Relativamente agli aspetti connessi alla detenzione di informazioni privilegiate relative ad emittenti terzi, il sistema di controllo si basa sui seguenti fattori:

- istituzione di un Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate
  relative ad emittenti terzi: la normativa interna delinea il processo per l'alimentazione e la
  gestione del Registro, nonché la funzione aziendale tempo per tempo responsabile della
  gestione medesima. Tale funzione ha la responsabilità dell'adempimento degli obblighi
  informativi nei confronti dei soggetti iscritti nel Registro e ottempera alle richieste di
  accesso formulate dalle Autorità competenti;
- in aggiunta all'attivazione del Registro, vengono adottate almeno le seguenti misure di protezione, elencate in via esemplificativa e non esaustiva:
  - nessuna specifica informazione rilevante deve essere trasmessa agli addetti della struttura owner dell'informazione (di seguito SOP) se tale trasmissione non viene preventivamente autorizzata dal Responsabile della SOP stessa che intende trasmettere l'informazione;
  - la possibilità di accesso alle specifiche informazioni rilevanti ed alle informazioni privilegiate deve essere circoscritta limitatamente alle persone che vi abbiano necessità di operare e di cui si provvede ad assicurare istantaneamente l'iscrizione nel Registro;
  - in ogni caso è necessario provvedere all'iscrizione di tutte le persone che hanno liberamente facoltà di accedere alla specifica informazione rilevante senza ulteriore preventiva specifica autorizzazione;



- ogni addetto di struttura che venisse a conoscenza delle specifiche informazioni rilevanti o informazioni privilegiate accidentalmente nel corso delle proprie attività deve segnalarlo immediatamente al Responsabile della SOP coinvolta il quale, sulla base dei riscontri disponibili, provvede ad assicurare la sua tempestiva iscrizione ed a verificare la solidità delle misure di controllo disposte all'interno della propria struttura:
- implementazione di sistemi di sicurezza logica e fisica a garanzia della corretta gestione delle informazioni;
- adozione di misure di separazione funzionale e logistica (c.d. Chinese Walls) tra le diverse Funzioni aziendali, assegnando alle risorse interessate specifici profili e abilitazioni per lo svolgimento delle attività;
- obbligo in capo ai soggetti coinvolti nell'operatività della Società, di dare immediata
  notizia al proprio superiore gerarchico e alla Funzione Compliance e AML circa
  l'insorgere, in relazione ad una specifica operazione che possa presentare i requisiti di
  situazione sensibile per l'alimentazione del Registro, di situazioni di conflitto d'interessi
  (anche solo potenziale), per conto proprio o di terzi, derivante in particolare da rapporti
  di parentela o coniugio o da interessi economici patrimoniali propri o dei congiunti: ciò
  fermo restando l'obbligo generale di astensione previsto dall'art. 3 del Codice Interno di
  Comportamento di Gruppo;
- previsione di regole che individuano gli adempimenti ed i limiti cui sono soggetti, tra gli
  altri, i componenti degli Organi Sociali, i dipendenti ed i collaboratori quando vogliono
  effettuare operazioni di investimento su strumenti finanziari a titolo personale: dette
  regole prevedono divieti e restrizioni specifiche per tutti coloro che risultano iscritti nel
  Registro e che quindi detengono informazioni privilegiate su un determinato emittente
  terzo.

Relativamente agli aspetti connessi alla diffusione al mercato dell'informazione privilegiata della Società avente un effetto rilevante sul Gruppo, l'iter procedurale è il seguente:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Società hanno la responsabilità dell'individuazione delle circostanze ed avvenimenti che possano dare origine ad informazioni privilegiate;
- su indicazione del Presidente e/o Amministratore Delegato della Società, le Strutture aziendali incaricate sono tenute a contattare tempestivamente la funzione Gestione Informazioni Privilegiate di Intesa Sanpaolo (di seguito anche FGIP), al fine di stabilire se le informazioni privilegiate della Società siano tali da determinare un impatto sulla Capogruppo o sul Gruppo nel suo complesso e provvedere corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico;



- le competenti strutture della Capogruppo predispongono i comunicati stampa relativi ad informazioni price sensitive per il Gruppo<sup>64</sup>; tali comunicati vengono diffusi - previa autorizzazione degli organismi aziendali competenti - alle Autorità di Vigilanza competenti in materia, via eMarket SDIR, da Price-Sensitive Communication, che altresì provvede tempestivamente alla pubblicazione di tali comunicati sul sito internet della Capogruppo;
- le competenti strutture di Capogruppo hanno la responsabilità della gestione dei rapporti
  con gli analisti finanziari, con gli investitori istituzionali e con le agenzie di rating al fine
  della divulgazione di informazioni rilevanti assicurandone l'omogeneità anche nelle
  ipotesi in cui la diffusione all'esterno avvenga tramite internet.

#### Principi di comportamento

Le Strutture della Società, come pure i singoli dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione e divulgazione delle informazioni privilegiate, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna e di Gruppo nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

#### In particolare:

- è fatto obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, sia aventi ad oggetto la Società o altre società del Gruppo, sia riguardanti società terze partecipate dai fondi gestiti o in rapporto d'affari con la Società e gli strumenti finanziari di queste ultime, nonché di utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti lavorativi;
- è vietato compiere operazioni su strumenti finanziari della Capogruppo e di società terze partecipate dai fondi gestiti o in rapporto d'affari con la Sgr, in relazione alle quali si posseggano informazioni privilegiate circa l'emittente o il titolo stesso conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, specialmente laddove le misure di separazione (Chinese Wall) all'uopo previste non sono risultate sufficienti a prevenire la circolazione delle informazioni stesse o siano state disposte specifiche restrizioni. Tale divieto si applica a qualsiasi tipo di operazione in strumenti finanziari (ad esempio: azioni, obbligazioni, warrant, covered warrant, opzioni, futures);
- è possibile diffondere specifiche informazioni rilevanti e le informazioni privilegiate nell'ambito delle Strutture aziendali della Società o dell'outsourcer solo nei riguardi di

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Riferibili, pertanto, anche ad eventi riconducibili alla sfera di attività delle Società controllate, tra cui Neva SGR, che abbiano effetti rilevanti sull'andamento economico-patrimoniale del Gruppo.



coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi attinenti al normale esercizio del lavoro, evidenziando la natura riservata delle informazioni e procedendo a rendere nota tale diffusione al fine dell'iscrizione dei soggetti interessati nel Registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate. Inoltre, qualora l'iscritto nel Registro dovesse comunicare involontariamente un'informazione privilegiata ad un soggetto che non possa legittimamente accedervi, dovrà comunicare tale circostanza alla Funzione Compliance e AML per l'adozione dei provvedimenti necessari;

- è vietato comunicare le medesime informazioni a terzi per ragioni diverse da quelle di ufficio e in ogni caso quando questi non siano tenuti al rispetto di un obbligo documentabile di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale dovendosi provvedere, per quanto riguarda in particolare i rapporti con le controparti negoziali, alla tempestiva sottoscrizione di specifici accordi di confidenzialità. In ogni caso la comunicazione selettiva a soggetti terzi delle specifiche informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate è consentita soltanto nel rispetto di tutte le cautele e misure atte ad evitarne una impropria circolazione interna ed esterna. Resta fermo l'obbligo di iscrizione di tutti i soggetti, singolarmente ed anche se appartenenti alla stessa Società, nel Registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate;
- è vietato raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate;
- è vietato discutere informazioni privilegiate in luoghi pubblici o in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni. A titolo esemplificativo si deve evitare di discutere tali informazioni in open space che ospitano strutture diverse, ascensori, corridoi, aree di ristoro, mense aziendali, ristoranti, treni, aerei, aeroporti, autobus e, in generale, in luoghi accessibili ad un pubblico indistinto; si deve porre inoltre particolare attenzione nell'uso di telefoni cellulari e di telefoni "viva voce";
- fatto salvo quanto previsto in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate della Società aventi un impatto sulla Capogruppo o sul Gruppo di appartenenza, è vietato comunicare al mercato o ai media informazioni privilegiate relative alle società partecipate dai fondi gestiti. Qualora fosse richiesto un commento su specifiche operazioni relative a tali emittenti, ci si dovrà limitare a commentare i fatti già resi pubblici dall'emittente in base all'art. 114 del TUF; in ogni caso sono previsti obblighi di consultazione con le funzioni aziendali che sono legittimamente in possesso delle informazioni privilegiate in modo che queste possano verificare che non siano anche involontariamente divulgate informazioni soggette a riservatezza;



- è vietato diffondere sia ad altro personale sia all'esterno della Società, attraverso qualsiasi canale informativo, compreso internet, informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni false o fuorvianti in relazione alla Società o al Gruppo e/o ai relativi strumenti finanziari nonché in relazione a società terze partecipate dai fondi gestiti o in rapporto d'affari Società e ai relativi strumenti finanziari;
- è vietato produrre e diffondere studi e ricerche in violazione delle norme, interne ed esterne, specificamente dettate per tale attività e, in particolare, senza garantire un'informazione chiara, corretta e non fuorviante e senza comunicare nei modi richiesti dalla normativa gli interessi rilevanti e/o i conflitti eventualmente sussistenti. È altresì fatto obbligo di redigere tutti i documenti contenenti valutazioni quali, a titolo esemplificativo, "fairness opinion", "public recommendation" e "formal valuation", sulla base di elementi oggettivi (bilanci, prassi di mercato, modelli finanziari, ecc.);
- è fatto obbligo, secondo quanto stabilito dalle norme interne in tema di sicurezza fisica e logica di custodire accuratamente documenti contenenti informazioni confidenziali e riservate, di assicurarsi che le proprie password rimangano segrete e che il proprio computer sia adeguatamente protetto attraverso il blocco temporaneo dello stesso nei momenti in cui ci si allontana dalla propria postazione. Si evidenzia inoltre che:
  - l'attività di produzione dei documenti (quali, ad esempio, stampa e fotocopiatura di documenti) contenenti informazioni privilegiate deve essere presidiata dal personale già in possesso di tali informazioni;
  - i documenti in oggetto devono essere classificati come "confidenziali", "riservati" o, ove possibile, utilizzando nomi in codice per salvaguardare la natura dell'informazione in essi contenuta; l'accesso a informazioni confidenziali e riservate, quando elaborate/trattate/trasmesse/archiviate in formato elettronico, deve essere regolato tramite inserimento di password o, per le Strutture che ne siano fornite, mediante l'apposito applicativo di crittografia;
  - i supporti recanti informazioni confidenziali e riservate devono essere custoditi in locali ad accesso fisico controllato, ovvero riposti in archivi custoditi o protetti al termine del loro utilizzo e non devono mai essere lasciati incustoditi, particolarmente quando portati all'esterno delle sedi di lavoro;
  - la distruzione dei supporti recanti informazioni confidenziali e riservate deve avvenire a cura degli stessi soggetti che ne dispongono, con le modalità più idonee ad evitare ogni improprio recupero del contenuto informativo.



Inoltre, con riferimento all'attività di emissione di comunicati ufficiali al mercato, si precisa che essi devono essere redatti nel rispetto delle norme legali e regolamentari e, comunque, dei requisiti di correttezza, chiarezza, e parità di accesso all'informazione secondo le modalità e le competenze definite dalle norme di Gruppo, dove:

- per correttezza si intende un'informazione esaustiva e non fuorviante, in relazione alle legittime richieste di dati e notizie provenienti dal mercato;
- la chiarezza attiene alle forme con cui l'informazione è comunicata al mercato e ne comporta la completezza e l'intelligibilità in funzione dei diversi destinatari;
- per parità di accesso si intende l'inammissibilità di ogni forma di comunicazione selettiva di informazioni che possano avere rilevanza per la valutazione degli strumenti finanziari. Rientra nella fattispecie anche la casistica di involontaria diffusione di informazioni privilegiate a fronte della quale la normativa aziendale prevede una immediata comunicazione dell'evento alla funzione competente per consentire la diffusione tempestiva del comunicato stampa secondo la procedura per la comunicazione al mercato di informazioni price sensitive;
- con riferimento all'attività di divulgazione di informazioni privilegiate alle Autorità di Vigilanza, questa deve essere effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in materia. Prima di tale comunicazione nessuna dichiarazione riguardante le informazioni privilegiate può essere rilasciata verso l'esterno.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.



## 7.6.2.2 Gestione degli ordini e delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione degli ordini e delle operazioni di mercato su strumenti finanziari.

Il processo di gestione degli ordini e delle operazioni di mercato presenta potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di aggiotaggio e di manipolazione del mercato o del corrispondente illecito amministrativo, previsti rispettivamente dall'art. 2637 del codice civile, dagli artt. 185 e 187-ter del T.U.F., con riferimento alle condotte di c.d. "manipolazione operativa".

Per quanto attiene la prevenzione delle fattispecie – penale e amministrativa - della manipolazione informativa - che può consistere nella diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti - si fa riferimento al protocollo di cui al Capitolo 7.6.2.1 per la "Gestione e divulgazione delle informazioni ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di Abusi di mercato", dove sono definiti i principi di controllo e di comportamento da osservare nel processo di gestione delle informazioni privilegiate di cui le Strutture aziendali della Società potrebbero entrare in possesso in ragione dell'esecuzione dei compiti ad esse assegnati.

Obiettivo delle regole sancite dal presente documento, in ottemperanza ai dettami della normativa vigente, è quello di garantire che nell'esecuzione degli ordini e delle operazioni di negoziazione e regolamento sul mercato – ovvero nelle modalità di inoltro degli ordini a soggetti terzi per la loro esecuzione - non siano poste in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero non siano poste in essere operazioni o altri artifizi idonei a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

#### Descrizione del processo

Il processo di gestione degli ordini e delle operazioni di mercato, ai fini del presente protocollo, riguarda principalmente l'attività effettuata dalla Società per conto dei fondi gestiti<sup>65</sup> concernente gli strumenti finanziari di cui all'art. 182 del T.U.F.. Il processo ricomprende principalmente le sequenti attività:

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> La Società non svolge operazioni sul mercato per conto proprio.



- analisi delle società target per potenziali investimenti ovvero gestione/dismissione di asset già detenuti;
- verifica del rispetto dei limiti imposti qualitativi e quantitativi dai regolamenti dei fondi gestiti e della eventuale presenza di conflitti di interessi;
- rispetto dell'iter deliberativo previsto per il compimento dell'operazione;
- esecuzione indiretta sui mercati delle operazioni di negoziazione;
- svolgimento degli adempimenti di carattere amministrativo/normativo connessi all'esecuzione delle operazioni di negoziazione.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- livelli autorizzativi definiti in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe approvati dal Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento alle facoltà di autorizzare le operazioni relative ad investimenti/disinvestimenti partecipativi dei Fondi.
- contrapposizione funzionale tra le strutture che propongono le operazioni di investimento/disinvestimento del patrimonio dei Fondi gestiti e quelle che rilasciano l'eventuale autorizzazione, nel rispetto delle politiche di investimento dei Fondi e dei limiti presenti nel Regolamento di gestione;
- tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - completa tracciabilità a livello documentale del processo di acquisto/cessione delle partecipazioni/titoli per conto dei fondi gestiti;
  - archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta, da parte della struttura interessata, al fine di garantire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate;
  - verifiche delle operazioni di investimento/disinvestimento dei Fondi gestiti da parte delle funzioni di controllo di secondo e terzo livello; le prime, in particolare, svolgono, per gli aspetti di competenza, un'attività di validazione preventiva sul rispetto delle procedure interne e dei Regolamenti dei fondi gestiti, con particolare riferimento agli aspetti quali/quantitativi (risk management) e ai presidi attuati in materia di conflitti di interesse ed informazioni privilegiate e confidenziali (compliance).



#### Principi di comportamento

I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di gestione dei patrimoni dei fondi sono tenuti ad applicare le modalità operative esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare, è fatto divieto di:

- porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o impartire ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o impartire ordini di compravendita che consentano, anche tramite l'azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- compiere operazioni o impartire ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- utilizzare altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Sono vietati i seguenti comportamenti, concernenti strumenti finanziari di cui all'art. 182 del T.U.F., salvo nei casi e con le procedure previste dalla vigente normativa:

- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita che rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato, in particolare quando tali ordini o operazioni conducono ad una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita avendo una significativa posizione in acquisto o in vendita su uno strumento finanziario che conducono a significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell'attività sottostante
- eseguire operazioni che non determinano alcuna variazione nella proprietà ovvero non comportano alcun trasferimento effettivo della proprietà di uno strumento finanziario;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita che prevedono inversioni di
  posizione in acquisto o in vendita nel breve periodo e rappresentano una quota
  significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario nel mercato
  interessato e possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento
  finanziario;



- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione che conducano a una variazione del prezzo che successivamente si inverte;
- impartire ordini di compravendita che modificano la rappresentazione dei migliori prezzi
  delle proposte di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario o, più in generale,
  modificano la rappresentazione del book di negoziazione a disposizione dei partecipanti
  al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione;
- eseguire operazioni o impartire ordini nei momenti o intorno ai momenti utili per il calcolo
  dei prezzi delle aste di apertura o di chiusura, dei prezzi di controllo, dei prezzi di
  riferimento, dei prezzi di regolamento o di valutazione di strumenti finanziari,
  conducendo a variazioni di tali prezzi;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita facendo precedere o seguire dette operazioni dalla diffusione, anche per il tramite di persone collegate, di informazioni false o fuorvianti;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita prima o dopo avere elaborato o diffuso, anche per il tramite di persone collegate, ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.



#### 7.7 Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

#### 7.7.1 Fattispecie di reato

L'art. 25-septies del decreto prevede tra gli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) che ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia, con l'art. 30 ha esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

Finalità delle citate disposizioni è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione alla recrudescenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti lavorativi.

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione dei reati sopra menzionati.

#### Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

#### Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)

Le condotte punite dalle due fattispecie consistono nel cagionare per colpa, rispettivamente, la morte oppure una lesione dalla quale deriva una malattia, nel corpo o nella mente, grave o gravissima.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi del predetto art. 25-septies del Decreto, entrambe le condotte devono essere caratterizzate dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Vengono a tal proposito prese in considerazione molteplici leggi speciali, ora in gran parte confluite nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito dell'abrogazione da parte del medesimo Testo Unico di varie leggi speciali previgenti, tra le quali, fondamentalmente: il D.P.R. 27.4.1955 n. 547 in tema di prevenzione degli infortuni; il D.P.R. 19.3.1956 n. 303 che disciplina l'igiene del lavoro; il D. Lgs. 19.9.1994 n. 626 contenente norme generali sulla tutela della salute e della sicurezza dei



lavoratori; il D.P.R. 19.12.1994 n. 758; il D. Lgs. 14.8.1996 n. 494 in tema di sicurezza dei cantieri.

A completamento del corpo normativo delineato dalle specifiche misure di prevenzione prescritte dalle leggi speciali si colloca la più generale previsione di cui all'art. 2087 del codice civile, in forza della quale il datore di lavoro deve adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Va infine tenuto presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al datore di lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia caratteri di anormalità ed eccezionalità.

#### 7.7.2 Attività aziendali sensibili

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale protocollo si completa con la normativa aziendale di dettaglio vigente in argomento.

Detto protocollo si applica anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio dalle altre società del Gruppo, e/o outsourcer esterni.



#### 7.7.2.1 Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 (di seguito Testo Unico).

Si rammenta anzitutto che, ai sensi del Testo Unico, compete al Datore di lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

In ottemperanza a quanto disposto dalla predetta normativa, la Società adotta e tiene aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi" redatto in conformità alla normativa nazionale ed alle linee guida nazionali ed Europee (INAIL, UNI-EN-ISO, Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza), che contiene:

- la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei medici competenti che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il "Sistema di Gestione Aziendale della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" è conforme alle leggi vigenti e prende come riferimento il più avanzato standard in materia: UNI ISO 45001 (nel 2018 lo Standard Internazionale ISO ha sostituito il British Standard Occupational Health and Safety Assessment Series - OHSAS 18001:2007). Le modalità e i processi operativi con i quali l'organizzazione risponde ai requisiti del predetto Standard Internazionale e garantisce l'adempimento di quanto previsto dall'art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione - del Testo Unico sono esplicitate nella normativa aziendale e nel Documento di Valutazione dei Rischi. L'azienda si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione ed al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio. Inoltre, i processi gestiti dalla funzione di Prevenzione e Protezione e



Medicina del Lavoro della Capogruppo Intesa Sanpaolo, di cui la Società si avvale, sono certificati in qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001: 2015.

Le Strutture aziendali incaricate della gestione della documentazione inerente la materia, quali autorizzazioni/certificazioni/nullaosta rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo "Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione".

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Le linee d'azione generali della Società devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un "sistema di prevenzione e protezione". Tutte le Strutture della Società devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti compresi ristrutturazioni / allestimenti di siti operativi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

#### Descrizione del processo

Il processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per il quale Neva si avvale del supporto della competente struttura di Capogruppo sulla base di un contratto di servizio, si articola nelle seguenti fasi:

- identificazione dei pericoli e loro classificazione (pericoli per la sicurezza e pericoli per la salute dei lavoratori);
- · valutazione dei rischi;
- individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- definizione di un piano di intervento con l'identificazione delle strutture aziendali competenti all'attuazione di detti interventi;
- realizzazione degli interventi pianificati nell'ambito di un programma;
- verifica dell'attuazione e controllo sull'efficacia delle misure adottate.

Con specifico riferimento alla gestione dei cantieri (artt. 88 e seguenti del Testo Unico) che è nella responsabilità del "Committente", il processo prevede le seguenti fasi:

- verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese in appalto/subappalto e dei lavoratori autonomi;
- designazione del Responsabile dei lavori e, ove necessario del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previa



verifica dei requisiti professionali dei soggetti incaricati, e formalizzazione per iscritto dei relativi incarichi;

- pianificazione delle fasi di lavorazione e loro valutazione con particolare riferimento alle interazioni delle attività interferenti anche al contorno del cantiere ed alla eventuale compresenza di attività della Società e predisposizioni dei piani di sicurezza e coordinamento ovvero, ove non previsti dalla norma dei documenti di valutazione dei rischi interferenziali, anche per il tramite di professionisti incaricati;
- redazione delle lettere di richiesta di offerta con informativa alla controparte di quanto predisposto in tema di sicurezza (piani di sicurezza e coordinamento/documenti di valutazione dei rischi interferenziali);
- predisposizione dell'offerta da parte dell'offerente con indicazione dei costi destinati alla sicurezza, inerenti alle misure per gestire le interferenze, in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio/fornitura offerti nonché contenente dichiarazione di presa visione dei rischi, presenti nei luoghi ove si svolge l'attività, e delle relative misure per la loro eliminazione/riduzione;
- esecuzione degli adempimenti tecnico-amministrativi, notifiche e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione, anche per il tramite dei professionisti incaricati;
- aggiudicazione del servizio e stipula del contratto, con l'indicazione dei costi per la sicurezza e allegazione del piano di sicurezza e coordinamento/documento di valutazione dei rischi interferenziali;
- coordinamento nell'esecuzione delle attività fra le imprese/lavoratori autonomi e controlli sul rispetto delle misure nel cantiere, anche per il tramite dei professionisti incaricati.

Nei cantieri temporanei o mobili allestiti in unità operative ove sono presenti collaboratori della Società i rischi derivanti da interferenze tra le due attività sono gestiti dal Committente, anche per il tramite di professionisti all'uopo incaricati, individuando le specifiche misure di prevenzione, protezione ed emergenza a tutela della salute e sicurezza dei collaboratori, dei clienti e delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi. Tali misure sono indicate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o, ove non previsto, nel Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (in relazione al rispettivo campo di applicazione) elaborato a cura dei soggetti individuati dal Committente, che può avvalersi anche del supporto della Funzione Tutela Aziendale della Capogruppo.

Con specifico riferimento alla gestione dei contratti di appalto, contratti d'opera, contratti di somministrazione (rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 26 del Testo Unico) il processo prevede le seguenti fasi:

 verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese in appalto/subappalto e dei lavoratori autonomi;



- informativa alla controparte circa i rischi specifici presenti nei luoghi in cui è chiamata ad
  operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività
  oggetto del contratto, nonché ove previsto dalla normativa, predisposizione del
  Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), da inviare all'offerente ai
  fini della formulazione dell'offerta e parte integrante del contratto, contenente le misure
  idonee per eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze delle attività connesse
  all'esecuzione del contratto e contestuale redazione della lettera di richiesta d'offerta ove
  prevista;
- predisposizione dell'offerta da parte dell'offerente con indicazione di eventuali costi aggiuntivi destinati alla sicurezza inerenti alle misure per gestire le interferenze in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio/fornitura offerti nonché contenente dichiarazione di presa di visione dei rischi, presenti nei luoghi ove si svolge l'attività, e delle relative misure per la loro eliminazione/riduzione;
- aggiudicazione del servizio e stipula del contratto, con l'indicazione dei costi per la sicurezza e allegazione del DUVRI;
- esecuzione del servizio/fornitura da parte dell'aggiudicatario e cooperazione e
  coordinamento con le imprese/lavoratori autonomi per gli interventi di protezione e
  prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche mediante reciproca
  informazione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
  imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva ed i rischi insiti nell'eventuale
  compresenza di personale, collaboratori e clienti della Società;
- controllo sul rispetto degli adempimenti contrattuali nell'esecuzione delle attività.

Anche per gli adempimenti prescritti dal citato art. 26 è un vigore un sistema di deleghe e subdeleghe alle figure aziendali vicine alle fonti di rischio, in grado di valutarne gli impatti e di predisporre le più appropriate misure di tutela atte a prevenirli.

Le procedure di gestione e di controllo del processo si basano su una chiara e formalizzata assegnazione di compiti e responsabilità con riferimento alle Strutture coinvolte (ivi compresi gli outsourcer esterni) nelle verifiche di conformità alle disposizioni tempo per tempo vigenti in tema di salute e sicurezza nonché su un coerente sistema di deleghe che disciplina le funzioni ed i poteri derivanti dagli obblighi normativi previsti dal Testo Unico.

Le modalità operative per la gestione del processo e l'individuazione delle strutture/figure che hanno le responsabilità delle diverse fasi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Per gestire la complessità organizzativa la Banca ha identificato, secondo una logica di efficace gestione del rischio, nelle funzioni aziendali dell'outsourcer Intesa Sanpaolo che



sono in grado di assicurare una gestione accorta ed efficace delle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro.

La Capogruppo, outsourcer della Società si è dotata in particolare di un centro unico di specializzazione e competenza per i temi di salute e sicurezza. Il Responsabile di detta struttura è il Delegato dal Datore di Lavoro a cui spetta la definizione delle linee di indirizzo, coordinamento e controllo e a cui sono assegnate tutte le responsabilità in materia (fatta eccezione per gli adempimenti disciplinati dal Titolo IV del D. Lgs 81/08), compresa la facoltà di identificare a sua volta altre figure aziendali alle quali attribuire compiti e responsabilità connessi ai ruoli ricoperti, nonché, per le funzioni delegate, autonomia di spese e di gestione, con previsione di specifici flussi verso il soggetto delegante, quale focal point e referente centrale.

#### Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
  - il sistema di gestione aziendale prevede la definizione di specifiche responsabilità e procedure al fine di consentire la piena attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro con un approccio sistematico e pianificato. In particolare, è stata individuata la figura aziendale che riveste il ruolo di "Datore di Lavoro". Tale figura può impartire disposizioni in materia alle Strutture aziendali gode della più ampia autonomia organizzativa e dispone dei più ampi poteri di spesa, anche con facoltà di delega e subdelega ai sensi dell'art. 16 comma 3 bis del Testo Unico;
  - è prevista un'articolazione di distinte funzioni che assicuri le competenze tecniche e
     i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
  - tutti i soggetti/figure aziendali che intervengono nelle fasi del processo sopra descritto devono essere individuati e autorizzati tramite delega di funzioni, da conferirsi e conservarsi a cura del Datore di Lavoro, ovvero a cura dei soggetti facoltizzati.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti/figure aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare:
  - le strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi (di natura immobiliare, informatica, di sicurezza fisica, ovvero attinenti a processi di lavoro e alla gestione del personale), sono distinte e separate dalla Struttura alla quale, per legge e/o normativa interna, sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli;



- le strutture competenti designano i soggetti ai quali sono attribuite specifiche mansioni per la gestione/prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza collabora attivamente con il Datore di Lavoro o suo delegato al fine di segnalare eventuali criticità ed individuare le conseguenti soluzioni.

#### Attività di controllo:

- le strutture competenti devono attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare la corretta applicazione/gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i rischi sul lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare:
  - aree e attività aziendali da verificare (di natura organizzativa<sup>66</sup>, di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori);
  - modalità di esecuzione delle verifiche, modalità di rendicontazione;

Il piano aziendale deve altresì assicurare:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- la verifica e, qualora non disponibili su siti istituzionali, l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (relative ad edifici, impianti persone, società ecc.) da parte delle competenti strutture;
- il rispetto del processo e degli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti dalle normative interne e di legge.

Deve inoltre prevedere un idoneo sistema di controllo sulla sua efficace attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del piano devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

le strutture competenti devono controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi. Tali Strutture si avvalgono, laddove

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.



occorra, della collaborazione delle Strutture deputate alla gestione delle risorse umane, degli acquisti, della formazione nonché delle strutture di gestione e realizzazione di interventi immobiliari, di progettazione e gestione dei processi lavorativi, della sicurezza fisica, dei sistemi informativi, di gestione e manutenzione;

- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, può accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo. Il Rappresentante può accedere ai luoghi di lavoro e formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle Autorità competenti;
- tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro qualora siano presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettua a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
- o figure specialistiche di alta professionalità, e con i titoli ed i requisiti previsti dalle norme specifiche preventivamente valutate, contribuiscono alla valutazione ed alla elaborazione di misure di tutela nel caso di rischi specifici; in particolare:
  - il Medico Competente Coordinatore: incaricato dal Datore di Lavoro o suo delegato, garantisce gli adempimenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa, collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; unifica ed aggiorna previa condivisione con i Medici Competenti Territoriali, i protocolli di sorveglianza sanitaria con le relative documentazioni e procedure;
  - Il Medico Competente Territoriale: incaricato dal Datore di Lavoro o suo delegato, per i territori di propria competenza, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici sulla base degli indirizzi generali forniti dal Medico Competente Coordinatore e del Documento di Valutazione dei Rischi ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica, comunicandone l'esito per iscritto al Datore di Lavoro ed al lavoratore;
  - il Responsabile del Rischio Amianto: viene designato in base al punto 4 del DM 06/09/94 con "compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali in amianto". A tale riguardo coordina le attività di manutenzione che riguardano i MCA e supporta il Datore di Lavoro nel tenere idonea documentazione sull'ubicazione dei MCA; nel



garantire il rispetto delle misure di sicurezza (per attività di pulizia, interventi di manutenzione e per ogni evento che possa causare un disturbo dei MCA); nel fornire agli occupanti dell'edificio una corretta informazione sulla presenza di amianto, sui potenziali rischi e sui comportamenti da adottare;

- l'Esperto di Radioprotezione: incaricato dal Datore di Lavoro o suo delegato, effettua le analisi e le valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione;
- l'Esperto abilitato in interventi di risanamento radon: fornisce le indicazioni tecniche ai fini dell'adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs.101/10;
- il Professionista antincendio: predispone pareri preventivi, istanze di valutazione dei progetti, certificazioni e dichiarazioni riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

e nell'ambito dei cantieri (Titolo IV del Testo Unico):

- il Responsabile dei lavori: è incaricato dal Committente di svolgere i compiti attribuiti allo stesso dall'art. 90. Assorbe tutti i poteri e le responsabilità discendenti dall'obbligo giuridico di sorvegliare il cantiere, garantendo altresì che tutte le norme di sicurezza contenute nelle disposizioni in materia siano rispettate;
- il Coordinatore per la progettazione: incaricato dal Committente o dal Responsabile nei casi previsti dalla legge. È deputato alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: è chiamato a svolgere in cantiere non solo attività di coordinamento ma anche di controllo delle procedure di lavoro. I compiti del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tra l'altro, riguardano la "validazione" del piano operativo di sicurezza, la verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e della corretta applicazione delle procedure di lavoro. Provvede inoltre alla sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente.
- le competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro/Committente inoltre provvedono alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare;



- le competenti strutture individuate dal Committente verificano l'idoneità tecnicoprofessionale dei Responsabili dei Lavori e dei Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, avute presenti anche le specifiche caratteristiche dei lavori oggetto di contratti di appalto;
- qualora la documentazione prevista dal Testo Unico sia tenuta su supporto informatico, la competente Struttura verifica che le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione assicurino quanto previsto dall'art. 53 del Testo Unico;
- il Datore di Lavoro e il committente, anche mediante i loro delegati, ciascuno per gli ambiti di competenza, vigilano ai sensi del comma 3 bis dell'art. 18 del Testo Unico in ordine all'adempimento degli obblighi in materia che la legge attribuisce a preposti, lavoratori, medici competenti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori attraverso il piano aziendale di controllo sistematico sopra indicato.
- con riferimento ai cantieri temporanei o mobili, il Committente verifica il corretto conferimento degli incarichi e l'adempimento degli obblighi posti a carico del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominati; a tal fine acquisisce dagli stessi apposite relazioni periodiche che diano conto dell'attività svolta, delle eventuali criticità emerse e delle misure adottate per la loro soluzione devono verificare:
  - che i beni immobili e/o mobili da acquisire in proprietà al fine della loro concessione in locazione finanziaria siano muniti di quanto a tal fine necessario ai sensi della normativa applicabile verificando la sussistenza delle prescritte dichiarazioni di conformità e acquisendo la documentazione richiesta dalla legge;
  - che per i beni immobili e/o mobili in corso di re impossessamento o nei casi in cui si venga a conoscenza di circostanziate notizie concernenti eventuali inadempimenti degli obblighi in capo agli utilizzatori in merito al rispetto della normativa su salute e sicurezza anche durante il regolare ammortamento del contratto di locazione finanziaria, vengano svolte con diligenza e con una adeguata tempistica tutte le azioni correlate, anche di carattere legale, funzionali alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza;
  - che per i beni immobili e/o mobili ritornati in possesso sia valutata l'esposizione a rischi in materia di salute e sicurezza e sia pianificata e realizzata la loro "messa in sicurezza";



- le competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro, verificano il mantenimento nel tempo dei titoli e dei requisiti necessari per i Medici Competenti e degli specialisti che intervengono nei singoli processi;
- o il Preposto segnala alle competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro l'eventuale ritardo nell'adempimento delle prescrizioni del Medico Competente, per l'attivazione delle misure necessarie;
- le competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro, verificano periodicamente la corretta gestione delle istruttorie preliminari condotte a fronte di infortunio sul luogo di lavoro.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - ciascuna Struttura della Società o dell'outsourcer di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, deve dotarsi di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività, ed è responsabile dell'archiviazione e della conservazione dei contratti stipulati nonché di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della relativa attività di controllo;
  - impiego di sistemi per la gestione informatica dei dati e della documentazione prescritta dal Testo Unico deve avvenire nel rispetto dell'art. 53 del medesimo;
  - ciascuna Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'acquisizione, della conservazione e dell'archiviazione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge qualora non disponibili su siti istituzionali, nonché della documentazione comprovante i requisiti tecnico-professionali delle imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi e dei soggetti destinatari di deleghe in materia di sicurezza (es.: Responsabile dei Lavori, Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione);
  - la gestione dei diversi contesti di rischio prevede l'utilizzo di specifici sistemi informativi che consentano l'accesso in rete a tutte le Strutture interessate ed autorizzate alla valutazione dei rischi delle unità operative e che contengano, ad esempio, la documentazione tecnica di impianti, macchine, luoghi di lavoro, ecc., le liste degli esposti a specifici rischi, la documentazione sanitaria (con il rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla normativa), le attività di formazione ed informazione, le attività di eliminazione/riduzione dei rischi, l'attività ispettiva interna ed esterna, le informazioni in tema di infortuni e segnalazioni di rischio, la modulistica per la gestione dei monitoraggi ambientali e della cartella sanitaria, ecc..



#### Principi di comportamento

Le Strutture della Società e dell'outsourcer, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come pure tutti i dipendenti, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare, tutte le Strutture/figure sono tenute – nei rispettivi ambiti - a:

- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- astenersi dall'affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità qualificata e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico e dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco...) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto, d'opera e di fornitura, ad informare le controparti sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate ad operare e ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi evidenziando nei contratti per i quali sia prescritto i costi per la sicurezza;
- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio e piano di evacuazione;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei confronti di tutti i lavoratori non dipendenti, con particolare riferimento all'ambito dei contratti regolati dal D.
   Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nei confronti dei soggetti beneficiari di iniziative di tirocinio e dei terzi in genere che dovessero trovarsi nei luoghi di lavoro;



 assicurarsi che, nell'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati, le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione prescritta garantiscano quanto previsto dall'art. 53 del Testo Unico.

Parimenti, tutti i dipendenti sono tenuti a:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle Strutture aziendali e dalle Autorità competenti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.



#### 7.8 Area sensibile concernente i reati informatici

#### 7.8.1 Fattispecie di reato

La legge 18.3.2008 n. 48 ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa, stipulata a Budapest il 23.11.2001, avente quale obiettivo la promozione della cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari al fine di contrastare il proliferare di reati a danno della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità di sistemi, reti e dati informatici, specie in considerazione della natura di tali illeciti, che spesso, nelle modalità della loro preparazione o realizzazione, coinvolgono Paesi diversi.

La riforma della disciplina della criminalità informatica è stata realizzata sia introducendo nel Codice penale nuove fattispecie di reato, sia riformulando alcune norme incriminatrici già esistenti. L'art. 7 della legge ha inoltre aggiunto al D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 24-bis, che elenca la serie dei reati informatici che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli Enti.

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale e le disposizioni in tema di protezione dei dati personali, essenzialmente al fine di agevolare le indagini sui dati informatici e consentire per determinati periodi la conservazione dei dati relativi al traffico telematico. Non sono invece state recepite nell'ordinamento italiano le definizioni di "sistema informatico" e di "dato informatico" contenute nella Convenzione di Budapest; tali definizioni, che si riportano qui di seguito, potranno essere prese come riferimento dalla giurisprudenza in materia:

- "sistema informatico": qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica dei dati;
- "dato informatico": qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

Si illustrano qui di seguito i reati presupposto elencati dall'art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001.

#### Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la



vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento; o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della Società (o anche di terzi concesse in licenza alla Società), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

L'art. 615-quater punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

L'art. 615-quinquies punisce chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Tali fattispecie perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, email, etc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.



Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).

La condotta punita dall'art. 617-quater consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "Denial of service") può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fittizie.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

L'art. 617-quinquies si configura quando un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

#### Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)

# Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)

L'art. 635-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

L'art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce



circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da Enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p..

### Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)

## Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635quinquies c.p.)

L' art. 635-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

L'art. 635-quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

In questa previsione, a differenza di quanto previsto all'art. 635-ter, non vi è più alcun riferimento all'utilizzo da parte di Enti pubblici: per la configurazione del reato in oggetto, parrebbe quindi che i sistemi aggrediti debbano essere semplicemente "di pubblica utilità"; non sarebbe cioè, da un lato, sufficiente l'utilizzo da parte di Enti pubblici e sarebbe, per altro verso, ipotizzabile che la norma possa applicarsi anche al caso di sistemi utilizzati da privati per finalità di pubblica utilità.



Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

È da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p..

#### Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nell'attribuire allo stesso un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche<sup>67</sup>.

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione.

Non sembrano poter trovare applicazione, con riferimento ai documenti informatici, le norme che puniscono le falsità in fogli firmati in bianco (artt. 486, 487, 488 c.p.).

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (cfr. art. 1, lettera p) del D. Lgs. n. 82/2005), il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", ma:

<sup>•</sup> se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 bis);

anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico);

<sup>•</sup> il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (al pari della scrittura privata), fa cioé piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione.



Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

## Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)

Tale reato è commesso da un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato<sup>68</sup>. I soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto "certificatore qualificato", che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

A tale specifico proposito si osserva che la Società non riveste la qualifica di "certificatore qualificato"

## Ostacolo alle procedure in tema di definizione, gestione e controllo del "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" (art. 1, comma 11 D.L. n. 105/2019)

Il reato punisce chi, allo scopo di ostacolare o condizionare le Autorità preposte a tutelare il sistema delle infrastrutture tecnologiche strategiche:

- 1) fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti:
  - a) per la predisposizione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi (comprensivi della relativa architettura e componentistica) e dei servizi informatici della PA e degli operatori pubblici e privati con sede in Italia, dai quali dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di servizio essenziale per le attività civili, sociali o economiche fondamentali e dal cui malfunzionamento, interruzione o abuso possa derivare un pericolo per la sicurezza nazionale;
  - b) ai fini delle comunicazioni che detti operatori pubblici e privati devono effettuare al CVCN (Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico) dei contratti di fornitura che intendano stipulare per approvvigionarsi di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati nelle reti, sistemi e servizi di cui al punto che precede;
  - c) per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza concernenti il rispetto delle disposizioni e procedure inerenti alla predisposizione e aggiornamento dei predetti elenchi, alla comunicazione delle forniture e alla notifica degli incidenti e alle misure di sicurezza relative ai sopra menzionati, sistemi, reti e servizi;

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Per certificato qualificato si intende, ai sensi dell'art. 1 lettere e) ed f) del D. Lgs. n. 82/2005, l'attestato elettronico che collega all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche, che sia conforme ai requisiti stabiliti dall'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori - vale a dire i soggetti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con quest'ultime - che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva.



2) omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Più in generale può osservarsi che alcune fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito della commissione nell'interesse o a vantaggio della Società, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa. Per altro verso si ricorda che qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 la responsabilità della Società potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del Decreto, anche quando l'autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quantomeno essere provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un dipendente, anche se non identificato), evenienza tutt'altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei mezzi impiegati e dell'evanescenza del cyberspazio, che rendono assai difficile anche l'individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.

Va infine ricordato che anche l'art. 640-ter c.p., che punisce il delitto di frode informatica perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico, costituisce reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti; al riguardo si rimanda al Capitolo 7.2.1.

#### 7.8.2 Attività aziendali sensibili

Le attività della Società nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione.

La Società ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni di Vigilanza ed alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione (IT) e di Cybersecurity, a tutela del proprio patrimonio informativo, della clientela e dei terzi.

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la "Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo".

Si riporta di seguito il protocollo che detta i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a detta attività e che si completa con la normativa aziendale di dettaglio che regolamenta l'attività medesima.

Detto protocollo si applica anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalle altre società del Gruppo, e/o outsourcer esterni.



### 7.8.2.1 Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione e utilizzo di sistemi informatici e del Patrimonio Informativo.

In particolare, si applica a:

- tutti i soggetti coinvolti nella gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono/utilizzano software della Pubblica Amministrazione ovvero delle Autorità di Vigilanza;
- tutte le Strutture deputate, anche sulla base di appositi contratti di outsourcing, alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
- tutte le Strutture che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del Patrimonio Informativo di Gruppo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al Patrimonio Informativo;
- tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, siano essi riconducibili ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi della Società e trattano i dati del Patrimonio Informativo.

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, i relativi processi potrebbero presentare occasioni per la commissione dei delitti informatici contemplati dall'art. 24-bis, nonché del reato di frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico previsto dall'art. 640-ter del codice penale e richiamato dall'art. 24 del Decreto. Inoltre, mediante l'accesso alle reti informatiche potrebbero essere integrate le condotte illecite aventi ad oggetto le opere dell'ingegno protette.

Tali reati potrebbero essere commessi al fine di accedere a dati o informazioni altrui ovvero distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui a vantaggio della Società, nonché per effettuare segnalazioni false tramite la diffusione a terzi di password o codici di accesso a sistemi informativi degli Organi di Vigilanza. Inoltre, mediante l'accesso alle reti informatiche potrebbero essere integrate le condotte illecite aventi ad oggetto le opere d'ingegno protette<sup>69</sup>.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Per la descrizione delle relative condotte si veda il Capitolo 7.8.



#### Descrizione del Processo

L'utilizzo e la gestione di sistemi informatici e del Patrimonio Informativo sono attività imprescindibili per l'espletamento del business aziendale e contraddistinguono la maggior parte dei processi della Società.

Tra i sistemi informativi utilizzati dalla Società vi sono altresì hardware e software per l'espletamento di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione o le Autorità di Vigilanza che prevedano il ricorso a specifici programmi forniti dagli stessi Enti, ovvero la connessione diretta con gli stessi.

Si rendono quindi necessarie una efficace e stringente definizione di norme e misure di sicurezza organizzative, comportamentali e tecnologiche e la realizzazione di attività di controllo, peculiari del presidio a tutela di una gestione e di un utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo in coerenza con la normativa vigente.

Al riguardo si precisa che la Società ha stipulato con Intesa Sanpaolo un apposito contratto di outsourcing in materia di sistemi informativi che include, tra gli altri, anche la gestione della sicurezza informatica, nonché la progettazione, lo sviluppo, la gestione e il supporto in ambito IT. Per le applicazioni rese disponibili o utilizzate da fornitori terzi rispetto alla Capogruppo sono previste specifiche misure di sicurezza coerenti con i principi di controllo del presente Modello.

Di seguito il dettaglio dei processi rilevanti ai sensi del presente protocollo gestiti attraverso il contratto di outsourcing in essere con Intesa Sanpaolo.

Il processo di gestione della sicurezza informatica si articola nelle seguenti fasi:

- analisi del rischio IT e definizione dei requisiti di sicurezza informatica;
- gestione Accessi Risorse Informatiche e Servizi di Sicurezza ICT;
- gestione normativa e architettura di sicurezza informatica;
- monitoraggio eventi sicurezza informatica e gestione eventi critici di sicurezza informatica;
- sicurezza delle terze parti (classificazione e monitoraggio dei fornitori della Società o di Capogruppo);
- diffusione della cultura di sicurezza informatica;
- progettazione e realizzazione soluzioni di sicurezza informatica.

Il processo di prevenzione frodi si articola nelle seguenti fasi:

- identificazione delle misure atte al rafforzamento della prevenzione;
- monitoraggio dell'evoluzione delle frodi informatiche, anche per quanto riguarda eventuali aspetti di sicurezza fisica correlati;



- presidio delle attività necessarie all'intercettazione e alla soluzione delle minacce verso gli asset aziendali;
- gestione delle comunicazioni con le Forze dell'Ordine.

Il processo di gestione della sicurezza fisica si articola nelle seguenti fasi:

- gestione protezione di aree e locali ove si svolge l'attività;
- gestione sicurezza fisica dei sistemi periferici (sede centrale, altre sedi).

Il processo relativo al servizio di certificazione di firma elettronica si articola nelle seguenti fasi:

- · apertura del contratto;
- registrazione del titolare;
- gestione del certificato (sospensione, riattivazione, revoca, rinnovo e sblocco PIN).

Il processo relativo alla progettazione, sviluppo e attivazione dei servizi ICT si articola nelle seguenti fasi:

 progettazione, realizzazione e gestione delle soluzioni applicative e delle infrastrutture tecnologiche aziendali.

Il processo di gestione e supporto ICT si articola nelle seguenti fasi:

- erogazione dei servizi ICT;
- monitoraggio del funzionamento dei servizi ICT e gestione delle anomalie;
- assistenza agli utenti attraverso attività di Help desk e problem solving.

Il processo di gestione delle comunicazioni alle Autorità Preposte per la definizione, gestione e controllo del "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" si articola, nel rispetto degli attesi provvedimenti attuativi del Governo nelle seguenti fasi:

- individuazione delle informazioni ed eventi che devono essere oggetto di comunicazione/segnalazione;
- trasmissione, a seconda delle Autorità Preposte, della comunicazione/segnalazione a cura delle funzioni compenti.

In considerazione dell'esternalizzazione alla Capogruppo delle attività in questione, le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate dalla normativa di riferimento di Intesa Sanpaolo.

#### Principi di controllo

Fatti salvi i requisiti di sicurezza propri dei software della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza utilizzati dalla Società, il sistema di controllo a presidio dei processi indicati, in linea con le policy interne in materia di sicurezza informatica, si deve basare sui fattori di seguito indicati:



- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica dei processi sopra descritti. In particolare:
  - la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili di accesso" in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società;
  - le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalle strutture competenti dell'outsourcer, su richiesta delle Strutture interessate. La Struttura richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;
  - ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato;
  - l'installazione, l'implementazione e la modifica di software nelle workstations della Società (postazioni fisse e portatili) e nei server può avvenire esclusivamente a cura di soggetti dotati di specifiche abilitazioni.

Periodicamente la struttura incaricata effettua una revisione degli utenti e dei profili abilitativi attribuiti.

- Segregazione dei compiti:
  - sono assegnati distinti ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza delle informazioni; in particolare:
    - sono attribuite precise responsabilità in modo che siano presidiati gli ambiti di indirizzo e governo della sicurezza, di progettazione, di implementazione, di esercizio e di controllo delle contromisure adottate per la tutela del Patrimonio Informativo aziendale;
    - sono attribuite precise responsabilità per la gestione degli aspetti di sicurezza alle funzioni organizzative che sviluppano e gestiscono sistemi informativi;
    - sono definite le responsabilità ed i meccanismi atti a garantire la gestione di eventi di sicurezza anomali, delle situazioni di emergenza e crisi e delle relative comunicazioni alle Autorità Preposte;
    - sono attribuite precise responsabilità della predisposizione, validazione, emanazione e aggiornamento delle norme di sicurezza a funzioni aziendali distinte da quelle incaricate della gestione.
  - le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono organizzativamente demandate a strutture differenti rispetto agli utenti, a garanzia



della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi:

- sono attribuite precise responsabilità per garantire che il processo di sviluppo e manutenzione delle applicazioni, effettuato internamente o presso terzi, sia gestito in modo controllato e verificabile attraverso un opportuno iter autorizzativo.
- Attività di controllo: le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi della Società e del Patrimonio Informativo sono soggette ad una costante attività di controllo che si esplica sia attraverso l'utilizzo di adeguate misure per la protezione delle informazioni, salvaguardandone la riservatezza, l'integrità e la disponibilità con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, sia tramite l'adozione, per l'insieme dei processi aziendali, di specifiche soluzioni di continuità operativa di tipo tecnologico, organizzativo e infrastrutturale che assicurino la predetta continuità anche a fronte di situazioni di emergenza. Le attività di controllo costituiscono valido presidio anche a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate.

I controlli previsti, declinati dalle relative policy interne, si basano sulla definizione di specifiche attività finalizzate alla gestione nel tempo anche degli aspetti inerenti alla protezione del Patrimonio Informativo del Gruppo, quali:

- o la definizione degli obiettivi e delle strategie di sicurezza;
- la definizione di una metodologia di analisi dei rischi ai quali è soggetto il patrimonio informativo da applicare a processi ed asset aziendali, stimando la criticità delle informazioni in relazione ai criteri di riservatezza, integrità e disponibilità;
- l'individuazione delle contromisure adeguate, con riferimento ai livelli di rischio rilevati, verificando e controllando il corretto mantenimento dei livelli di sicurezza stabiliti;
- l'adeguata formazione del personale sugli aspetti di sicurezza per sviluppare una maggiore sensibilità;
- la predisposizione e l'aggiornamento delle norme di sicurezza, al fine di garantirne nel tempo l'applicabilità, l'adeguatezza e l'efficacia;
- i controlli sulla corretta applicazione ed il rispetto della normativa definita.

Le principali attività di controllo, tempo per tempo effettuate, e specificamente dettagliate nella normativa interna di riferimento, sono le seguenti.

Con riferimento alla sicurezza fisica:

protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri/zone riservate) in modo da scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli asset informativi.



Con riferimento alla sicurezza logica:

- o identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti;
- o autorizzazione relativa agli accessi alle informazioni richiesti;
- previsione di tecniche crittografiche e di firma digitale per garantire la riservatezza,
   l'integrità e il non ripudio delle informazioni archiviate o trasmesse.

Con riferimento all'esercizio ed alla gestione di applicazioni, sistemi e reti:

- previsione di una separazione degli ambienti (sviluppo, collaudo e produzione) nei quali i sistemi e le applicazioni sono installati, gestiti e manutenuti in modo tale da garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità;
- predisposizione e protezione della documentazione di sistema relativa alle configurazioni, personalizzazioni e procedure operative, funzionale ad un corretto e sicuro svolgimento delle attività;
- previsione di misure per le applicazioni in produzione in termini di installazione, gestione dell'esercizio e delle emergenze, protezione del codice, che assicurino il mantenimento della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni trattate;
- attuazione di interventi di rimozione di sistemi, applicazioni e reti individuati come obsoleti;
- pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software, dati e delle configurazioni di sistema;
- gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione per garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità tramite la regolamentazione ed il controllo sull'utilizzo degli strumenti, delle apparecchiature e di ogni asset informativo in dotazione nonché mediante la definizione di modalità di custodia, riutilizzo, riproduzione, distruzione e trasporto fisico dei supporti rimuovibili di memorizzazione delle informazioni, al fine di proteggerli da danneggiamenti, furti o accessi non autorizzati;
- monitoraggio di applicazioni e sistemi, tramite la definizione di efficaci criteri di raccolta e di analisi dei dati relativi, al fine di consentire l'individuazione e la prevenzione di azioni non conformi;
- prevenzione da software dannoso tramite sia opportuni strumenti ed infrastrutture adeguate (tra cui i sistemi antivirus) sia l'individuazione di responsabilità e procedure per le fasi di installazione, verifica di nuovi rilasci, aggiornamenti e modalità di intervento nel caso si riscontrasse la presenza di software potenzialmente dannoso;



- formalizzazione di responsabilità, processi, strumenti e modalità per lo scambio delle informazioni tramite posta elettronica e siti web;
- adozione di opportune contromisure per rendere sicura la rete di telecomunicazione
   e gli apparati a supporto e garantire la corretta e sicura circolazione delle informazioni;
- previsione di specifiche procedure per le fasi di progettazione, sviluppo e cambiamento dei sistemi e delle reti, definendo i criteri di accettazione delle soluzioni;
- previsione di specifiche procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme alle disposizioni di legge e contrattuali;
- predisposizione e aggiornamento di specifici inventari tecnologici e applicativi ai fini delle attività di comunicazione alle Autorità Preposte.

Con riferimento allo sviluppo ed alla manutenzione delle applicazioni:

- individuazione di opportune contromisure ed adeguati controlli per la protezione delle informazioni gestite dalle applicazioni, che soddisfino i requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni trattate, in funzione degli ambiti e delle modalità di utilizzo, dell'integrazione con i sistemi esistenti e del rispetto delle disposizioni di Legge e della normativa interna;
- previsione di adeguati controlli di sicurezza nel processo di sviluppo delle applicazioni, al fine di garantirne il corretto funzionamento anche con riferimento agli accessi alle sole persone autorizzate, mediante strumenti, esterni all'applicazione, per l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione.

Con riferimento alla gestione degli incidenti di sicurezza:

previsione di opportuni canali e modalità di comunicazione per la tempestiva segnalazione di incidenti e situazioni sospette al fine di minimizzare il danno generato, prevenire il ripetersi di comportamenti inadeguati e attivare l'eventuale escalation che può condurre anche all'apertura di uno stato di crisi.

Con riferimento alla gestione delle comunicazioni alle Autorità Preposte:

- controlli sulla correttezza delle comunicazioni con particolare riguardo al rispetto dei termini previsti per l'invio delle informazioni, comunicazioni e segnalazioni di incidenti.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;



- tutti gli eventi e le attività effettuate (tra le quali gli accessi alle informazioni, le operazioni correttive effettuate tramite sistema, ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.), con particolare riguardo all'operato di utenze con privilegi speciali, risultano tracciate attraverso sistematica registrazione (sistema di log files);
- tutti i transiti in ingresso e in uscita degli accessi alle zone riservate, del solo personale che ne abbia effettiva necessità previa debita autorizzazione, sono rilevati tramite appositi meccanismi di tracciatura;
- è prevista la tracciatura delle attività effettuate sui dati, compatibili con le leggi vigenti al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

### Principi di comportamento

Le Strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del Patrimonio informativo sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

#### In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati;
- i dipendenti o, in generale, i soggetti coinvolti nel processo sono tenuti a segnalare all'Amministratore Delegato eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente ed attivando l'eventuale escalation che può condurre anche all'apertura di uno stato di crisi ed alle comunicazioni alle Autorità Preposte;
- ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi / outsourcer nella gestione dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo nonché nell'interconnessione / utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, i



contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;

la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni
eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità
organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente
congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi
in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in
relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di acquisire informazioni riservate;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società e del Gruppo, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (virus, worm, troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit, ecc.) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico altrui, nonché danneggiarne o ad ostacolarne gravemente il suo funzionamento;
- detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente i codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui, o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità



di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;

- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- porre in essere mediante l'accesso alle reti informatiche condotte illecite costituenti violazioni di diritti sulle opere dell'ingegno protette, quali, a titolo esemplificativo:
  - diffondere in qualsiasi forma opere dell'ingegno non destinate alla pubblicazione o usurparne la paternità;
  - abusivamente duplicare, detenere o diffondere in qualsiasi forma programmi per elaboratore od opere audiovisive o letterarie;
  - detenere qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione dei programmi di elaborazione;
  - riprodurre banche di dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE, diffonderle in qualsiasi forma senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o in violazione del divieto imposto dal costitutore;
  - o rimuovere o alterare informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti;
  - importare, promuovere, installare, porre in vendita, modificare o utilizzare, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.



#### Area sensibile concernente i reati contro l'industria ed il commercio ed i reati in 7.9 materia di violazione del diritto d'autore ed i reati doganali

#### 7.9.1 Fattispecie di reato

La legge n. 99 del 23/7/2009 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia - in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", dei consumatori e della concorrenza, ha attratto nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate. In particolare, nel testo del D. Lgs. n. 231/2001, gli artt. 25-bis e 25-bis.1 richiamano fattispecie previste dal Codice penale in tema di industria e di commercio<sup>70</sup>, mentre l'art. 25-novies - al fine di contrastare ancor più severamente la pirateria delle opere dell'ingegno<sup>71</sup> e i gravi danni economici arrecati agli autori e all'industria connessa - rimanda a reati contemplati dalla legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941).

Alle predette disposizioni si aggiungono i reati di contrabbando, introdotti nell'articolo 25sexiesdecies<sup>72</sup> al fine di recepire le disposizioni della legislazione europea poste a tutela degli interessi della finanza pubblica dell'Unione Europea.

Si descrivono qui di seguito gli illeciti in questione.

## Contraffazione, alterazione o uso di marchi o di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

La norma punisce le condotte di chi, pur potendo accertare l'altrui appartenenza di marchi e di altri segni distintivi di prodotti industriali, ne compie la contraffazione, o altera gli originali, ovvero fa uso dei marchi falsi senza aver partecipato alla falsificazione<sup>73</sup>.

Integrano la contraffazione le ipotesi consistenti nella riproduzione identica o nell'imitazione degli elementi essenziali del segno identificativo, in modo tale che ad una prima percezione possa apparire autentico. Si tratta di quelle falsificazioni materiali idonee a ledere la pubblica fiducia circa la provenienza di prodotti o servizi dall'impresa che è titolare, licenziataria o cessionaria del marchio registrato. Secondo la giurisprudenza è tutelato

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> A seguito della modifica apportata dalla L. n. 99/2009, l'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001 - che in precedenza riguardava i soli ai reati di falsità in materia di monete e di valori di bollo - concerne anche i delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p., i quali hanno in comune con i primi il bene giuridico principalmente tutelato e cioè la fede pubblica, intesa quale affidamento che la generalità dei cittadini ripone nella veridicità di determinati oggetti, segni o attestazioni.

<sup>71</sup> Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 633/1941 sono tutelate le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura (anche scientifica o didattica), alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì protetti come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Cfr. l'articolo 5 del D. Lgs. n. 75/2020

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Per "fare uso" dei marchi falsi dovrebbero intendersi condotte residuali, quali ad esempio l'apposizione su propri prodotti di marchi falsificati da terzi. Si deve trattare cioè di condotte diverse sia dalla messa in circolazione di prodotti recanti marchi falsi previste nell'art. 474 c.p., sia dalle condotte più propriamente realizzative della contraffazione, quale ad esempio la riproduzione del marchio altrui nelle comunicazioni pubblicitarie, nella corrispondenza commerciale, nei siti internet, ecc..



anche il marchio non ancora registrato, per il quale sia già stata presentata la relativa domanda, in quanto essa lo rende formalmente conoscibile. È richiesto il dolo, che potrebbe sussistere anche qualora il soggetto agente, pur non essendo certo dell'esistenza di altrui registrazioni (o domande di registrazione), possa dubitarne e ciononostante non proceda a verifiche.

Il secondo comma sanziona le condotte di contraffazione, nonché di uso da parte di chi non ha partecipato alla falsificazione, di brevetti, disegni e modelli industriali altrui<sup>74</sup>. Anche questa disposizione intende contrastare i falsi materiali che, nella fattispecie, potrebbero colpire i documenti comprovanti la concessione dei brevetti o le registrazioni dei modelli. La violazione dei diritti di esclusivo sfruttamento economico del brevetto è invece sanzionata dall'art. 517-ter c.p..

### Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

L'art. 474 c.p. punisce le condotte di coloro che, estranei ai reati di cui all'art. 473 c.p., introducono in Italia prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, oppure detengono per la vendita, mettono in vendita o comunque in circolazione prodotti contraffatti, sempre che non siano già punibili per l'introduzione in Italia. È sempre richiesto il fine di trarre profitto.

Il detentore potrebbe essere punito, oltre che per il reato in questione, anche a titolo di ricettazione, qualora fosse a conoscenza fin dal momento dell'acquisto della falsità dei segni distintivi apposti ai prodotti dal suo fornitore o da altri. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 25-octies del Decreto, anche il reato di ricettazione può dar luogo alla responsabilità amministrativa degli Enti.

#### Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato, perseguibile a querela, consiste nel compiere atti di violenza sulle cose o nell'utilizzare mezzi fraudolenti al fine di ostacolare od impedire il regolare svolgimento di un'attività commerciale od industriale, sempre che non siano integrati reati più gravi (ad es. incendio, oppure uno dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis del Decreto). Ad esempio, si è ritenuto sussistere il reato nel caso di inserimento nel codice sorgente del proprio sito internet - in modo da renderlo maggiormente visibile ai motori di ricerca - di parole chiave riferibili all'impresa o ai prodotti del concorrente, al fine di dirottare i suoi potenziali clienti.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005), all'art. 2 recita: "La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.".



## Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Commette questo delitto l'imprenditore che compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La norma, introdotta nel codice penale dalla legge antimafia "Rognoni – La Torre" n. 646/1982, trova applicazione anche al di fuori della criminalità mafiosa ed intende contrastare gli atti diretti a impedire o limitare l'intervento sul mercato di operatori concorrenti. Il reato sussiste anche quando la violenza o la minaccia sia posta in essere da terzi per conto dell'imprenditore, oppure non sia direttamente rivolta al concorrente, ma ai suoi potenziali clienti. Potrebbe ad esempio ravvisarsi il reato nelle ipotesi di: minaccia di arrecare un danno ingiusto diretta ai partecipanti a una gara pubblica al fine di conoscere le loro offerte e formularne più basse; minaccia, nel rapporto con un proprio fornitore, di non effettuare altri ordini nel caso in cui lo stesso fornisca un determinato concorrente.

#### Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il delitto incrimina chiunque cagioni un danno contro l'industria nazionale, ponendo in circolazione od in commercio prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti. Le dimensioni del danno devono essere tali da colpire non singole imprese, ma l'economia industriale italiana.

#### Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

L'illecito, sempre che non sussistano gli estremi della truffa, consiste nella consegna all'acquirente da parte di chi esercita un'attività commerciale di una cosa mobile per un'altra, o che, pur essendo della stessa specie, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella pattuita.

#### Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato è commesso da chi pone in vendita o in commercio sostanze alimentari non genuine, vale a dire sostanze, cibi e bevande che, pur non pericolosi per la salute, siano stati alterati con aggiunta o sottrazione di elementi, od abbiano composizione diversa da quella prescritta.

#### Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il delitto consiste nel mettere in vendita o comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi<sup>75</sup> atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. È sufficiente che i segni distintivi, anche in relazione alle altre circostanze del caso concreto (prezzi dei prodotti, loro caratteristiche, modalità della vendita) possano ingenerare nel comune

<sup>75</sup> L'art. 181-bis, comma 8, della L. n. 633/1941 dispone che ai fini della legge penale il contrassegno SIAE è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.



consumatore confusione con i prodotti affini (ma diversi per origine, provenienza o qualità) contrassegnati dal marchio genuino. La norma tutela l'onestà nel commercio e si applica sussidiariamente, quando non ricorrano gli estremi delle più gravi incriminazioni degli artt. 473 e 474 c.p.. In essa ricadono casi quali la contraffazione e l'utilizzo di marchi non registrati, l'uso di recipienti o di confezioni con marchi originali, ma contenenti prodotti diversi, l'uso da parte del legittimo titolare del proprio marchio per contraddistinguere prodotti con standard qualitativi diversi da quelli originariamente contrassegnati dal marchio (il caso non ricorre se la produzione sia commissionata ad altra azienda, ma il committente controlli il rispetto delle proprie specifiche qualitative).

## Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Il reato consta di due diverse fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Qualora sussista la falsificazione dei marchi o un'altra delle condotte previste dagli artt. 473 e 474 c.p., l'usurpatore potrebbe rispondere anche di tali reati.

La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale. Se le merci sono contraddistinte da segni falsificati si applica anche l'art. 474, comma 2, c.p..

## Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Le condotte punite consistono nell'apporre a prodotti agroalimentari false o alterate indicazioni geografiche o denominazioni d'origine<sup>76</sup> nonché, ai fini di trarne profitto, nell'introdurre in Italia, detenere per la vendita, porre in vendita o mettere comunque in circolazione i medesimi prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 30/2005 sono protette: "le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione".



## Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1 lettera abis, L. n. 633/1941)

#### Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941)

Commette il primo delitto in esame chiunque, senza averne il diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere. In alcuni particolari casi - per finalità culturali o di libera espressione ed informazione e con determinate limitazioni - è consentita la comunicazione al pubblico di opere altrui<sup>77</sup>.

Il secondo delitto in oggetto consiste nell'abusivo utilizzo dell'opera dell'ingegno altrui (mediante riproduzione, trascrizione, diffusione in qualsiasi forma, commercializzazione, immissione in reti telematiche, rappresentazione o esecuzione in pubblico, elaborazioni creative, quali le traduzioni, i compendi, ecc.) aggravato dalla lesione dei diritti morali dell'autore. Alla condotta di per sé già abusiva deve cioè aggiungersi anche la violazione del divieto di pubblicazione imposto dall'autore, o l'usurpazione della paternità dell'opera (c.d. plagio), ovvero la sua deformazione, mutilazione, o altra modificazione che offenda l'onore o la reputazione dell'autore.

Entrambe le incriminazioni si applicano in via residuale, quando non risulti presente il dolo specifico del fine di trarre un profitto od un lucro, che deve invece caratterizzare le condotte, in parte identiche, più severamente sanzionate dagli artt. 171-bis e 171-ter.

#### Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941)

Il primo comma della norma, con riferimento ai programmi per elaboratore<sup>78</sup>, punisce le condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale (quindi anche per uso limitato all'ambito della propria impresa), concessione in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti in supporti privi del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Costituiscono inoltre reato l'approntamento, la detenzione o il traffico di qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione da utilizzi abusivi dei programmi.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Si veda ad es. l'art. 65 della L. n. 633/1941, secondo il quale gli articoli di attualità pubblicati nelle riviste e nei giornali possono essere utilizzati da terzi, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte, la data e l'autore.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Ai sensi dell'art. 2, n. 8, della L. n. 633/1941 sono tutelati i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Gli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater della citata legge disciplinano l'estensione dei diritti che competono all'autore del programma e i casi di libera utilizzazione dello stesso, vale a dire le ipotesi in cui sono consentite riproduzioni od interventi sul programma anche senza specifica autorizzazione del titolare dei diritti.



Il secondo comma, con riferimento alla tutela dei diritti dell'autore di una banca di dati<sup>79</sup>, punisce la riproduzione - permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma - su supporti non contrassegnati dalla SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non autorizzate dal titolare del diritto d'autore. Sono altresì sanzionate le condotte di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati, in violazione del divieto imposto dal costitutore<sup>80</sup> della medesima banca dati. Per estrazione deve intendersi il trasferimento di dati permanente o temporaneo su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma e per reimpiego qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico dei dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Tutte le predette condotte devono essere caratterizzate dal dolo specifico del fine di trarne profitto, vale a dire di conseguire un vantaggio, che può consistere anche solo in un risparmio di spesa.

#### Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171 ter L. 633/1941)81

La norma elenca una nutrita casistica di condotte illecite - se commesse per uso non personale e col fine di lucro - aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali. Sono infatti punite:

- le condotte di abusiva integrale o parziale duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento;
- le condotte, poste in essere da chi non ha partecipato all'abusiva duplicazione o riproduzione, di introduzione in Italia, detenzione per la vendita o distribuzione, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico o trasmissione televisiva o radiofonica, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive;
- le medesime condotte elencate al punto che precede (salvo l'introduzione in Italia e il far ascoltare in pubblico) riferite a supporti di qualunque tipo, anche se non frutto di abusiva

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Ai sensi dell'art. 2, n. 9, della L. n. 633/1941, le banche di dati consistono in raccolte di opere, dati od altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici od in altro modo. Resta ovviamente salva la distinta tutela riconosciuta ai diritti d'autore eventualmente esistenti sulle opere dell'ingegno inserite nella banca dati. Gli artt. 64-quinquies e 64-sexies della legge disciplinano l'estensione dei diritti dell'autore della banca di dati nonché i casi di libera utilizzazione della stessa.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> I diritti del costitutore sono regolati dagli artt. 102-bis e 102-ter della L. n. 633/1941. Per costitutore si intende colui che effettua investimenti rilevanti per la creazione, la verifica o la presentazione di una banca di dati ed al quale compete, indipendentemente dalla tutela che spetta al suo autore in ordine ai criteri creativi secondo i quali il materiale è stato scelto ed organizzato, il diritto di vietare le operazioni di estrazione o di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati. Per le banche di dati messe a disposizione del pubblico, ad esempio mediante libero accesso on line, gli utenti, anche senza espressa autorizzazione del costitutore, possono effettuare estrazioni o reimpieghi di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, per qualsivoglia fine, salvo che l'estrazione od il reimpiego siano stati espressamente vietati o limitati dal costitutore.

81 Articolo così modificato dalla L. 93/2023.



duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno SIAE o con contrassegno falso.

Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che consentano l'accesso abusivo a detti servizi o di prodotti diretti ad eludere le misure tecnologiche di contrasto agli utilizzi abusivi delle opere protette; la rimozione o l'alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti, ovvero l'importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state rimosse od alterate le predette informazioni; la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, totale o parziale, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale - anche ove effettuata nei luoghi di pubblico spettacolo - ovvero la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

#### Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies L. n. 633/1941)

Commettono il reato i produttori od importatori di supporti contenenti software destinati al commercio che omettono di comunicare alla SIAE i dati necessari all'identificazione dei supporti per i quali vogliano avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE<sup>82</sup>.

È altresì punita la falsa attestazione di assolvimento degli obblighi di legge rilasciata alla SIAE per l'ottenimento dei contrassegni da apporre ai supporti contenenti software od opere audiovisive.

## Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-octies L. n. 633/1941)

Il delitto è commesso da chiunque, per fini fraudolenti produce, importa, promuove, installa, pone in vendita, modifica o utilizza anche per solo uso personale, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

### Reati di contrabbando (D. Lgs. n. 43/1973).

Tali norme puniscono un'articolata serie di condotte che, in estrema sintesi, sono accomunate dallo scopo di sottrarre merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Per diritti di confine si intendono i dazi di importazione e di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni alle esportazioni o importazioni previsti da regolamenti comunitari, i diritti di

<sup>82</sup> L'art. 181-bis, comma 3, della L. n. 633/1941 dispone che, fermo restando il rispetto dei diritti tutelati dalla legge, possono essere privi del contrassegno SIAE i supporti contenenti software da utilizzarsi esclusivamente tramite elaboratore elettronico, che non contengano opere audiovisive intere non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero riproduzioni di parti eccedenti il 50% di preesistenti opere audiovisive, che diano luogo a concorrenza nell'utilizzazione economica delle stesse.



monopolio, le sovrimposte di confine e ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

#### 7.9.2 Attività aziendali sensibili

Con riferimento all'operatività della Società, i rischi di commissione dei reati contro l'industria ed il commercio ed in materia di violazione del diritto d'autore risultano particolarmente limitati. Potenzialmente la Società potrebbe concorrere ai reati della specie a fronte della partecipazione in società coinvolte nelle attività illecite in questione. Tuttavia, lo svolgimento di un'accurata analisi sulle società target conduce ad un'approfondita conoscenza della controparte tale da evitare l'instaurarsi di rapporti con soggetti che non forniscono sufficienti garanzie sulla correttezza del loro operato.

Ulteriori attività sensibili potrebbero verosimilmente manifestarsi:

- a fronte della partecipazione a gare pubbliche, con particolare riferimento a comportamenti illeciti nei confronti dei partecipanti (es. illecita concorrenza con minaccia e violenza);
- nell'approvvigionamento o nell'utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività della Società o destinati ad omaggi.

Meno rilevante appare il rischio con riferimento alle attività di ideazione e di lancio di nuovi prodotti, di gestione del naming e dei marchi della Società, della comunicazione esterna o pubblicitaria e delle iniziative di marketing, nonché con riferimento alle attività di gestione dei rapporti con la clientela, nell'ottica della lealtà della concorrenza e della correttezza e trasparenza delle pratiche commerciali, e ciò in ragione della sviluppata articolazione dei presidi di controllo e delle procedure già imposti dalla normativa di settore.

Tenuto conto di quanto specificato nel presente capitolo, si rimanda pertanto ai seguenti protocolli:

- "Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose" Cap. 7.4.2.1;
- "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali
  Cap. 7.2.2.6;
- "Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni" Cap.
   7.2.2.7; da qui
- "Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo" Cap. 7.8.2.1;
- "Stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione" Cap. 7.2.2.1;

i quali contengono processi, principi di controllo e principi di comportamento diretti a prevenire anche la commissione dei reati di cui al presente capitolo.



Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalle altre società del Gruppo, e/o da outsourcer esterni.

Relativamente ai reati di contrabbando, i rischi di commissione dei medesimi possono presentarsi nell'ambito dell'attività della Sgr nei processi relativi alle procedure acquisitive di eventuali beni oggetto d'importazione, nonché a carattere più generale negli adempimenti da porre in essere nei confronti dell'Amministrazione doganale. Si rimanda pertanto ai protocolli previsti:

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalle altre società del Gruppo, e/o da outsourcer esterni.



#### 7.10 Area sensibile concernente i reati ambientali

### 7.10.1 Fattispecie di reato

L'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 individua gli illeciti dai quali, nella materia della tutela penale dell'ambiente, fondata su disposizioni di matrice comunitaria, discende la responsabilità amministrativa degli enti<sup>83</sup>.

Si tratta di reati descritti nel Codice penale, nel D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente, per brevità nel seguito C. A.) e in varie leggi speciali, sia di natura delittuosa, sia di tipo contravvenzionale<sup>84</sup>. Le fattispecie sono le seguenti.

## Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La norma punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità.

### Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La norma punisce chi abusivamente provoca un disastro ambientale, che consiste nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema che sia irreversibile, o la cui eliminazione sia particolarmente onerosa ed eccezionale, oppure nell'offesa all'incolumità pubblica, in ragione della gravità del fatto, per estensione, o per gli effetti, o per il numero di persone offese o esposte a pericolo.

#### Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Sono punite molteplici condotte abusive (cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, abbandono, ecc.) concernenti materiali ad alta radioattività.

#### Associazione a delinquere con aggravante ambientale (art. 452-octies c.p.)

La norma prevede una specifica aggravante di pena per i reati di associazione a delinquere aventi lo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali previsti dal codice penale. Se si tratta di reato di associazione mafiosa, costituisce aggravante il fatto stesso dell'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

0

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> L'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/01, in vigore dal 16 agosto 2011, nel testo dapprima inserito dal D.Lgs. n. 121/11, emanato in recepimento delle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, e successivamente modificato dalla L. n. 68/15, in vigore dal 29 maggio 2015, che ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti contro l'ambiente

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Le fattispecie delittuose sono quelle previste dal codice penale (eccetto gli artt. 727-bis e 733-bis) e dal C.A. agli artt. 258, 2° periodo, comma 4, 260, c. 1 e 2, 260-bis, commi 6, 7e 8, nonché i reati di falsi documentali in tema di commercio di specie animali e vegetali e il reato di inquinamento doloso provocato da navi. Di regola, le fattispecie contravvenzionali sono punite anche se commesse a titolo di colpa; i delitti di inquinamento e disastro ambientale, se commessi per colpa, sono puniti ai sensi dell'art. 452-quinquies codice penale e costituiscono anch'essi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.



## Reati concernenti specie animali o vegetali selvatiche protette o habitat protetti (artt. 727-bis e 733-bis c.p.)

Sono punite le condotte di prelievo, possesso, uccisione o distruzione di esemplari appartenenti a specie animali o vegetali selvatiche protette, fuori dei casi consentiti dalla legge e salvo che si tratti di danni considerati trascurabili, per quantità di esemplari o per impatto sullo stato di conservazione della specie. È altresì punita la condotta di distruzione o di deterioramento tale da compromettere lo stato di conservazione di un habitat situato all'interno di un sito protetto. Le norme comunitarie elencano le specie animali o vegetali protette e individuano le caratteristiche che impongono la classificazione da parte della legge nazionale di un habitat naturale o di specie come zona a tutela speciale o zona speciale di conservazione.

### Violazioni della disciplina degli scarichi (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, C. A.)

L'art. 137 C. A. punisce una serie di violazioni della disciplina degli scarichi ed in particolare: gli scarichi senza autorizzazione di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose, oppure in difformità delle prescrizioni dell'autorizzazione o nonostante la sua sospensione o revoca, nonché gli scarichi di sostanze pericolose oltre i valori limite; le violazioni dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo fuori dalle ipotesi ammesse dagli artt. 103 e 104 C.A..

Infine, sono sanzionate le violazioni dei divieti di scarichi in mare effettuati da navi o aerei di sostanze pericolose previste dalle convenzioni internazionali, salvo che si tratti di scarichi autorizzati di quantità rapidamente biodegradabili.

## Violazioni della disciplina sulla gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, 3, 5 e comma 6, 1° periodo, C.A.)

Le condotte punite consistono nella raccolta, trasporto, recupero, smaltimento commercio o intermediazione di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali e comunicazioni alle competenti autorità, oppure in difformità delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni o impartite dalle autorità o in carenza dei requisiti prescritti.

Sono altresì punite le attività di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, di miscelazione di rifiuti pericolosi di diverso genere tra di loro o con rifiuti non pericolosi e di deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, per quantitativi superiori a 200 litri o equivalenti.



## Omissione di bonifica per i casi di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee (art. 257, commi 1 e 2, C. A.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (ad es. quello di cui sopra all'art. 452-bis c.p.) è punito chi avendo cagionato l'inquinamento in oggetto con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio non provvede alle dovute comunicazioni alle competenti autorità e alla bonifica del sito ai sensi dell'art. 242 C. A.. L'effettuazione della bonifica costituisce condizione di non punibilità anche per le contravvenzioni ambientali previste da altre leggi speciali per il medesimo evento.

#### Falso in certificato di analisi rifiuti (art. 258, comma 4, 2° periodo, C. A.) 85

Commette il delitto in questione chi fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti riportate in un certificato di analisi dei rifiuti e chi utilizza il certificato falso per il trasporto dei rifiuti.

#### Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, C. A.)

La norma punisce chi effettua una spedizione di rifiuti transfrontaliera in violazione del Regolamento CE n. 259/93, che peraltro è stato abrogato e sostituito dal Regolamento CE n. 1013/2006.

## Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 – quaterdecies, commi 1 e 2 c.p.)

Tale delitto è commesso da chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Deve trattarsi di fatti non episodici, ma di attività continuative, per lo svolgimento delle quali siano stati predisposti appositi mezzi ed organizzazione. È prevista un'aggravante di pena per il caso di rifiuti altamente radioattivi.

## Falsità nella tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI (art. 260-bis, comma 6 – comma 7, 2° e 3° periodo - comma 8, C. A.) 86

Al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, partecipano obbligatoriamente o su base volontaria, secondo i criteri di cui all'art. 188-ter C.A., i produttori di rifiuti e gli altri soggetti che intervengono nella loro gestione (commercianti, intermediari, consorzi di recupero o riciclaggio, soggetti che compiono

<sup>85</sup> L'art. 4 del D. Lgs. n. 116/2020 ha riformulato l'art. 258 C.A. a far tempo dal 26 settembre 2020, con la conseguenza che il secondo periodo del quarto comma a cui tuttora rimanda l'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 prevede una fattispecie diversa, concernente il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, mentre quella qui descritta ora è collocata nel terzo periodo del medesimo comma. Si ritiene pertanto che a causa della svista del legislatore possa sostenersi che né la nuova fattispecie né quella originaria possano costituire reato presupposto.

<sup>86</sup> A decorrere dal 1.1.2019 il SISTRI è stato abolito dall'art. 6 del D.L. n. 135/2018, che ha introdotto il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (REN), la cui disciplina attuativa deve essere ancora completata.



operazioni di recupero o di smaltimento, trasportatori). In tale contesto sono puniti i delitti consistenti nel fornire false indicazioni sulla natura e sulle caratteristiche di rifiuti al fine della predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti da inserire in SISTRI, nell'inserire nel sistema un certificato falso o nell'utilizzare tale certificato per il trasporto dei rifiuti.

È altresì punito il trasportatore che accompagna il trasporto con una copia cartacea fraudolentemente alterata della scheda SISTRI compilata per la movimentazione dei rifiuti.

### Violazioni della disciplina delle emissioni in atmosfera (art. 2, comma 5, C. A.)

La norma punisce le emissioni in atmosfera compiute nell'esercizio di uno stabilimento, superiori ai valori limite stabiliti dalla legge o fissati nelle autorizzazioni o prescrizioni delle competenti autorità, quando siano superati anche i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Violazioni in tema di commercio e detenzione di animali o vegetali in via di estinzione o di mammiferi e rettili pericolosi (L. n. 150/1992, art. 1, commi 1 e 2 – art. 2, commi 1 e 2 – art. 3-bis comma 1 - art. 6, comma 4)

Gli illeciti consistono nell'importazione, esportazione, trasporto, detenzione di esemplari di animali o di vegetali in violazione delle disposizioni comunitarie e internazionali che impongono particolari autorizzazioni, licenze e certificazioni doganali, e nella falsificazione o alterazione dei predetti documenti. È vietata altresì la detenzione di determinati mammiferi e rettili pericolosi.

#### Sostanze lesive dell'ozono stratosferico (L. n. 549/1993, art. 3, comma 6)

La legge vieta il commercio, l'utilizzo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico dalla stessa elencate.

#### Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007, artt. 8 e 9)

La norma sanziona i comandanti delle navi, i membri dell'equipaggio, i proprietari e gli armatori che dolosamente o colposamente sversano in mare idrocarburi o sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa, fatte salve le deroghe previste.

#### 7.10.2 Attività aziendali sensibili

Con riferimento all'operatività aziendale, i rischi di commissione dei reati ambientali sono molto limitati. Non possono tuttavia escludersi i rischi di commissione di illeciti concernenti in particolare la produzione di rifiuti, gli scarichi, le emissioni in atmosfera e l'inquinamento del suolo. A tale riguardo si evidenzia che Neva ha sede legale e uffici operativi presso stabili concessi in affitto da proprietari terzi la cui manutenzione è in capo al proprietario e uffici operativi presso stabili del Gruppo Bancario, la cui manutenzione è gestita dalla competente unità operativa di Capogruppo.



Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia ambientale in coerenza con il contratto di outsourcing in essere con Intesa Sanpaolo SpA (fornitore del servizio).

Si rimanda altresì ai protocolli:

- "Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione" al paragrafo 7.2.2.3.";
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali" al paragrafo 7.2.2.7;

che contengono principi di controllo e principi di comportamento diretti a prevenire anche la commissione dei reati di cui al presente Capitolo.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalle altre società del Gruppo, e/o outsourcer esterni.



#### 7.10.2.1 Gestione dei rischi in materia ambientale

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture coinvolte nella gestione dei rischi in materia ambientale e alle Società esterne incaricate delle attività.

Coerentemente col proprio Codice Etico che individua la tutela dell'ambiente tra i propri valori di riferimento, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha adottato una specifica politica ambientale che deve essere diffusa, compresa e applicata a tutti i livelli organizzativi.

Inoltre, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha adottato e mantiene attivo un Sistema di Gestione Ambientale e dell'Energia, verificato annualmente da un Organismo di Certificazione Internazionale, conforme alle leggi vigenti e al più avanzato standard di riferimento: UNI EN ISO 14001 e UNI CEI EN 50001.

L'azienda si avvale della struttura specialistica di Intesa Sanpaolo (outsourcer per le attività della specie) che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Le Strutture aziendali incaricate della gestione della documentazione inerente la materia ambientale, quali autorizzazioni e certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo "Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione".

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società e delle società esterne incaricate, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

#### Descrizione del processo

Innanzitutto, si sottolinea come già evidenziato in precedenza che Neva SGR non possiede alcun bene immobile di proprietà; la sede e gli uffici operativi sono situati nelle città di Torino presso immobili di proprietà di terzi, concessi in affitto, e nelle città di Bologna e Rovigo presso immobili di proprietà del Gruppo.

Le attività di gestione dei rifiuti e manutenzione degli impianti degli stabili del Gruppo sono esternalizzate presso la Controllante che a sua volta può sub-appaltare tali attività a terzi. Nell'ambito del contratto di servizio con la Capogruppo rientra inoltre la manutenzione ordinaria e programmata per l'igiene ambientale (pulizie, forniture di materiali igienizzanti, gestione rifiuti speciali di cui al Codice dell'Ambiente – D.Lgs. 152/2006).

Eventuali rifiuti speciali generati dalle attività di ristrutturazione dei locali, secondo quanto previsto nei contratti, sono a carico dell'appaltatore (Capogruppo per conto della proprietà) nel rispetto della normativa vigente.

Ai fini del presidio dei rischi in materia ambientale si rimanda ai seguenti processi:



Gestione degli adempimenti legislativi in tema di rifiuti:

Gestione della spesa e degli acquisti:

- · ciclo passivo;
- gestione dell'approvvigionamento ("delivery");
- "sourcing".

Tutto ciò premesso, attualmente Neva gestisce lo smaltimento di parte dei rifiuti, conformemente alle normative vigenti ed al sistema di raccolta differenziata.

Più in particolare:

- tutti gli uffici dislocati nelle diverse città sono dotati di appositi contenitori per la raccolta differenziata;
- l'attività di smaltimento dei rifiuti è a carico del locatore (per gli uffici della sede di Torino)
   e dei Responsabili di Palazzo (per gli uffici di Bologna e Rovigo)
- con riferimento agli immobili di Gruppo lo smaltimento avviene tramite aziende incaricate dalla Capogruppo.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### Principi di controllo

Fermo restando quanto previsto dalla normativa di Capogruppo per le attività dalla stessa curate, di seguito si evidenziano principi di controllo relativi alle attività gestite da Neva.

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
  - per quanto attiene l'acquisto di beni e servizi, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
  - ogni trasporto di rifiuti speciali deve essere accompagnato da un formulario d'identificazione sottoscritto dal trasportatore e, per quanto attiene la Società, da soggetti appositamente incaricati;
  - o l'eventuale affidamento a terzi da parte dei fornitori della Società di attività in subappalto, è contrattualmente subordinato a un preventivo assenso da parte della struttura della Società che ha stipulato il contratto ed al rispetto degli specifici obblighi sul rispetto della normativa ambientale.



- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di gestione dei rischi in materia ambientale. In particolare:
  - le Strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi quali servizi alle persone, servizi all'edificio, manutenzioni edili, opere edilizie/impiantistiche ed altri servizi integrati (es.: fornitura toner, gestione infermerie, gestione delle apparecchiature di informatica distribuita, verifica/ricondizionamento/smaltimento dei materiali o prodotti informatici, ecc.) sono distinte e separate dalle Strutture alle quali sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi ambientali e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli.

#### • Attività di controllo:

- ove previsto, il formulario d'identificazione dei rifiuti speciali compilato e sottoscritto dal trasportatore deve essere verificato dal soggetto incaricato dalla Società;
- verifica a campione sulla corretta gestione dei rifiuti con particolare riguardo a quelli speciali e, se presenti, a quelli pericolosi da parte delle strutture competenti;
- verifica sulla corretta gestione da parte dell'appaltatore dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e da ristrutturazioni immobiliari. In particolare, l'appaltatore è tenuto a ritirare a propria cura gli "scarti" dal proprio ciclo di lavoro e i Responsabili o soggetti all'uopo incaricati delle Unità Operative dove si svolgono i lavori devono vigilare sul corretto operato degli appaltatori evitando l'abbandono presso i locali dalla Società dei rifiuti prodotti;
- controllo sul corretto espletamento, da parte dei fornitori, dei servizi di manutenzione/pulizia (servizi all'edificio, servizi alle persone, ecc.) degli immobili, con particolare riguardo alla regolare tenuta dei libretti d'impianto per la climatizzazione nonché ai report manutentivi periodici redatti dai fornitori che hanno in appalto i servizi suddetti (es.: rapporti della "prova di tenuta" dei serbatoi per lo stoccaggio del gasolio).
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
  - utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
  - documentabilità di ogni attività inerente ai processi con particolare riferimento alla corretta tenuta e conservazione dei libretti d'impianto per la climatizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, specie relativamente alle loro emissioni;



- conservazione nei termini di legge (cinque anni dall'ultima registrazione) del formulario d'identificazione dei rifiuti speciali (ove previsto) e l'eventuale registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura la società incaricata di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito dei processi sopra descritti.

#### Principi di comportamento

Tutte le unità operative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia ambientale come pure tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare, tutte le unità operative sono tenute – nei rispettivi ambiti - a:

- vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in materia ambientale, in particolare sull'osservanza delle norme operative sul raggruppamento e deposito temporaneo dei rifiuti secondo la loro classificazione, sulla consegna ai trasportatori incaricati e sulla gestione di caldaie e gruppi frigoriferi;
- astenersi dall'affidare incarichi/appalti a consulenti esterni e/o fornitori eludendo criteri
  documentabili e obiettivi incentrati su professionalità e competenza, competitività,
  prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole
  per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice
  Etico e dal Codice interno di comportamento di Gruppo;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- prevedere, nell'ambito dei contratti di appalto, d'opera e di fornitura di servizi alle persone, servizi all'edificio, manutenzioni edili, opere edilizie/impiantistiche ed altri servizi integrati (es.: fornitura toner, gestione infermerie, gestione delle apparecchiature di informatica distribuita, verifica/ricondizionamento/smaltimento dei materiali o prodotti informatici, ecc.) specifiche clausole sul rispetto della normativa ambientale;
- nell'ambito delle procedure acquisitive di prodotti, macchine e attrezzature a fini strumentali che a fine ciclo vita potrebbero essere classificati potenzialmente pericolosi per l'ambiente, le strutture committenti e le competenti Strutture della Società o



dell'outsourcer devono ottenere preventivamente dal potenziale fornitore la "scheda di sicurezza/pericolosità del prodotto" ed il codice CER e tutte le informazioni necessarie per il corretto smaltimento degli stessi;

- considerare come requisito rilevante per la valutazione del fornitore, ove la natura della fornitura lo renda possibile e opportuno, le certificazioni ambientali;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi.

Parimenti, tutti i dipendenti sono tenuti a:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle Strutture aziendali e dalle Autorità competenti;
- segnalare immediatamente al Responsabile di Palazzo e/o agli addetti alla gestione delle emergenze ovvero al locatore, qualsiasi situazione di emergenza ambientale (es. sversamenti di combustibile, gravi malfunzionamenti degli impianti che provocano rumore esterno oltre i valori limite).

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- depositare i rifiuti al di fuori dal "Deposito Temporaneo Rifiuti" e consegnare i rifiuti speciali così come definiti dalla vigente normativa interna a fornitori incaricati del trasporto che non siano censiti nell'elenco delle Società autorizzate alla gestione dei rifiuti presente sulla intranet aziendale.



#### 7.11 Area sensibile concernente i reati tributari

#### 7.11.1 Fattispecie di reato

La responsabilità degli enti è estesa ad alcuni dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal D. Lgs. n. 74/2000, che detta la disciplina di portata generale sui reati tributari al fine di rafforzare la repressione del fenomeno dell'evasione fiscale e per recepire le disposizioni della legislazione europea poste a tutela degli interessi della finanza pubblica dell'Unione.

Le nuove fattispecie in materia tributaria sono state inserite nell'articolo 25-quinquiesdecies (reati tributari)<sup>87</sup>. Si descrivono qui di seguito gli illeciti in questione.

## Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)

### Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

Il primo reato è commesso da chi presenta dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA che indichino elementi passivi fittizi, risultanti da fatture o da altri documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie o conservati a fini di prova. Le fatture o i documenti utilizzati sono connotati da falsità materiale o ideologica circa l'esistenza in tutto o in parte delle operazioni in essi indicati, o circa il soggetto controparte.

Il secondo reato sussiste allorché, al di fuori del caso di uso di fatture o documenti attestanti operazioni inesistenti che precede, in una delle predette dichiarazioni siano indicati elementi attivi inferiori a quelli effettivi, oppure fittizi elementi passivi, crediti e ritenute, mediante la conclusione di operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, oppure avvalendosi di documenti falsi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o conservati ai fini di prova, o di altri mezzi fraudolenti idonei a falsare la contabilità ostacolando l'accertamento o inducendo in errore l'Agenzia delle Entrate. Tale reato non sussiste quando non sono superate determinate soglie, oppure la falsa rappresentazione della realtà non sia ottenuto con artifici, ma si tratti di mera omissione degli obblighi di fatturazione e annotazione o della sola indicazione in dichiarazione di elementi attivi inferiori a quelli reali.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> La disciplina dei reati tributari è stata riformata dal D. L. n. 124/2019, il cui articolo 39 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 i reati tributari con effetto dal 24 dicembre 2019. L'articolo 5 del D. Lgs. n. 75/2020 vi ha poi aggiunto i reati di omessa o infedele dichiarazione e di indebita compensazione, ed ha reso punibili - modificando l'articolo 6 del D. Lgs. n.74/2000 - anche i reati dichiarativi di cui agli articoli 2, 3 e 4 solo tentati, con effetto dal 30 luglio 2020.



Entrambi i reati si perfezionano con la presentazione delle dichiarazioni e sono puniti anche a titolo di tentativo<sup>88</sup>, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 74/2000, fuori dei casi di concorso nel delitto di "emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 8 D. lgs. 74/2000), qualora la condotta sia posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10 milioni.

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)

Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n.74/2000)

Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) DA QUI

Tali reati puniscono rispettivamente chi:

- nelle dichiarazioni annuali dei redditi o IVA indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, e siano superate determinate soglie di rilevanza penale;
- non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte (o la dichiarazione di sostituto di imposta) quando è superata una determinata soglia di imposta evasa;
- non versa le imposte dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a una determinata soglia.

Dette condotte di reato comportano anche la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001 solo se hanno ad oggetto l'evasione dell'IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno uno Stato membro dell'Unione Europea e se dalla commissione di tali delitti derivi o possa derivare un danno complessivo pari o superiore a € 10 milioni.

In presenza di entrambe le circostanze il reato di dichiarazione infedele è punito, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 74/2000, anche se è solo tentato, quando cioè sussistano atti preparatori, quali ad esempio l'omissione di obblighi di fatturazione, che potranno quindi aver effetto sulla successiva dichiarazione, se tali fatti siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro dell'UE qualora la condotta sia posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10 milioni.

<sup>88</sup> Si ricorda che ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 231/2001 la responsabilità degli enti per i delitti tentati non sussiste se l'ente volontariamente impedisce la finalizzazione dell'azione o il verificarsi dell'evento.



# Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)

Commette il reato chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o l'IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emittente delle fatture o dei documenti e chi partecipa alla commissione di tale reato non sono punibili anche a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dal terzo che si avvale di tali documenti, così pure tale terzo non è punibile anche a titolo di concorso nel reato di emissione in oggetto.

#### Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)

Il reato è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA o di consentirne l'evasione da parte di terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

### Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

La condotta punita consiste nel compimento, sui beni propri o di terzi, di atti dispositivi simulati o fraudolenti, idonei a rendere incapiente la procedura di riscossione coattiva delle imposte sui redditi dell'IVA, di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50 mila euro.

È altresì punita la condotta di chi nell'ambito di una procedura di transazione fiscale, al fine di ottenere per sé o per altri un minor pagamento di tributi e accessori, indica nella documentazione presentata elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50 mila euro.

#### 7.11.2 Attività aziendali sensibili

Il rischio di commissione dei reati tributari può presentarsi in ogni attività aziendale. Esso è specificamente presidiato dal protocollo "Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari".

Per quanto riguarda la posizione di contribuente della Società, tale rischio è inoltre presidiato dal protocollo "Gestione dell'informativa periodica". È altresì da considerare che:

 la Società ha aderito al regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate previsto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 128/2015 e ha adottato a tal fine un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, descritto nelle "Linee Guida per la gestione del rischio fiscale nell'ambito del regime di adempimento



collaborativo con l'Agenzia delle Entrate" e nelle altre fonti di normativa aziendale di dettaglio;

- la Capogruppo Intesa Sanpaolo ha esercitato, con decorrenza 1° gennaio 2019, l'opzione per la costituzione di un Gruppo IVA così come disciplinato all'interno del Titolo V-bis del D.P.R. n. 633 e dal relativo decreto attuativo D.M. 6 aprile 2018. La partecipazione ad un Gruppo IVA comporta la nascita di un unico (nuovo) soggetto passivo, in quanto il Gruppo IVA: i) ha un'unica Partita IVA, ii) opera come soggetto passivo IVA unico nei rapporti con soggetti non appartenenti al gruppo stesso, iii) assolve tutti gli obblighi ed esercita tutti i diritti/opzioni (e.g. separazione delle attività ai fini IVA) rilevanti ai fini IVA. Il gruppo IVA opera per il tramite della società rappresentante (Intesa Sanpaolo) che esercita il controllo sulle altre società partecipanti<sup>89</sup>.
- la Capogruppo Intesa Sanpaolo ha attivato, a partire dal 2004, il Consolidato Fiscale Nazionale, disciplinato dagli artt. 117-129 del Testo Unito delle Imposte sul Reddito, cui hanno aderito su base opzionale triennale (rinnovabile) quasi tutte le società residenti del Gruppo Intesa Sanpaolo. Per effetto della citata opzione ogni società, compresa la consolidante, continua a dichiarare autonomamente il proprio reddito o la propria perdita fiscale, oltre alle ritenute subite, alle detrazioni e ai crediti di imposta; tali componenti si intendono trasferite ex lege alla società controllante/consolidante che, nell'ambito della dichiarazione dei redditi consolidata (modello CNM) (i) determina un unico reddito imponibile o un'unica perdita fiscale riportabile risultante dalla somma algebrica di redditi/perdite propri e delle società consolidate, (ii) apporta le rettifiche di consolidamento previste dalla legge, (iii) scomputa le ritenute e i crediti d'imposta propri e quelli trasferiti dalle consolidate per arrivare a determinare l'unico debito o credito IRES di competenza del Consolidato Fiscale.

Per quanto riguarda i rapporti con i terzi, quali clienti, fornitori, partner e controparti in genere al fine di mitigare il rischio di essere coinvolta in illeciti fiscali dei medesimi, considerato anche che la legge, ai sensi dell'art. 13 bis del D. Lgs. n. 74/2000, punisce più severamente gli intermediari bancari e finanziari che concorrono nell'elaborazione o nella commercializzazione di modelli di evasione fiscale, la Società ha altresì predisposto i protocolli che disciplinano le seguenti attività:

- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;
- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficienze e sponsorizzazioni;
- Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e altri asset;

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> La normativa prevede la partecipazione forzosa (clausola "all-in all-out") di tutti i soggetti legati da vincoli finanziari, economici ed organizzativi con la Capogruppo.



• Contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose;

che contengono principi di controllo e di comportamento da rispettare anche ai fini della prevenzione dei reati fiscali.

Con riferimento alla gestione del rischio fiscale relativo a prodotti e servizi offerti alla clientela, che riguardano fattispecie in cui si potrebbe configurare un potenziale coinvolgimento della Società in operazioni fiscalmente irregolari della clientela, la disciplina è contenuta nelle "Linee Guida per l'approvazione di nuovi prodotti, servizi, avvio di nuove attività ed inserimento in nuovi mercati", nelle "Linee Guida per l'approvazione di nuovi prodotti, servizi e attività destinati a un determinato target di clientela" e nelle "Regole per la valutazione della conformità fiscale dei prodotti dei servizi e delle operazioni proposte alla clientela".

Non può escludersi che la violazione degli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei meccanismi transfrontalieri previsti dal D. Lgs. n. 100/2020, al di là delle specifiche sanzioni amministrative previste, possa essere interpretata quale indice di un precedente concorso dell'incaricato della società nelle violazioni fiscali/tributarie del cliente, violazioni che, in tale contesto, ricorrendo i noti presupposti dell'interesse o vantaggio, potrebbero, ove riconducibili a cd. reati presupposto (sia di natura tributaria che di riciclaggio/autoriciclaggio), comportare per la società rischi di responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Al riguardo le Regole di Gruppo per la gestione degli obblighi di segnalazione previsti dalla DAC 6 ("Directive on Administrative Co-operation") stabiliscono i ruoli e le responsabilità nella gestione del processo di identificazione e segnalazione delle operazioni.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio dalle altre società del Gruppo, e/o outsourcer esterni.



#### 7.11.2.1 Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nella gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari.

La Società ha affidato ad un outsourcer esterno al Gruppo le attività di gestione amministrativo/contabile della Società, nonché i relativi adempimenti fiscali, sulla base di specifico contratto che regolamenta, tra gli altri, i processi di comunicazione e operativi tra i diversi soggetti che intervengono nello svolgimento delle attività in oggetto.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei seguenti reati tributari: "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici", "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", "Occultamento o distruzione di documenti contabili" e di "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte", "Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000), "Omessa dichiarazione" (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000), "Indebita compensazione" (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000).

Inoltre, le regole aziendali e i controlli di completezza e di veridicità previsti nel presente protocollo sono predisposti anche al fine di una più ampia azione preventiva dei reati che potrebbero conseguire a una scorretta gestione delle risorse finanziarie, quali i reati "Riciclaggio" e di "Autoriciclaggio".

Secondo quanto sancito dai "Principi di condotta in materia fiscale", la Società e il Gruppo Intesa Sanpaolo intendono mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale e promuovere l'adesione ai regimi di cooperative compliance.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto. Esso si applica a tutte le Strutture coinvolte nella gestione dei rischi in materia fiscale e alle attività svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalle altre società del Gruppo e/o *outsourcer* esterni.

#### Descrizione del processo

Il processo di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari interessa, in modo diretto e/o indiretto, una serie eterogenea di processi aziendali che riguardano:

- le fasi di acquisto e di vendita di beni e servizi;
- la rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità e nei sistemi aziendali,
- la gestione degli adempimenti connessi alla fatturazione attiva e passiva e di quelli relativi al "Gruppo IVA";



- la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e la corretta liquidazione/riversamento delle relative imposte;
- gli adempimenti connessi al regime di "Adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate" sottoscritto dalla Società.

La rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità e nei sistemi aziendali, ivi compresa la valutazione delle singole poste, è regolata dal protocollo "Gestione dell'informativa periodica".

I rapporti con le Autorità di Supervisione in materia fiscale (Agenzia delle Entrate) sono regolati dal protocollo "Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza".

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
  - tutti i soggetti che intervengono nella gestione delle attività inerenti alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali, e nelle prodromiche attività di emissione / contabilizzazione delle fatture: sono individuati ed autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal Manuale Organizzativo e dal Funzionigramma ovvero dal Responsabile della Struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima:
  - nel caso in cui intervengano consulenti esterni/fornitori, questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nelle clausole contrattuali; operano esclusivamente nell'ambito del perimetro di attività loro assegnato dal Responsabile della struttura di riferimento;
  - ogni accordo/convenzione con l'Agenzia delle Entrate è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
  - nei casi in cui l'orientamento fiscale che la Società intende adottare non dovesse essere condiviso dall'Agenzia delle Entrate, la sua definitiva adozione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previa valutazione in ordine ai rischi e ai costi/benefici derivanti dalla posizione che si intende assumere e acquisizione del parere di almeno un autorevole consulente fiscale esterno.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari. In particolare: le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da attori/soggetti



differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di maker e checker.

#### Attività di controllo:

- controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse alle autorità fiscali da parte della Struttura interessata per le attività di competenza che devono essere supportate da meccanismi di *maker* e *checker*;
- controlli di carattere giuridico sulla conformità alla normativa di riferimento della dichiarazione fiscale;
- controlli continuativi automatici di sistema, con riferimento alle dichiarazioni periodiche;
- controlli sulla corretta emissione, applicazione delle aliquote IVA e contabilizzazione delle fatture del ciclo attivo e sulla loro corrispondenza con i contratti e impegni posti in essere con i terzi;
- controlli sull'effettività, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, del rapporto sottostante alle fatture passive ricevute e sulla corretta registrazione e contabilizzazione.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
  - ciascuna fase rilevante del processo di gestione del rischio e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari deve risultare da apposita documentazione scritta;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.
- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono
  essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi
  contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, anche
  prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

## Principi di comportamento

Le Strutture della Società e dell'outsourcer, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari oggetto del protocollo come pure tutti i dipendenti, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, delle Linee Guida di governo amministrativo finanziario, dai Principi di condotta in materia fiscale e delle Linee Guida per la gestione del rischio fiscale nell'ambito del regime di adempimenti



collaborativo con l'Agenzia delle Entrate. In particolare, tutte le Strutture sono tenute – nei rispettivi ambiti - a:

- garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società nelle dichiarazioni fiscali;
- rispettare i principi di condotta in materia fiscale al fine di: (i) garantire nel tempo la conformità alle regole fiscali e tributarie dei Paesi dove la Società opera e, (ii) l'integrità patrimoniale e la reputazione di tutte le Società Gruppo;
- agire secondo i valori dell'onestà e dell'integrità nella gestione della variabile fiscale, nella consapevolezza che il gettito derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo economico e sociale dei Paesi in cui la Società opera;
- garantire la diffusione di una cultura aziendale improntata ai valori di onestà e integrità e al principio di legalità;
- mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale garantendo a quest'ultima, tra l'altro, la piena comprensione dei fatti sottesi all'applicazione delle norme fiscali;
- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale;
- evitare forme di pianificazione fiscale che possano essere giudicate aggressive da parte delle autorità fiscali;
- interpretare le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni della loro formulazione letterale;
- rappresentare gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- garantire trasparenza alla propria operatività e alla determinazione dei propri redditi e
  patrimoni evitando l'utilizzo di strutture, anche di natura societaria, che possano
  occultare l'effettivo beneficiario dei flussi reddituali o il detentore finale dei beni;
- rispettare le diposizioni atte a garantire idonei prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo con la finalità di allocare, in modo conforme alla legge, i redditi generati;
- collaborare con le autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- stabilire rapporti di cooperazione con le amministrazioni fiscali, ispirati alla trasparenza e fiducia reciproca e volti a prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie;
- proporre alla clientela prodotti e servizi che non consentano di conseguire indebiti vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili, prevedendo inoltre idonee forme di presidio per



evitare il coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità Fiscali in errore;
- procedere con il pagamento di una fattura senza verificare preventivamente l'effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte;
- utilizzare strutture o società artificiose, non correlate all'attività imprenditoriale, al solo fine di eludere la normativa fiscale
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto: i) elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti; ii) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento; iii) una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi; iv) fare decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.



### 8 APPENDICE: Bribery Act

Il 1° luglio 2011 è entrato in vigore nel Regno Unito il "Bribery Act" che ha modificato ed integrato la preesistente normativa in materia di corruzione introducendo, tra l'altro, una nuova fattispecie di responsabilità in capo agli enti per fatti corruttivi commessi a loro vantaggio o nel loro interesse, laddove tali enti non si siano dotati di adeguate procedure interne volte a prevenire tali illeciti.

In particolare, il legislatore britannico ha dettato una disciplina omogenea in tema di corruzione, imperniata sulla previsione di quattro principali figure di reato:

- la prima si correla all'offerta, alla promessa o al conferimento ad altri di un vantaggio, finanziario o di altra natura, al fine di ottenere o di remunerare l'illecita esecuzione di attività o prestazioni ricadenti nella loro sfera di funzioni o di responsabilità o in quella di terze persone (gli ambiti di attività sono individuati dalla legge sia nel settore pubblico che nello svolgimento di attività commerciali o professionali private);
- la seconda fattispecie consiste nel richiedere, ricevere o nell'accettare di ricevere tale vantaggio (è punito anche il tentativo);
- la terza ipotesi riguarda il reato di "Corruzione di pubblico ufficiale straniero", estendendo l'applicabilità delle relative disposizioni all'esterno del Regno Unito;
- la quarta ipotesi configura la "corporate offence", costituita dall'omessa adozione da parte di una società commerciale delle misure idonee a prevenire episodi di corruzione commessi dalle c.d. "associated persons", intendendosi per tali le persone che svolgono un servizio nel nome o per conto della società, indipendentemente dalla natura del rapporto esistente tra la persona e la società. Nel caso in cui la persona sia un dipendente si presume, salvo prova contraria, il possesso della qualità di "associated person".

Con particolare riferimento all'ultima fattispecie di reato ("Failure of commercial organizations to prevent bribery") si evidenzia che:

- sono esclusi gli enti che non svolgono un'attività qualificabile come "business";
- solo la condotta della "associated person" è idonea a configurare la responsabilità dell'ente;
- la responsabilità dell'ente sussiste solo se la sua "associated person" è colpevole di uno dei reati previsti dal Bribery Act (corruzione privata o di un pubblico ufficiale);
- l'ente può andare esente da responsabilità nel caso in cui provi di aver adottato, prima della commissione del reato, "adequate procedures" finalizzate alla prevenzione della corruzione.



Il Bribery Act prevede a carico degli enti che si rendono responsabili di tale condotta criminosa (c.d. "corporate offence") sanzioni pecuniarie illimitate, mentre per gli autori del reato di corruzione sanzioni pecuniarie e detentive.

Il Bribery Act assume rilevanza anche per le società italiane, in quanto si applica a tutte le società (britanniche e non) che esercitino la propria attività, o parte della stessa, nel Regno Unito.

Pertanto, le strutture della Società, come pure tutti i dipendenti e coloro che svolgono un servizio nel nome o per conto della Banca e che si trovino a operare con controparti britanniche o comunque nel Regno Unito, oltre al rispetto di quanto contenuto nel Codice Etico, nel Codice Interno di Comportamento e delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo e nel presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" dovranno altresì attenersi alle disposizioni di legge contenute nel "Bribery Act" e alla normativa interna pro-tempore vigente emanata dalla Filiale di Londra in materia (in particolare alla policy "ISP London Anti-bribery & Corruption Policy") disponibile presso il repository documentale della Società.